SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

491ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-81

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 83-204

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 205-234

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*:

FERRARA *(FI), relatore* . . . . . .2, 11, 26 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .2, 11, 27 e *passim*
BARATELLA *(DS-U)* 3
GIOVANELLI *(DS-U)* . . . . . .4, 17, 18 e *passim*
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . .5, 17, 22 e *passim*
MUZIO *(Verdi-U)* 7, 31, 69
PEDRAZZINI *(LP)* 8
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 8, 33, 38
MACONI *(DS-U)* 9, 20, 23
BOLDI *(LP)* 10
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 12
VILLONE *(DS-U)* 13, 15
GIARETTA *(Mar-DL-U)* . . . . . .14, 15, 19 e *passim*
D'ONOFRIO *(UDC)* 20, 26
PIATTI *(DS-U)* 21
PETRINI *(Mar-DL-U)* 25
MALAN *(FI)* 29
ROLLANDIN *(Aut)* 30
* D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 35, 71
BONGIORNO *(AN)* 36, 39
MARINO *(Misto-Com)* . . . . . *Pag.* 37
FRANCO Vittoria *(DS-U)* 37
BATTAGLIA Antonio *(AN)* 39
CADDEO *(DS-U)* 40, 61
MORANDO *(DS-U)* 41, 78
ALBERTI CASELLATI *(FI)* . . . . . .41, 42, 44 e *passim*
BRUTTI Paolo *(DS-U)* 43, 69
EUFEMI *(UDC)* 43, 48
BETTAMIO *(FI)* 44, 46, 49
BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* 44. 46, 47
BETTONI BRANDANI *(DS-U)* 46
DE PETRIS *(Verdi-U)* 47
IOANNUCCI *(FI)* 47
DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)* 47
COZZOLINO *(AN)* 47
DONATI *(Verdi-U)* 47, 48
MAGNALBÒ *(AN)* 48
IOVENE *(DS-U)* 50
BASSO *(DS-U)* 51
BEVILACQUA *(AN)* 52
* BORDON *(Mar-DL-U)* 53
PAGANO *(DS-U)* . . . . . .56, 65, 66 e *passim*
TESSITORE *(DS-U)* 56
COVIELLO *(Mar-DL-U)* 62
VIZZINI *(FI)* 64, 65, 66
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 66, 67
DATO *(Mar-DL-U)* 72, 78
D'IPPOLITO *(FI)* 74
GRILLOTTI *(AN)* 80

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .16, 17, 21 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2512:

Articolo 39 ed emendamenti 83

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39 84

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Articolo 40, emendamenti ed un ordine del giorno . . . . . *Pag.* 93

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40 e ordine del giorno 110

Articolo 41, emendamenti e ordine del giorno 124

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 41 130

Articolo 42 ed emendamenti 132

Articolo 43 ed emendamenti 135

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 43 e ordine del giorno 138

Articolo 44, emendamenti ed ordini del giorno 142

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 44 e ordine del giorno 145

Articolo 45 148

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 45 148

Articolo 45-*bis* ed emendamenti 162

Articolo 46 164

Articolo 47 ed emendamenti 164

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 47 167

Articolo 48, emendamenti ed ordini del giorno 178

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48 e ordini del giorno 193

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . *Pag.* 205

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 216

GOVERNO

Trasmissione di documenti 216

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 217

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 217

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 217

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 81

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 218

Interpellanze 219

Interrogazioni 221

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 234

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 38, che è stato approvato. Passa all'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, e comunica che gli emendamenti 39.3, 39.0.8 e 39.0.9 sono stati ritirati.

FERRARA*, relatore.* È contrario a tutti gli emendamenti presentati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 39.1 e approva l'articolo 39. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2.

BARATELLA *(DS-U)*. L'emendamento 39.0.3 propone una politica attiva per il turismo dopo il passaggio delle competenze alle Regioni, applicando gli incentivi per l'incremento dell'occupazione anche al settore, che ha subito una preoccupante riduzione del fatturato a seguito del calo delle presenze straniere. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 39.0.3, 39.0.6 e 39.0.7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti. Comunica che gli emendamenti 40.70, 40.9, 40.13, 40.170, 40.310, 40.320, 40.350, 40.340, 40.40, 40.41, 40.42, 40.43 (testo 2), 40.44, 40.45, 40.46, 40.47, 40.48, 40.51, 40.55, 40.0.2 (testo 2), 40.0.30, 40.0.15, 40.0.18, 40.0.19, 40.0.400, 40.0.401 e 40.0.27 sono stati ritirati.

GIOVANELLI *(DS-U)*. L'articolo 40 istituisce surrettiziamente una nuova tassa sulla casa, sancisce la fuga dello Stato rispetto alla responsabilità di garantire i cittadini dalle calamità naturali e, in violazione della legge di contabilità, prevede una delega al Governo. La copertura dei rischi derivanti dalle calamità naturali non può essere affidata ad un meccanismo di mercato, ma deve essere assunta prioritariamente dallo Stato, rispetto al quale le assicurazioni possono svolgere un ruolo esclusivamente integrativo. Inoltre, tale disposizione incentiva comportamenti contrari alla prevenzione delle calamità e determinerà costi differenziati delle polizze sulla base dei livelli di rischio. È pertanto necessario sopprimere un articolo che aumenta la tassazione e diminuisce la sicurezza. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Con l'articolo 40 il Governo contraddice il principio in base al quale il ripristino ambientale e la messa in sicurezza del territorio sono a carico dello Stato e lo affida ad una trattativa privata con le assicurazioni, meccanismo che non potrà funzionare senza criteri di ripartizione dell'intervento tra il pubblico e il privato. Segnala infine la pericolosità della norma recata dalla lettera *d)*, che prevede la copertura assicurativa solo dei danni derivanti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

MUZIO *(Verdi-U)*. Lo Stato abdica al compito di solidarietà affidando alle compagnie assicurative la tutela dalle calamità naturali, ponendo i relativi costi a carico dei cittadini attraverso una nuova tassa obbligatoria sulla casa, che tra l'altro determinerà l'aumento degli affitti. È perciò necessario sopprimere l'articolo 40 ed esaminare la materia attra-

verso un apposito disegno di legge sulla prevenzione delle calamità naturali. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto RC).*

PEDRAZZINI *(LP)*. L'emendamento 40.15, per evitare che la disposizione si traduca in un'ulteriore tassa sulla casa, prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione solo per le zone in cui esiste un effettivo rischio.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Le delicate questioni dei rischi derivanti dalle calamità naturali e della tutela del patrimonio immobiliare appaiono affrontate in maniera molto approssimativa nell'articolo che profila una copertura assicurativa di cui non sono precisate le modalità applicative, riguardo soprattutto ai territori a rischio, né tanto meno il tipo di impegno che lo Stato intende mantenere. Sarebbe pertanto preferibile affrontare la questione in modo organico in altra sede o, in via subordinata, apportare le modifiche richieste negli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

MACONI *(DS-U)*. Gli emendamenti 40.24 e 40.26 sono volti quanto meno ad attenuare la disparità di trattamento assicurativo cui la norma darà luogo a seconda dei livelli di rischio del territorio, prevedendo l'individuazione di cinque classi tariffarie e livelli progressivamente crescenti dei premi assicurativi in funzione del valore degli immobili. Rimane però prioritario sopprimere l'articolo in quanto, oltre ad apparire assolutamente fuori luogo affrontare una questione di tale delicatezza in sede di finanziaria, la disposizione configura l'imposizione di una tassa generalizzata e sancisce una vera e propria abdicazione dello Stato alle sue responsabilità di fronte alle calamità naturali precludendo la strada della ricerca di una copertura assicurativa integrativa. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso SODANO).*

BOLDI *(LP)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 40.0.8.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e l'ordine del giorno G40.1 si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, pur ritenendo che la norma possa essere migliorata nel corso dell'*iter* parlamentare, soprattutto riguardo alla obbligatorietà di una copertura assicurativa del rischio da calamità naturali, che andrebbe stemperata in una facoltà. È favorevole all'accantonamento del 40.0.8.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La normativa muove in primo luogo da un principio di equità sociale: far pagare i costi dei danni derivanti dalle calamità naturali anziché alla collettività, come avviene ora, ai proprietari degli immobili. A rendere ancor più cogente tale principio di equità contribuisce proprio l'obbligatorietà della copertura assicurativa e pertanto ritiene opportuno non modificare la dispo-

sizione. Il parere quindi è contrario su tutti gli emendamenti e favorevole all'accantonamento del 40.0.8.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 40.2, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, volto a sopprimere l'articolo che reca il segno di quella abdicazione del ruolo pubblico per privilegiare il profitto che caratterizza le scelte del Governo Berlusconi in tutti i settori che rivestono un interesse per i cittadini. Uno Stato moderno e solidale dovrebbe invece investire in piani di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, che peraltro determinerebbero ricadute positive in termini di occupazione. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

VILLONE *(DS-U)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 40.1, volto a sopprimere una norma del tutto ininfluente dal punto di vista finanziario surrettiziamente introdotta nel disegno di legge in esame. Gravi preoccupazioni per i cittadini desta l'obbligatorietà dell'assicurazione e la scelta operata di rinviarne le modalità di attuazione ad una fonte di rango secondario quale il regolamento, con ciò di fatto trasformando la norma in un balzello non quantificabile. Sarebbe invece necessario un disegno di legge organico in materia, che affronti la delicatissima questione della tutela nelle zone a forte rischio di calamità, prevedendo in ogni caso un sostegno pubblico.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo, precisando che la Margherita non ha presentato emendamenti per segnalare il favore ad una scelta di tipo assicurativo, che appare però fortemente censurabile nei termini in cui è stata modulata. Si è infatti in presenza di una vera e propria deresponsabilizzazione pubblica nel settore della tutela da eventi naturali per imporre una tassa che peserà su tutti i cittadini proprietari, a prescindere dal valore degli immobili o dai rischi del territorio.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 40.2 (identico agli emendamenti 40.900, 40.1, 40.3 e 40.4). Sono altresì respinti gli emendamenti dal 40.10 al 40.902.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 40.15, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 40.15.

GIOVANELLI *(DS-U)*. L'emendamento 40.14 tenta di evitare che l'obbligatorietà di abbinare l'assicurazione contro le calamità all'assicurazione antincendio determini sostanzialmente l'imposizione di una nuova tassa sulla casa. Sarebbe questa una scelta illiberale e distorsiva del mercato. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Zavoli e Dettori).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. La Margherita voterà a favore dell'emendamento, in quanto la stessa dizione della norma indica l'iniquità dell'estensione assicurativa, che penalizza le famiglie a basso reddito che vivono in zone a rischio di calamità. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. L'UDC voterà contro gli emendamenti in esame, ma intende sollecitare l'attenzione del Governo sui problemi sollevati. A tal fine, tutti i senatori del Gruppo intendono sottoscrivere l'ordine del giorno G40.1.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), respinge l'emendamento 40.14.

PIATTI *(DS-U)*. Insiste per l'approvazione dell'emendamento 40.16, volto a risparmiare ulteriori oneri al mondo agricolo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 40.16, 40.18 e 40.19.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Insiste sulla soppressione della lettera *d)*, che stravolge i principi del libero mercato. Peraltro si profila un potere discrezionale del Presidente del Consiglio nella determinazione dello stato di calamità naturale che potrebbe avere conseguenze non indifferenti sui singoli cittadini. Chiede la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 40.21. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 40.21 prima parte (con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 40.20), nonché il 40.903.

MACONI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole sul 40.24, che propone di fissare e diversificare le tariffe assicurative a livello nazionale. Chiede altresì il voto elettronico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 40.24. Risultano altresì respinti gli emendamenti 40.26, 40.27, 40.28 e 40.904.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole sul 40.33, tendente a commisurare la solidarietà dello Stato nei riguardi dei soggetti colpiti al danno effettivamente subito. *(Applausi del senatore Giaretta).*

Il Senato respinge l'emendamento 40.33.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 40.905 propone di riportare la messa in sicurezza del territorio a carico dello Stato.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 40.905, 40.49, 40.52, 40.53 (identico al 40.54) e 40.8.

FERRARA, *relatore*. Chiede chiarimenti sulla formulazione dell'ordine del giorno G40.1, circa il quale sarebbe favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Chiarendo che all'ordine del giorno vanno aggiunte le firme di tutti i componenti del Gruppo UDC, ribadisce che il voto contrario del Gruppo agli emendamenti sugli argomenti in esame è motivato dalla lealtà al Governo ed auspica che i problemi emersi nel dibattito possano quanto prima essere affrontati e risolti. *(Commenti dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

FERRARA, *relatore*. Dato il chiarimento fornito, è favorevole all'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno, sempre che l'Aula approvi il testo dell'articolo nella sua attuale formulazione. *(Commenti dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G40.1, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

GIOVANELLI *(DS-U)*. È imbarazzante scoprire che le decisioni vengono demandate alla Camera dei deputati. In realtà, l'articolo 40 non definisce un passaggio al mercato, ma una fuga dello Stato dalle proprie responsabilità ed una distorsione del mercato stesso. L'ordine del giorno accolto dal Governo è in realtà contrastante con il testo dell'articolo. Il Gruppo DS-U voterà contro. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

MALAN *(FI)*. Forza Italia voterà a favore dell'articolo, sottolineando comunque la rilevanza dell'ordine del giorno accolto dal Governo. *(Commenti dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Comunica che il prescritto numero di senatori ha richiesto la votazione elettronica dell'articolo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 40. Sono quindi respinti gli emendamenti 40.0.1 e 40.0.7.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 40.0.8 e 40.0.9 sono accantonati.

ROLLANDIN *(Aut)*. Dichiara la disponibilità a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 40.0.10 nell'ordine del giorno G40.200 *(v. Allegato A).*

FERRARA*, relatore.* È favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Poiché sarebbe complicato un'approvazione anche parziale dell'emendamento proposto, il Governo accoglie l'ordine del giorno G40.200.

MUZIO *(Verdi-U)*. Dichiara il voto favorevole sul 40.0.12, chiedendone la votazione elettronica, stante la necessità di affrontare nel concreto la questione dei danni provocati dalle calamità naturali.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 40.0.12. Sono quindi respinti gli emendamenti 40.0.130, 40.0.14, 40.0.24 e 40.0.22.

FERRARA, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 40.0.33.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda su tale proposta.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 40.0.33.

Il Senato respinge l'emendamento 40.0.36.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 41.12 è stato ritirato.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 41.2, interamente sostitutivo dell'articolo, tende a realizzare ugualmente l'obiettivo del sostegno economico per la realizzazione del diritto allo studio universitario, richiamando tuttavia i requisiti di merito e di reddito degli studenti già individuati dalla normativa vigente. La proposta dal Governo contiene infatti distorsioni sia con riferimento al terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, sia per l'attribuzione alla società Sviluppo Italia della gestione del fondo per i prestiti fiduciari agli studenti. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan).*

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 41.0.1 propone l'adozione di un piano straordinario per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati, per realizzare un maggiore coordinamento tra l'offerta e la domanda di occupazione, considerato che gli studenti italiani hanno statisticamente una difficoltà di accesso al mondo del lavoro doppia rispetto alla media europea. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zavoli).*

BONGIORNO *(AN)*. L'emendamento 41.11 prevede il diritto al rimborso delle spese di locazione, trasporto e vitto sostenute dalle famiglie

degli studenti costretti a muoversi dalla propria provincia per assenza di strutture universitarie. Pertanto, rispondendo l'emendamento ad un'esigenza di equità e di giustizia, insiste sulla sua approvazione; tuttavia, in caso di parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a ritirarlo ed a presentare un ordine del giorno. *(Applausi del senatore Tofani).*

MARINO *(Misto-Com)*. L'emendamento 41.14 riconosce un credito di imposta per le spese sostenute dalle famiglie per tasse e contributi universitari, da utilizzare entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto di un corso post-universitario all'estero.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. L'emendamento 41.0.2 riguarda il rifinanziamento della legge n. 269 del 1998 – riguardante la lotta contro lo sfruttamento sessuale, la prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno dei minori – e della Commissione per le adozioni internazionali. La normativa richiamata ha già prodotto positivi risultati, facendo registrare nel 2001 una sensibile diminuzione di tali odiosi reati, e pertanto il suo rifinanziamento contribuirà ulteriormente a combattere contro ciò che il Parlamento europeo definisce una delle più gravi violazioni dei diritti umani, in quanto perpetrata contro i minori, spesso immigrati e quindi clandestini. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 41.11 in un ordine del giorno, sul quale si pronuncia fin d'ora in senso favorevole all'accoglimento come raccomandazione; esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Propone l'accantonamento dell'emendamento 41.0.2 e concorda con il relatore per i restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 41.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è respinto il 41.2. Sono quindi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti da 41.3 a 41.10.

BONGIORNO *(AN)*. Ritira l'emendamento 41.11 e presenta l'ordine del giorno G41.100, insistendo per il suo accoglimento. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G41.100.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Sottoscrive l'ordine del giorno a nome dell'intero Gruppo.

Il Senato respinge gli emendamenti 41.13 e 41.14 ed approva l'articolo 41. È altresì respinto il 41.0.1.

CADDEO *(DS-U)*. È favorevole all'accantonamento dell'emendamento 41.0.2.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 41.0.2. Passa all'esame dell'articolo 42 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 42.7 e 42.8 sono stati ritirati.

FERRARA, *relatore*. Ritira l'emendamento 42.3 (testo 2) e lo riformula come emendamento aggiuntivo 42.0.100, chiedendone l'accantonamento. *(v. Allegato A)*. Esprime quindi parere contrario sugli altri emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 42.1 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 42.2) e 42.4 ed approva l'articolo 42.

MORANDO *(DS-U)*. Concorda sull'accantonamento dell'emendamento aggiuntivo del relatore, ritenendo che per la sua complessità debba essere trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 42.0.100, in attesa del parere della Commissione bilancio. Passa all'esame dell'articolo 43 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 43.3, il 43.4, il 43.0.2 e il 43.0.3 sono stati ritirati.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. L'emendamento 43.0.1, per realizzare l'obiettivo largamente condiviso della valorizzazione del ruolo sociale degli anziani, propone l'istituzione di centri polifunzionali e multidimensionali.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 43.0.1 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno ed esprime parere contrario agli emendamenti.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 43.1 (identico al 43.2), 43.5, 43.6, 43.7 e 43.8 ed è approvato l'articolo 43.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Trasforma l'emendamento 43.0.1 nell'ordine del giorno G43.100. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Essendo stato preventivamente accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G43.100 non è posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 43.0.5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 44 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti. Ricorda che gli emendamenti 44.6, 44.0.10a (testo2), 44.0.70, 44.0.9 e 44.0.13 sono stati ritirati.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. L'emendamento 44.1, interamente soppressivo dell'articolo, tende ad eliminare l'abbassamento dei limiti per la deroga alla normativa europea in materia di gare pubbliche, che erano stati introdotti con la legge finanziaria dello scorso anno; in tal modo, si consentirebbe un pericoloso ampliamento dei subappalti, con sostanziale aggiramento della suddetta normativa europea.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

EUFEMI *(UDC)*. Per non compromettere l'equilibrio economico e finanziario delle 40.000 imprese iscritte a registro, l'emendamento 44.1100 introduce limiti all'ampliamento del numero delle camere di commercio a seguito dell'istituzione di nuove province.

BETTAMIO *(FI)*. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 44.6 ed a confluire in quello del senatore Eufemi, sostanzialmente identico.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. L'emendamento 44.0.110, che rappresenta la diretta conseguenza della mozione votata all'unanimità del Senato sulla prevenzione, cura e la diagnosi dei tumori al seno, prevede il rimborso degli oneri per la ricostruzione mammaria.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento 44.0.110, che oltretutto consente un risparmio degli oneri sanitari per l'associazione di due interventi solitamente distinti dalle aziende ospedaliere.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e l'ordine del giorno G44.1 si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore*. È contrario agli emendamenti e all'ordine del giorno G44.1. Invita a trasformare l'emendamento 44.0.110 in un ordine del giorno.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Ritira l'emendamento 44.0.110 e presenta l'ordine del giorno G44.100. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario all'ordine del giorno G44.1 e agli emendamenti, invitando tuttavia i presentatori del 44.1100 a trasporre il suo contenuto in un provvedimento *ad hoc*, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale. Accoglie infine l'ordine del giorno G44.100.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Sottoscrive con le altre senatrici del Gruppo l'ordine del giorno G44.100.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Aggiunge la firma delle senatrici della Margherita a tale ordine del giorno.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. A nome delle senatrici del suo Gruppo, sottoscrive l'ordine del giorno G44.100.

IOANNUCCI *(FI)*. Comunica di aver sottoscritto l'ordine del giorno e che lo stesso intendono fare le altre senatrici del Gruppo.

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. A nome dei senatori del suo Gruppo, sottoscrive l'ordine del giorno.

COZZOLINO *(AN)*. A nome di tutto il Gruppo, aggiunge la firma all'ordine del giorno G44.100.

DONATI *(Verdi-U)*. Ritira l'ordine del giorno G44.1.

Il Senato respinge l'emendamento 44.1, identico al 44.2.

BETTAMIO *(FI)*. Poiché il sottosegretario Vegas ha espresso critiche sull'ultima parte dell'emendamento 44.1100, chiede il parere del Governo sull'ipotesi di un'eventuale convergenza sulla formulazione del 44.6.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere contrario sul 44.1100 non riguarda solo la sua parte finale, trattandosi di una norma ordinamentale, come del resto quella contenuta nel 44.5 e nel 44.6, che a suo avviso dovrebbe essere affrontata in un provvedimento diverso dal disegno di legge finanziaria.

EUFEMI *(UDC)*. Seppur non convinto dalle argomentazioni del sottosegretario Vegas, ritira l'emendamento 44.1100 e lo trasforma nell'ordine del giorno G44.200 *(v. Allegato A).*

BETTAMIO *(FI)*. Ritira l'emendamento 44.6 e sottoscrive l'ordine del giorno G44.200.

MAGNALBÒ *(AN)*. Dissente anche dall'ordine del giorno in quanto tratta una materia avulsa dalla finanziaria.

FERRARA*, relatore*. L'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

EUFEMI *(UDC)*. Non insiste per la votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 44.5 e approva gli articoli 44 e 45.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 45, ricordando che gli emendamenti 45.0.21, 45.0.11 e 45.0.850 sono stati ritirati.

FERRARA*, relatore*. Propone l'accantonamento degli emendamenti 45.0.550, 45.0.500, 4045.0.800 e 45.0.810, di identico contenuto, che riguardano la questione dei lavoratori esposti all'amianto.

IOVENE *(DS-U)*. L'emendamento 45.0.19 prevede interventi a difesa delle coste calabresi minacciate dalla erosione; il 45.0.26 reca incentivi alle ONLUS e agli enti non commerciali operanti nei settori di rilevanza sociale, mentre il 45.0.18 dispone una dotazione aggiuntiva per gli interventi nel Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BASSO *(DS-U)*. L'emendamento 45.0.16 prevede una serie di interventi infrastrutturali al fine di mantenere i collegamenti con l'Europa e garantire la sostenibilità ambientale dei trasporti. In particolare si propone il completamento delle autostrade viaggianti per il passaggio degli autotreni dalla strada alla rotaia, indispensabile per superare la paralisi che sta ormai attanagliando la rete dei trasporti del Nord-Est. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti aggiuntivi si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti dei quali non ha proposto l'accantonamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione del 45.0.550 di cui chiede l'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 45.0.550, 45.0.500, 45.0.800 e 45.0.810.

BEVILACQUA *(AN)*. Sottoscrive gli emendamenti 45.0.19 e 45.0.18.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 45.0.40 a 45.0.17.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 45.0.24, che prevede la rivalutazione degli indennizzi degli esuli della ex Jugoslavia, previsti dalla legge approvata dal centrosinistra, materia sulla quale la maggioranza, nonostante gli impegni di alcune sue componenti, non ha ancora realizzato alcunché. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIARETTA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 45.0.24. È inoltre respinto l'emendamento 45.0.27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che l'emendamento 45-*bis*.901 è inammissibile per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

FERRARA*, relatore.* È contrario all'emendamento 45-*bis*.900 e favorevole al 45-*bis*. 1000 (testo 2 corretto). *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto favorevole alla soppressione dell'articolo che prevede il finanziamento di 50 milioni di euro a favore di un'università privata per la realizzazione di un policlinico, una disposizione offensiva nei confronti delle altre università italiane che vedono ridotti i fondi a propria disposizione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 45-bis.900. È quindi approvato l'emendamento 45-bis.1000 (testo 2 corretto).

TESSITORE *(DS-U)*. Annuncia il voto contrario sull'articolo 45-*bis*, che stravolge il criterio della sistematicità dell'intervento pubblico per il sistema universitario. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Il Senato approva l'articolo 45-bis nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'articolo 46 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del regolamento. Passa all'esame dell'articolo 47 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda che l'emendamento 47.0.10 è stato ritirato.

FERRARA*, relatore.* Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con la contrarietà del relatore, ricordando che gli stanziamenti complessivi che la finanziaria destina al Mezzogiorno e alle aree depresse sono notevolmente superiori rispetto all'anno scorso e che la possibilità di impegnare, già dal 2004, le risorse previste per gli anni successivi consente di attivare risorse sufficienti al rilancio delle aree sottoutilizzate del Paese. *(Applausi dal Gruppo FI).*

MARINO *(Misto-Com)*. Sottoscrive l'emendamento 47.1 e contesta le dichiarazioni del sottosegretario Vegas, rilevando che il Governo non ha mantenuto l'impegno a presentare una tabella riepilogativa degli stanziamenti a favore del Mezzogiorno, dalla quale sarebbe risultato evidente che la massa spendibile del Fondo per le aree sottoutilizzate viene ridotta e rimodulata rinviandola agli anni successivi, come del resto attestato dalla Corte dei conti. Inoltre, l'esclusione del Sud dalle opere infrastrutturali, i pesanti tagli agli enti locali, l'abolizione dei crediti di imposta e delle altre misure adottate dai Governi del centrosinistra, che avevano consentito una più intensa crescita del Mezzogiorno, determineranno l'ulteriore accentuazione del divario tra le aree sottoutilizzate e il resto del Paese. *(Applausi del senatore Muzio).*

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 47.1 a 47.5 e approva l'articolo 47. Sono inoltre respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 47.0.1, 47.0.20 e 47.0.3.

VILLONE *(DS-U)*. Sottoscrive l'emendamento 47.0.4, di cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, che propone una politica attiva per il Mezzogiorno, in grado di attivare un ciclo virtuoso ed invertire la flessione dei principali indicatori dell'economia meridionale: occupazione, investimenti e consumi. *(Applausi dal Gruppo DS-U e Mar-DL-U).*

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 47.0.4. Viene respinto anche il 47.0.6.

CADDEO *(DS-U)*. A fronte dell'insufficiente attenzione dedicata dal Governo al Mezzogiorno, che contraddice peraltro gli impegni assunti nel DPEF, gli emendamenti dei Democratici di sinistra indicano una serie di strumenti per il rilancio economico del Sud ritenendolo un elemento deci-

sivo per lo sviluppo complessivo del Paese. Si propongono pertanto incentivi quali il credito di imposta per favorire i nuovi investimenti nonché per le nuove assunzioni e per la nascita di banche cooperative, strumento fondamentale di sostegno alle piccole e medie imprese. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Applausi ironici dal Gruppo UDC e del senatore Guzzanti).*

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 47.0.8, volto a sostenere gli investimenti nell'innovazione tecnologica, fa parte di un pacchetto di proposte emendative a sostegno del Mezzogiorno, stante l'insufficienza di risorse destinate dal Governo e il progressivo smantellamento degli strumenti predisposti nella scorsa legislatura, che avevano innescato dinamiche positive in termini di aumento complessivo della crescita. Il Governo si è limitato a introdurre meri appesantimenti burocratici, che occorre pertanto rimuovere, rilanciando per esempio la contrattazione programmata, inopinatamente bloccata dal ministro Marzano. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).*

VIZZINI *(FI)*. Le critiche dell'opposizione alla politica del Governo sul Mezzogiorno appaiono del tutto strumentali in quanto non si registra nella manovra alcuna riduzione degli stanziamenti, bensì una diversa modulazione. Peraltro, riconoscimenti circa l'efficacia delle scelte adottate per il Sud sono venuti anche da alcuni Governatori regionali di centrosinistra e giudizi positivi sono stati espressi dall'OCSE e dal Fondo monetario. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Vivace scambio di commenti con il senatore Garraffa).*

Con votazione e controprova, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), è respinto l'emendamento 47.0.8. Sono altresì respinti gli emendamenti 47.0.7 e 47.0.80.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Poiché il meccanismo di copertura finanziaria ordinariamente prevede che nuovi stanziamenti nel bilancio pluriennale vengano coperti con nuove entrate, il rifinanziamento di 2.7 milioni di euro a favore del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2007 appare privo di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in considerazione altresì del fatto che la possibilità di slittamento degli stanziamenti – e della relativa copertura – agli anni successivi deve essere limitata al periodo di vigenza del bilancio triennale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La rispondenza della disposizione di cui all'articolo 47 alla norma costituzionale in materia di copertura è assicurata da una particolare clausola di salvaguardia prevista dalla legge di contabilità n. 468 del 1978, che ha dato attuazione al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, ed stata altresì rafforzata dal cosiddetto decreto taglia-spese, che prevede una sorta

di clausola risolutiva qualora la legge di spesa dovesse eccedere le compatibilità di bilancio. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato respinge l'emendamento 47.0.9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 e degli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 48.370, 48.380, 48.220 (testo corretto), 48.33, 48.0.14, 48.0.5, 48.0.90 e 48.0.13 sono stati ritirati.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Gli emendamenti 48.16 e 48.17 sono volti a introdurre alcune opportune specificazioni riguardo al cosiddetto meccanismo del *price cap*, di cui al comma 7, in modo da garantire che, in caso di profitti molto superiori a quelli stabiliti nelle convenzioni tra le concessionarie autostradali e il Governo, tali eccedenze possano essere recuperate attraverso un decremento delle tariffe. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MUZIO *(Verdi-U)*. Illustra l'emendamento 48.130 che, analogamente ad altri presentati da senatori della maggioranza, propone di trasferire le risorse continuative all'Agenzia interregionale per il fiume Po in modo che possa dotarsi dei mezzi e degli strumenti per intervenire adeguatamente sui problemi infrastrutturali che insistono su quel bacino, nella consapevolezza della rilevanza che rivestono le opere preventive rispetto al verificarsi di calamità naturali.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Al fine di precisare la disciplina per il trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato Spa, l'emendamento 48.24 propone di ripristinare una procedura che offre maggiori garanzie di tutela dal rischio di svendita del patrimonio artistico-culturale italiano. L'ordine del giorno G48.1 chiede invece la predisposizione di un piano pluriennale per l'edilizia scolastica mirato al problema della sicurezza e dell'idoneità dei locali degli edifici scolastici. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

DATO *(Mar-DL-U)*. Illustrando l'ordine del giorno G48.2, lamenta l'insensibilità del Governo nei riguardi delle esigenze del Molise che, a seguito dei recenti eventi sismici, nonostante le promesse, non ha ricevuto altro che gli interventi di prima emergenza, cosicché il suo territorio si sta desertificando e le strutture ed i monumenti vengono abbandonati. Il Mezzogiorno è ulteriormente penalizzato dalle politiche del Governo, il suo tessuto produttivo è distrutto, gli investimenti non esistono. Si deve constatare un totale disinteresse dell'attuale Governo di «centrodestra-Nord». *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Applausi ironici e commenti dai Gruppi FI e AN).*

D'IPPOLITO *(FI)*. Ritira l'emendamento 48.0.90 e lo trasforma nell'ordine del giorno G48.100. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

FERRARA*, relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 48, ad eccezione degli ordini del giorno G48.100 e G48.4, cui è favorevole. Suggerisce poi di apportare all'ordine del giorno G48.1 una modifica che lo renderebbe accoglibile come raccomandazione.

PAGANO *(DS-U)*. Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G48.1. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore, accogliendo gli ordini del giorno G48.100, G48.4 e, come raccomandazione, G48.1 (testo 2). Alla senatrice Dato ribadisce l'interesse del Governo per problematiche rappresentate con la proposta di interventi effettivamente realizzabili.

Il Senato con distinte votazioni respinge gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 (identico al 48.4), 48.500 (identico al 48.501), 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.130 prima parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 48.110 (testo 2) e 48.120), 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.190 (testo corretto) (identico al 48.200, anch'esso nel testo corretto), 48.23, 48.24 e 48.38.

PRESIDENTE. Avendo il Governo accolto gli ordini del giorno G48.100, G48.1 (testo 2), come raccomandazione, e G48.4, sottoscritto anche dal senatore Cavallaro, gli stessi non vengono posti in votazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G48.2, G48.3 e G48.5. È poi approvato l'articolo 48. Viene successivamente respinto l'emendamento 48.0.17.

DATO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 48.0.6 non rappresenta certo un intervento fuori misura, essendo il frutto di un lungo lavoro congiunto tra enti locali, partenariato e forze sociali; esso peraltro è coerente con gli impegni già assunti dal Parlamento, soprattutto in relazione alla scarsa sicurezza delle scuole in Molise.

Il Senato respinge l'emendamento 48.0.6, nonché la prima parte del 48.0.204, con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 48.0.205.

MORANDO *(DS-U)*. Dichiarando il voto favorevole sul 48.0.7, evidenzia come la copertura garantita dal Governo dei 2.7 milioni di euro per il Mezzogiorno nel 2007 (con l'eventuale ricorso all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1998) è formalmente inesatta. La norma

infatti è scoperta ed i fondi non saranno in realtà mai disponibili. *(Applausi dai Gruppi DS-U, MarDL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Contesta l'interpretazione delle sue dichiarazioni, che evidenziavano l'esistenza di un meccanismo di salvaguardia ulteriore rispetto alla copertura.

Il Senato respinge separatamente gli emendamenti 48.0.7 e 48.0.8.

GRILLOTTI *(AN)*. Ritira l'emendamento 48.0.16.

FERRARA*, relatore*. Stante la complessità dell'articolo 49, e dato l'orario raggiunto, propone un rinvio del seguito dei lavori alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge finanziaria alla seduta pomeridiana. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori**:** Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Mantica, Marano, Meduri, Palombo, Pellegrino, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, Forcieri e Forlani, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Budin, Crema e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Donati e Grillo, per attività dell'8ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,33).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2512) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2512.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo ritiene opportuno approvare l'articolo 39 senza modifiche. Quindi, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 39.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.1, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.2, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.0.3.

BARATELLA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARATELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame prevede incentivi per gli incrementi occupazionali ed agevolazioni in un settore particolarmente delicato e fra i più sensibili alle contingenze internazionali come quello del turismo.

In questo campo il Governo brilla per assenza di idee, di progetti ma anche di decisioni, peraltro da troppo tempo attese da questo mondo. Le associazioni e le confederazioni degli imprenditori turistici ci hanno denunciato cali pesantissimi di quote di presenza di turisti stranieri con fatturati in calo per milioni di euro, in particolare per quest'anno, oltre che a seguito del famigerato 11 settembre 2001.

Non l'opposizione ma le imprese a gran voce hanno inutilmente chiesto sostegno in un momento così delicato; lo chiedono i sindacati ed i lavoratori, preoccupati dalla sicura perdita di migliaia di posti di lavoro proprio tra i giovani occupati che per primi pagheranno il prezzo di questa situazione.

A fronte del nulla o di tagli ulteriori anche ai fondi per l'ENIT, unico punto di riferimento e di impegno diretto dello Stato nel settore del turismo, o di più pesanti vessazioni per gli operatori balneari in concessione demaniale (campeggi, balneazione e quant'altro) con l'aumento del 300 per cento della tassa per la concessione, per i quali è stata registrata (da loro, oltre che da noi) una situazione di grande imbarazzo e di grande crisi, vi abbiamo dato un gancio, un salvagente, proponendo politiche attive per il comparto; proposte concrete e possibili per rispondere alla domanda su cosa può fare lo Stato dopo il passaggio delle competenze alle Regioni.

Cosa proponiamo? Azioni concrete con l'auspicio, tra l'altro, che il Governo dica una volta per tutte cosa intende mantenere a livello centrale e con quali mezzi; ma è discussione di dettaglio, prossima a venire e sulla quale vi attendiamo, come sempre facciamo, con proposte che per miopia respingerete bocciando questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.0.3, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.6, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.7, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 39.0.8 e 39.0.9 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedervi un attimo di attenzione.

L'articolo 40 rappresenta l'introduzione surrettizia di una nuova tassa sulla casa per tutti gli italiani e al tempo stesso una fuga dello Stato dal fondamentale impegno di intervento e di sostegno ai cittadini colpiti da calamità. Sappiamo tutti con quanta frequenza e per quanti diversi e purtroppo diffusi fattori di rischio il nostro Paese sia esposto a calamità naturali; non si può assolutamente pensare di affidare, per quanto riguarda il patrimonio dei cittadini, la gestione di questo rischio ad un meccanismo di mercato.

Le politiche di intervento sulle calamità naturali sono politiche essenzialmente pubbliche, fondamentalmente pubbliche, nelle quali il sistema assicurativo può intervenire ad integrazione, a sostegno, a correzione, ma non può certamente intervenire in termini fondamentali. Soprattutto, non può intervenire, com'è nelle previsioni di questo articolo, ad escludere ogni intervento dello Stato.

Oltre tutto, vi è un inganno nella rubrica dell'articolo: si parla infatti di protezione civile, ma la protezione civile non c'entra quasi nulla con un meccanismo, peraltro confuso, di assicurazione obbligatoria sulla casa e non c'entra quasi nulla con la serie di criteri successivamente previsti per lo sviluppo di questa assicurazione obbligatoria. Anzi, dal punto di vista della protezione civile, il meccanismo previsto dall'articolo 40 induce l'atteggiamento contrario rispetto alla prevenzione e alla difesa dalle calamità, in quanto si sostituirà molto presto ad una virtuosa competizione per estendere le previsioni di rischio in varie aree e città.

Accadrà esattamente il contrario: una corsa dei cittadini e di conseguenza degli amministratori locali ad escludere i loro territori dalle aree ad elevato indice di rischio proprio per quelle zone che sono invece ad alto rischio sismico, idrogeologico, vulcanico, un rischio fortissimo e diffuso nel nostro Paese.

Inoltre, è previsto un meccanismo formalmente scorretto rispetto alla legge n. 468 del 1978, perché in verità l'articolo 40 è una delega a tutto tondo. Non vi è nulla in questo articolo che si possa pensare di organizzare per regolamento ed è tiepidissima la norma che prescrive che al di sotto di un certo reddito vi sarà una tutela per i cittadini.

In verità, il rischio da perdite patrimoniali a causa di calamità, anziché affidato fondamentalmente alla responsabilità erariale e attraverso questa alla solidarietà dei cittadini, viene caricato sui singoli in ragione della situazione del loro territorio, per cui immagino che l'assicurazione di una casa a Catania, a Posillipo o nei quartieri popolari di Napoli costerà moltissimo mentre costerà assai meno in certe zone della pianura Padana, dove peraltro il rischio di alluvioni è altissimo. E immagino anche quale

confusione nascerà dal tentativo di applicare in modo così grezzo l'idea di una assicurazione integrativa per le calamità.

Di questo tema si è discusso in passato, ma ogni ragionevole intervento (del resto è così anche per quanto riguarda l'agricoltura) delle assicurazioni in materia di garanzia da rischio, di risarcimento rispetto al rischio calamità, presuppone la base di una legislazione che configuri i limiti e le caratteristiche dell'intervento dello Stato.

Noi siamo consapevoli che vi è stato un tempo in cui, senza averlo scritto, di fatto è stata sostenuta una linea di risarcimento a piè di lista di qualunque danno, che ha portato a gravi distorsioni, a corruzione e ad un atteggiamento del potere legislativo molto spesso clientelare e soggetto a pressioni locali.

È stato possibile, negli anni del Governo dell'Ulivo, configurare un modello per cui i danni venivano valutati, limitati e risarciti non nella misura del danno ma nella misura dell'equità e della necessità di ripristinare condizioni di sicurezza e di ridurre i rischi. Solo su questa base si può parlare di un meccanismo assicurativo integrativo. Quello che appare, invece, da questo articolo è il tentativo di spazzare via esplicitamente ogni responsabilità dello Stato.

In sostanza, si dice ai cittadini che se c'è un'alluvione o un terremoto si devono arrangiare e nel frattempo si devono pagare un'assicurazione obbligatoria. Eppure si è visto come in un settore quale quello delle auto, per il quale tutto sommato la cosa appare più ragionevole, quante e quali complicazioni ci siano. Come dice l'articolo tutti gli italiani, a partire da quelli che hanno l'assicurazione antincendio, pagheranno una nuova tassa sulla casa. Altro che meno tasse per tutti: più tasse e meno sicurezza per tutti!

Del resto, nella materia della protezione civile, negli ultimi mesi, a parte dichiarazioni roboanti, inconsistenti e incompetenti dell'incompetente Bertolaso, che – a quanto traspare dalle sue dichiarazioni – non sa neanche da dove vengono gli incendi boschivi, abbiamo avuto una piena espropriazione del Parlamento da qualunque intervento in materia di calamità naturali e l'affidamento alle ordinanze (che dovrebbero avere compiti in materia di protezione civile) di risarcimenti di spesa che poi, come si è dimostrato nelle ultime calamità, non sono stati effettivamente erogati.

In sostanza, oggi un cittadino italiano che sia colpito da calamità è molto, molto meno sicuro di ieri di ricevere un aiuto dallo Stato ed è certo, certissimo di avere, dal prossimo anno, una nuova tassa sulla casa. Per questo noi chiediamo di accantonare e stralciare tale articolo che, oltre tutto, è impropriamente inserito nella finanziaria, al quale non viene attribuito alcun significato dal punto di vista della contabilità dello Stato e che è solo un'improvvisazione incredibile che viene avanzata in un luogo improprio. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale e a due osservazioni sul merito dell'articolato, perché la nostra posizione al riguardo non è cambiata, l'ab-

biamo espressa in modo chiaro in queste settimane come avevamo già fatto anche nella passata legislatura, dal momento che da anni questo problema è all'attenzione del dibattito parlamentare.

La norma prevede l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per i danni causati agli immobili privati da calamità naturali. Naturalmente si tratta di danni ambientali causati da alluvioni, frane, terremoti, eruzioni, e così via.

Il problema di fondo che voglio ancora una volta segnalare, signor Presidente, è che è stata l'azione dell'uomo, con l'intervento pubblico, a modificare le condizioni che rendono più o meno grave un danno ambientale quando si verifica. Quindi, da questo punto di vista, è necessario ribadire che l'intervento per il risanamento, la tutela e la rimessa in sicurezza del territorio è comunque una questione che attiene alla responsabilità e all'iniziativa pubblica.

Con questa proposta, signor Presidente, si ribalta la situazione e si sposta la responsabilità dal pubblico all'iniziativa del privato. Credo che questa sia un'operazione, anche sul piano ideologico, abbastanza pericolosa. Si prevede – noi la chiamiamo in questo modo – una nuova tassa sulla casa che è decisa in modo unilaterale dal Governo. Siamo di fronte, sostanzialmente, ad una delega in bianco al Governo che decide in modo unilaterale attraverso una trattativa privata con le assicurazioni. Questo è ciò che si verificherà.

Nel merito dell'articolato, questa norma non può funzionare se non vengono stabilite in modo chiaro – e nel testo al nostro esame non sono chiare – le modalità per la suddivisione dei risarcimenti o dei costi degli interventi tra compagnie assicurative e Stato.

Bisogna stabilire un tetto di reddito sotto il quale comunque il cittadino non è obbligato a stipulare l'assicurazione obbligatoria e occorre anche stabilire un tetto massimo oltre il quale deve comunque intervenire lo Stato, il settore pubblico. Presidente, nel testo al nostro esame questi aspetti non sono assolutamente chiari e tali questioni non vengono affrontate; si delega invece il Governo a fare una trattativa privata con le assicurazioni su questioni che attengono alla responsabilità dell'iniziativa pubblica.

Credo sia poi da segnalare quanto previsto alla lettera *d)* della delega, perché è un aspetto molto pericoloso. Il ristoro del danno dovuto dall'assicurazione praticamente si applica solo quando c'è da parte del Governo una dichiarazione di stato di calamità naturale. Consegue che una questione che riguarda il rapporto privato tra l'assicurazione e il cittadino può essere positivamente o negativamente risolta solo se da parte del pubblico e del Governo c'è una dichiarazione di stato di calamità naturale. Questo meccanismo non funziona, si stravolge praticamente lo Stato di diritto così come l'abbiamo conosciuto nel nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, ribadisco la questione determinante: occorre comunque stabilire il principio che il ripristino ambientale e la messa in sicurezza del territorio devono rimanere a carico dello Stato e dell'iniziativa pubblica.

MUZIO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, i Comunisti Italiani hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 40, così come hanno fatto altri Gruppi.

Sostanzialmente, lo hanno già detto alcuni colleghi, siamo di fronte, checché ne dicano la maggioranza e il Governo, all'introduzione di una nuova tassa obbligatoria sulla casa, che produrrà sostanzialmente, date il numero e la platea degli interessati, un incremento degli affitti. Si tratta – ripeto – di una nuova tassa che porrà a carico dei soggetti privati interessati dalla calamità il problema dell'alluvione; in questo Paese quindi il problema delle calamità naturali e del dissesto idrogeologico, territoriale e ambientale, anziché essere di competenza dello Stato, delle collettività, degli enti locali, delle Province e delle Regioni, rimarrà un problema tra l'agente delle assicurazioni e il cittadino danneggiato da tali situazioni. Tutti dobbiamo aver presente questo fatto.

Su questo argomento nella discussione della finanziaria, ora in Aula e prima in Commissione, è stata presentata una serie di emendamenti volti a scoraggiare l'approvazione di tale articolo 40. Dico questo perché con il sistema dell'assicurazione si dimentica il ruolo dello Stato, un ruolo solidale, volto a mantenere il rispetto della dignità delle persone. Si privatizza sostanzialmente la tutela in caso di calamità naturale, che diventa questione di pertinenza dei singoli, una questione assicurativa e non più un problema per lo Stato, che dovrebbe garantire la vita e la sicurezza dei cittadini.

Questo allontanamento dello Stato è testimoniato anche dalla presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 48, che sostanzialmente evidenziano la situazione in cui si trovano alcune strutture. Mi riferisco al Magistrato per il Po, che non esiste più essendo stata costituita in sua vece l'AIPO, l'Agenzia interregionale del fiume Po, che non ha fondi e non ha dipendenti: la pianta organica era di 600 addetti ed è attualmente di 250.

Mi chiedo come sarà possibile pensare a stabilire fondi in grado di consentire a questa Agenzia e alle Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, e così via) di unire le proprie forze per occuparsi della tutela dei cittadini dall'alto, cioè dalla montagna, fino alla foce di un fiume. In questa parte d'Italia molti cittadini hanno vissuto l'alluvione del 1994 e poi ancora quella del 2000; sono, pertanto, due volte alluvionati. Ad essi devono ancora essere date risposte in termini di beni immobili e di beni registrati, ma in questo modo verranno completamente abbandonati.

Da una parte, quindi, il Governo propone l'obbligo di un regime assicurativo, dall'altra si allontana dal carattere solidale della Protezione civile e dal ruolo proprio che lo Stato deve avere nei casi di emergenza.

Il Ministero dei lavori pubblici non esiste più; è stato sostituito dalle Agenzie regionali che non dispongono di risorse, di uomini, di mezzi. Questa è la classica risposta alle calamità; tutto viene, infatti, trasferito ad altri soggetti.

Sotto questo profilo, la soppressione dell'articolo 40, o meglio il suo stralcio per far confluire i suoi contenuti in un apposito disegno di legge che si occupi unicamente della materia della Protezione civile e delle calamità naturali sarebbe un comportamento logico da parte di un'Assemblea e di una Commissione parlamentari, mentre non lo è un disegno di legge finanziaria dove si rende obbligatoria una nuova tassa sugli immobili che non risponde alla necessità di individuare soluzioni a problemi ben più complessi, ben più generali, che occupano e hanno occupato il sottosegretario Vegas da tre anni a questa parte.

Si può discutere sulle ordinanze di Protezione civile, sul funzionamento dei mutui, sulle attività produttive, sulle tasse imposte ai cittadini e alle imprese, come l'IRPEF e l'IRAP, sui contributi agli istituti di previdenza, tutti atti che possono essere rimandati nel tempo in caso di calamità naturale. In questo modo, invece, con un colpo di spugna si intende rimandare la soluzione del problema e rimetterla alle compagnie assicurative.

Ritengo che a fronte dell'imposizione di una tassa introdotta con un emendamento al disegno di legge finanziaria, sia necessario, in omaggio all'articolo 72 della Costituzione – come già rilevato in altri interventi –, rinviare la discussione in materia, stralciare l'articolo 40 dal provvedimento perché in futuro le Commissioni competenti e l'Assemblea del Senato possano discutere seriamente sulla prevenzione delle calamità naturali. Solo in questo modo potremo fornire una risposta che manca da decenni. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC e DS-U).*

PEDRAZZINI *(LP)*. Signor Presidente, l'emendamento 40.15 affronta un problema delicato. Con l'articolo 40 si intende infatti imporre un'assicurazione obbligatoria contro gli incendi. Già considerare gli incendi come calamità naturali non è propriamente corretto; estendere poi a tutto il territorio un'assicurazione contro tali eventi è oltremodo ingiusto. L'emendamento 40.15, pertanto, intende ristabilire parametri di giustizia in materia.

Ritengo opportuno prevedere un regime assicurativo in quelle zone in cui realmente esiste un rischio di calamità naturali; ritengo però scorretto imporre tale regime in caso di situazioni inesistenti.

L'emendamento 40.15 dovrebbe, quindi, essere inserito nella delega prevista nell'articolo in modo tale che il regolamento attuativo prenda in considerazione la questione da noi sollevata; altrimenti, come già hanno sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto, l'obbligo previsto dall'articolo 40 si trasformerebbe in un'ulteriore tassa sulla casa che insieme a quelle sulla benzina sono le uniche che riescono a salvare questo Paese.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente gli emendamenti presentati unitamente ad altri colleghi del Gruppo, in particolare la senatrice Dato ed il presidente Giaretta, che riguardano tutti i delicati temi del cosiddetto rischio da calamità naturali e della tutela del patrimonio immobiliare.

Tali temi sono affrontati in maniera – mi si consenta il termine – quanto meno approssimativa. Infatti, come già rilevato dai colleghi, attraverso un'iniziativa non ben precisata ed i cui contorni ancora sfuggono, si propone un meccanismo di assicurazione, o meglio di co-riassicurazione, i cui profili ed il cui rapporto con l'impegno dello Stato non sono ben chiariti nella disposizione normativa. Detto meccanismo, secondo i proponenti della norma, dovrebbe essere la misura a regime per risolvere i problemi di tutela del patrimonio immobiliare nel caso di calamità naturale.

Ovviamente, vi è la più assoluta contrarietà verso l'introduzione di tale forma di tutela. Occorrerebbe piuttosto cogliere l'occasione del ricorrente verificarsi di calamità naturali, che purtroppo esistono ed esisteranno sempre, per porre mano ad un disegno di legge organico che consenta di chiarire modalità di intervento, parametri di comportamento ed anche modalità di assunzione dei rischi dal parte dello Stato in relazione agli eventi e alle calamità naturali.

Peraltro, il nostro è purtroppo anche un territorio a rischio sismico e di questo aspetto in particolare ci siamo occupati, mentre nel testo in esame – ripeto – non vi è nulla di tutto ciò; anzi, vi è un meccanismo per adesso oscuro.

Gli emendamenti non solo esprimono una contrarietà di principio, ma fanno rilevare come occorrano norme specifiche che individuino una particolare attenzione ordinamentale verso le zone già esposte ad un particolare rischio di calamità naturali; non parlo solo delle zone sismiche: si pensi alle zone antistanti ai fiumi a rischio di esondazioni, o alle zone costiere, nelle quali si possono verificare erosioni sistematiche delle coste. In tutti questi casi è evidente che il meccanismo assicurativo, se non fosse vigilato e controllato e non avesse parametri di verifica, produrrebbe risultati devastanti. Sarebbe infatti molto costoso assicurare le residenze (case, immobili, opifici) presenti nelle aree a rischio, mentre potrebbe essere più a buon mercato assicurare fabbricati ubicati in altre aree.

Oltretutto, se si tratta di una tassazione, essa va contro ogni principio di equità e proporzionalità delle imposte; se si tratta invece di un'assicurazione obbligatoria, i pochi punti del nostro ordinamento che ammettono un'assicurazione obbligatoria prevedono comunque una distribuzione del rischio non in maniera generica e non meglio precisata, ma tenendo conto di parametri che solo la legge può direttamente indicare.

Non è pensabile che i parametri di equalizzazione della distribuzione dei rischi vengano affidati ad un meccanismo – lo ripeto – non vigilato direttamente dalla norma di legge.

In conseguenza di ciò, non solo raccomandiamo l'approvazione degli emendamenti, ma aderiremmo ancor più volentieri ad un ritiro della norma in quanto improvvida e comunque non adeguata alla soluzione del problema. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U.).*

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 40.24 e 40.26, i quali intervengono nel merito dell'articolo cercando di at-

tenuare alcuni elementi di iniquità che, se l'articolo venisse approvato così com'è, verrebbero introdotti.

Come è stato sottolineato in altri interventi, si determinerebbero disparità a livello territoriale perché in zone soggette ad alto rischio ci si troverebbe a dover pagare premi altissimi, mentre in zone a basso rischio ci sarebbe la possibilità di pagare premi molto più bassi. L'emendamento 40.24 tenta di evitare disparità di trattamento sul territorio nazionale.

L'emendamento 40.26 tenta di introdurre un elemento di equità sociale graduando il valore del premio in base all'entità del valore dell'immobile.

Questi due emendamenti propongono interventi correttivi, senza modificare la nostra valutazione complessiva dell'articolo; la necessità principale è quella di sopprimerlo, fondamentalmente per due motivi: in primo luogo, una materia così complessa, che tocca da vicino la sicurezza primaria di molti cittadini, non può essere affrontata, impropriamente e in modo improvvisato, all'interno della legge finanziaria; in secondo luogo, questo articolo fa registrare, nel merito, gravi inadempienze nei confronti dei cittadini. Questo aspetto è stato già chiarito dal collega Giovanelli; in sostanza il compito di tutela rispetto all'evento catastrofale che colpisca i patrimoni e i beni più fondamentali dei cittadini è consegnato al rapporto privato con le compagnie assicurative.

Vi è poi un altro aspetto, se volete marginale, riguardante il ruolo delle assicurazioni nel nostro Paese che presenta almeno due lati negativi: l'immagine nei confronti dei cittadini che si sentono, più che utenti, vessati dalle assicurazioni, con particolare riferimento alla RC-auto; l'insufficienza, nell'ambito della società e dell'economia, rispetto agli altri Paesi europei.

Con questo articolo, va persa l'occasione per colmare una lacuna, coinvolgendo le assicurazioni in un compito integrativo rispetto al compito statale di organizzazione del sostegno e della solidarietà nei confronti dei cittadini. Il rischio catastrofale appare ancora una volta un affare consegnato nelle mani delle compagnie di assicurazione e il cittadino ha l'impressione di essere sottoposto ad una tassa ulteriore, iniqua, che non risolve i problemi.

Il senso di responsabilità richiederebbe lo stralcio dell'articolo il cui contenuto dovrebbe essere esaminato con un disegno di legge *ad hoc*, nell'ambito del quale svolgere tutte le riflessioni che meritano la qualità e la gravità dei problemi. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Sodano Tommaso).*

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 40.0.8 per studiare meglio il problema.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, le osservazioni dei colleghi – non ultime, quelle dei senatori Cavallaro e Maconi – si appuntano in principal modo sulla lettera *a)*. Se infatti l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa è un fatto largamente condiviso e condivisibile, diversamente è per l'obbligatorietà che discende ai proprietari di immobili in zone sismiche di provvedere all'assicurazione, anche, come scritto nel dispositivo, in modo graduale.

Non solo capisco e comprendo tale posizione, ma probabilmente la discussione in Commissione non ha dato la possibilità di sviscerare completamente il problema. Ricordo, senza alcuna polemica, a me stesso e ai colleghi che in misura minore si sono occupati della questione, che la proposta era già stata presentata da altri Governi, in principal modo nel 1997 dal Governo Prodi.

L'auspicio che faccio, vista la ristrettezza dei tempi dedicati in Commissione e che si possono dedicare in Aula al problema, è che esso possa essere affrontato alla Camera, ricevuta quella che è non soltanto una proposta dell'opposizione ma anche su questo punto del relatore; e credo che in tal senso interverrà poi il Governo. Mentre – ripeto – è largamente condivisa e condivisibile l'obbligatorietà dell'estensione alle assicurazioni della copertura, diversamente dovrebbe essere rispetto all'obbligatorietà degli assicurati che andrebbe trasformata in facoltà.

Quindi, signor Presidente, concordo con la richiesta di accantonamento dell'emendamento 40.0.8 ed esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, questo è un articolo contestato e per certi aspetti contestabile della finanziaria, ma che mira a risolvere un problema che si trascina ormai da anni.

È noto a tutti che tale problema era stato affrontato in una finanziaria di quattro o cinque anni fa e anche lì ci si era posti il tema, che si può anche eludere ma prima o poi torna, del costo per gli interventi di ripristino successivi ad eventi calamitosi.

Noi partiamo da un presupposto, quello di un costo ripetuto e forse, date le variazioni climatiche, le condizioni del Paese, eccetera, anche prevedibile con una certa statisticità, almeno se si guarda ai grandi numeri, che negli anni passati ha comportato oneri variabili nell'ordine di 7.000 miliardi di lire l'anno e che in qualche modo bisogna cercare di alleviare per quanto concerne le finanze pubbliche.

In quest'ottica ci si è posto il problema se sia giusto continuare a mantenere questa spesa a carico dello Stato, oppure – come esiste in altri Paesi – farla gravare sui proprietari dei beni immobiliari. È ovvio che,

partendo da un sistema nel quale tutta la spesa complessiva è a carico dello Stato, è difficile passare ad un sistema di tipo statunitense, bisogna trovare una qualche strada di compensazione, una via intermedia.

Ciò che cerca di fare l'articolo in esame è, se non altro, risolvere un problema di equità sociale. Finora il danno ad immobili, edifici, abitazioni e quant'altro veniva pagato dallo Stato con imposte prelevate dalla fiscalità generale, ossia anche da coloro che purtroppo non posseggono immobili o beni al sole, risolvendo il problema redistributivo nel senso di togliere al povero per dare al ricco, che non sembra una corretta soluzione sotto il profilo generale e, se vogliamo, anche sotto un aspetto etico. Il prevedere, invece, un meccanismo assicurativo consente, se non altro, di risolvere la questione etica redistributiva.

Certo, se volessimo affrontare in termini propri il problema sotto questo aspetto è ovvio che si condividono molte delle affermazioni fatte nel corso del dibattito; la soluzione corretta sarebbe lasciare la libertà di assicurarsi, salvo restando il rischio a carico di ciascun non assicurato di far fronte con le proprie risorse all'eventuale distruzione o danneggiamento del proprio bene. Questa è la strada liberale per affrontare la questione.

Tra tale strada – che a mio avviso sarebbe quella preferibile – e quella intermedia (che prevede il passaggio da un meccanismo redristributivo che tiene a base la tassazione ad un altro assicurativo, che si basa sulla proprietà del bene, ed il passaggio da un meccanismo obbligatorio pubblico a un meccanismo facoltativo) abbiamo scelto un percorso che passa attraverso l'assicurazione (quindi con riferimento alla proprietà del bene), ma anche attraverso un meccanismo di obbligatorietà per consentire un passaggio morbido alla nuova fase.

Rispetto a questo meccanismo, è chiaro che se prevedessimo una obbligatorietà differenziata o una facoltatività secondo la percentuale di rischio delle varie zone daremmo vita ad un meccanismo di composizione dei premi che renderebbe fuori mercato o troppo oneroso questo tipo di assicurazione. Quindi, è opportuno mantenere il testo così com'è, salvo verificare in futuro se si potrà affrontare la questione in termini di maggiore libertà e, correlativamente, di maggior rischio da parte dei singoli proprietari immobiliari.

Per questi motivi, il parere è contrario sugli emendamenti presentati. Sono invece d'accordo sulla proposta di accantonamento dell'emendamento 40.0.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.2, identico agli emendamento 40.900, 40.1, 40.3 e 40.4.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'estensione dell'obbligo delle assicurazioni agli immobili in caso di calamità naturali è la rappresentazione della filosofia che ispira il Governo e questa maggioranza in tutte le scelte che riguardano il nostro Paese.

L'abdicazione del sistema pubblico nei confronti del privato, dalla sanità alla scuola, dai servizi pubblici locali alle politiche sociali: qui si arriva addirittura a rinunciare a qualsiasi azione dello Stato nelle politiche di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio.

Il nostro Paese crolla ad ogni temporale, come è successo a Sarno, a Quindici, a Soverato e in Liguria, per l'incuria e per le continue aggressioni al territorio. Un territorio violentato dalle azioni speculative e dalla logica del profitto. Ebbene, uno Stato moderno e solidale dovrebbe porsi l'obbiettivo di investire nella prevenzione e nella elaborazione di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territori che nel Mezzogiorno potrebbe essere l'occasione per un intervento pubblico teso a garantire una ripresa qualificata dell'occupazione.

Voi, invece, scegliete una tassa sulla casa – perché di questo si tratta – per cui trasferite le responsabilità dello Stato ai privati. Fate un altro regalo alle compagnie di assicurazione senza neanche prevedere un meccanismo di tutela per le fasce più deboli e meccanismi di salvaguardia per le aree a maggior rischio. Tale misura è immorale, iniqua e ingiusta per cui ne chiediamo la soppressione.

Chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 40.1 e dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 40.

Ho apprezzato le dichiarazioni del relatore, che in realtà ha riconosciuto un insufficiente approfondimento di questo tema che è delicatissimo perché si finisce col mettere le mani nelle tasche di tutte le famiglie italiane.

Ho apprezzato di meno le dichiarazioni del rappresentante del Governo che definirei – se mi è consentito – un po' alla Robin Hood, ma che, provenendo da questo Governo, fanno quanto meno sorridere! Anche il Governo ha però ammesso che sarebbe preferibile un modello di assicurazione volontaria. Comunque entrambe le affermazioni confermano che la norma così come prevista non va bene.

Desidero precisare, innanzitutto, che si tratta di una norma ininfluente ai fini della manovra economica. Considerato che sull'articolo 40 non è appostato nemmeno un euro, il Governo potrebbe serenamente eliminarlo dal contesto in cui è inserito senza alcun effetto di qualsivoglia genere

sulla manovra economica che si vuole portare a termine. Il suo mantenimento non può essere letto se non come una scelta politica e ideologica.

La scelta di imporre questa assicurazione obbligatoria desta nel Paese una sorta di allergia, dopo le vicende legate alla responsabilità civile per le automobili, in quanto crea e protegge con legge un mercato ingessato in cui è possibile ogni sorta di abuso da parte delle compagnie, tra l'altro con odori sgradevoli di conflitto di interesse.

Quindi, la norma non è comprensibile. Non voglio negare che si possa fare ricorso ad un modello assicurativo, come ha detto poc'anzi il collega Maconi, ma bisogna capire se spalmare il rischio in modo eguale su tutti (in tal caso rispondendo ad un principio di fiscalità generale, con l'aggravio di fare un regalo alle compagnie) oppure collocare il rischio in modo differenziato laddove è maggiore; in tal caso, è questione delicatissima, perché nel nostro Paese vi sono aree ad alto rischio, a prescindere dalla buona o cattiva volontà di chi governa.

In Campania vi sono l'area vesuviana e flegrea e quella del Sarno che tutti abbiamo avuto modo di conoscere. Nel consiglio regionale della Campania sta emergendo il problema, in relazione all'articolo 40, del costo delle polizze in queste zone. Viene da pensare che si potrebbero determinare situazioni di impossibilità ad assicurare situazioni assai gravi a causa di quanto previsto dalla norma, cioè dalla mancanza di un sostegno pubblico dello Stato. Cosa dire, per esempio, dei tanti centri storici fatiscenti e degradati, in condizioni di rischio comunque maggiore rispetto alla media degli edifici?

Non sappiamo quanto costerà questa norma, a chi è diretta e con quali meccanismi si può assicurare l'equità e la ripartizione degli oneri. Con questa norma imponiamo a tutte le famiglie italiane un balzello non quantificato né quantificabile, la cui definizione è demandata a future determinazioni che sfuggiranno alla valutazione delle Assemblee parlamentari per essere assunte con una norma non legislativa; cosa peraltro forse anche dubbia sotto il profilo della costituzionalità. Tale norma pertanto dovrebbe essere meglio istruita.

Ricordo al Governo che la responsabilità civile auto è stata dibattuta per anni nel Paese prima che fosse istituita. Ora invece si intende approvare nottetempo, con una legge finanziaria, una norma che istituisce uno scippo a tutte le famiglie italiane. Meglio sarebbe – mi permetto di dire – rimandare questa norma in Commissione per un approfondimento che potrebbe dare risultati opportuni e positivi per tutti. Poiché il Governo non si dichiara disponibile questa ipotesi, il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento 40.1.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Il Gruppo della Margherita non ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 40, tuttavia voterà a favore degli emendamenti a tal fine presentati. Con questa scelta intendiamo segnalare che condividiamo con il Governo la proposta di prevedere, tra le varie forme di intervento, anche un meccanismo assicurativo, mentre non condividiamo affatto il meccanismo previsto dall'articolo 40 per l'attuazione di questo intervento.

Mi dispiace non sia presente il presidente Pera, ma devo rilevare che la vigilanza sui criteri di ammissibilità è stata piuttosto debole. In realtà, siamo in presenza di una delega mascherata – ne ha tutte le caratteristiche – non ammessa in legge finanziaria, con l'individuazione di criteri cui dovrebbe attenersi un successivo regolamento. Con questo strumento così debole, sia pure ai sensi della legge n. 400 del 1988, si introduce, come è già stato rilevato, una nuova tassa per i cittadini. È mai possibile che ciò avvenga con un regolamento e sulla base di criteri molto labili?

Deve essere chiaro ai colleghi, anche ai colleghi della maggioranza, che questa tassa potrà essere elevata o contenuta, a seconda di quanto prevederà questo regolamento, ma comunque costituirà un onere aggiuntivo sul bene casa. Vorrei dire al sottosegretario Vegas che non è vero che in questo modo si tutela il povero: l'assicurazione graverà in modo consistente sui tanti proprietari edilizi, che nel nostro Paese sono anche piccoli proprietari, persone che ricevono la casa in eredità o che hanno investito per l'acquisto di una casa tutto il loro patrimonio e che si troveranno ad affrontare una spesa piuttosto consistente.

L'articolo segnala anche, nell'attuale formulazione, il venire meno delle responsabilità pubbliche sul fronte delicatissimo della tutela ambientale e dei beni dei cittadini.

Per tutti questi motivi, riteniamo non accettabile tale previsione. Ci sarebbe piaciuto poterla discutere nel merito, a fronte di un testo di legge articolato che fissasse oneri, doveri e diritti dei cittadini; tutto ciò non è avvenuto, quindi esprimeremo un voto contrario.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Villone, lei è già intervenuto per dichiarazione di voto.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo solamente chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La sua richiesta è stata già avanzata dal senatore Sodano Tommaso; le richieste coincidono, non c'è conflitto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico agli emendamenti 40.900, presentato dal senatore Eufemi, 40.1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori, 40.3, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, e 40.4, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Si dà atto, ai fini della certificazione, che il senatore Nieddu era presente ma la tessera non ha funzionato.

Gli emendamenti 40.70 e 40.9 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 40.10, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.11, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.12, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.901, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.902, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.15.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto favorevole a questo emendamento e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.15, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Si dà atto, ai fini della certificazione, che il senatore Nocco non ha potuto esprimere il proprio voto, per un problema di natura tecnica.

L'emendamento 40.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.14.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamo per un attimo l'attenzione su questo emendamento essenziale rispetto al rischio di imporre *ope legis* ai cittadini una nuova tassa sulla casa.

L'emendamento 40.14, presentato dal senatore Maconi, prevede che l'assicurazione sarebbe obbligatoria solo per le nuove polizze. In altre parole si darebbe al cittadino la facoltà di scegliere se pagare o non pagare questo onere. È importantissimo anche in riferimento a ciò che ha detto il sottosegretario Vegas, che ha parlato di soluzione liberale. La soluzione liberale per questo tipo di problema è quella per cui lo Stato definisce l'ambito e i limiti del suo intervento e lascia al privato e al mercato lo spazio per intervenire ulteriormente e virtuosamente.

Questa misura, se non viene accolto l'emendamento del senatore Maconi, è completamente illiberale perché a qualunque cittadino che abbia contratto un'assicurazione per incendio, in modo del tutto arbitrario e senza tutela di nessun suo diritto, si impone un onere che non si impone, invece, ad altri cittadini. Successivamente, si interviene in maniera distorsiva sul mercato, perché ogni cittadino che dovesse pensare di contrarre un'assicurazione antincendio non lo farà più, dal momento che quest'assicurazione trascinerà con sé l'obbligatorietà di un'ulteriore assicurazione per rischi da calamità naturali del cui onere e costo non si ha alcuna idea.

Siamo dunque all'opposto di una soluzione liberale. Su questa faccenda non si parli, sottosegretario Vegas, di mercato e di liberalità. Qui, da un lato, c'è una marcia indietro dello Stato che riduce dichiaratamente il suo impegno («non pago per quelli che hanno l'assicurazione obbligatoria») e dall'altro c'è un intervento pesantissimo di distorsione del mercato delle assicurazioni. Ripeto: è un intervento distorsivo del mercato, altro che libertà! Mi chiedo che cosa aspettate a ritirare questa norma che non sta né in cielo né in terra.

Accogliendo questo emendamento penso che possiate limitare i danni e la portata di questa previsione a coloro che consapevolmente decidono di accedere a tale meccanismo e, se funzionerà, si potrà anche decidere di estenderlo. Però, l'idea di estenderlo a tutti quanti, improvvidamente, immaginando che un cittadino, inconsapevole di avere uno Stato così irresponsabile, collegherebbe ad una tranquilla polizza antincendio una tassa in più sulla casa, questo davvero non capisco come stia in piedi con i princìpi che voi proponete.

Siamo di fronte ad una iniquità, perché come ha detto il senatore Villone a Napoli, a Catania, a Stromboli, a Venezia, a Firenze e lungo il Po avremo dei prezzi doppi, tripli e quadrupli rispetto ad altre aree del Paese per l'assommarsi di vari rischi. C'è una totale casualità perché non si parte dalle situazioni di rischio, bensì dal cittadino che ha deciso, previdente, di stipulare una polizza antincendio. C'è una totale confusione perché i criteri proposti sono impraticabili, insostenibili e c'è una totale indeterminatezza economica e finanziaria, per quanto riguarda sia lo Stato, sia i cit-

tadini. È chiaro solo che coloro che abitano in zone sismiche, in zone di montagna, vicino ai fiumi o in alcune grandi città pagheranno tre o quattro volte di più rispetto agli altri.

Mi chiedo se non sia ragionevole, anziché lasciare alla Camera il compito di mettere le mani in questo pasticcio, accogliere questo piccolo emendamento per circoscrivere il meccanismo, che penso andrà poco lontano, a coloro – e ad essi faccio i migliori auguri – che consapevolmente stipulino un'assicurazione antincendio, sapendo che ad essa sarà collegato l'obbligo di un'altra assicurazione.

Prevedere, invece, l'estensione obbligatoria della copertura contro le calamità naturali a tutti coloro che hanno già una copertura antincendio è una vessazione nei confronti dei cittadini, secondo me illegale, e comunque moralmente inaccettabile, che dovreste avere il coraggio di eliminare, ammesso che stiamo qui per fare qualcosa. Se invece stiamo qui per dire che siccome in una norma è stata scritta, non so da chi, una scemenza del genere la dobbiamo lasciare in piedi, lasciamola pure, e preghiamo che la Camera dei deputati abbia più dignità e la tolga di mezzo. *(Applausi del Gruppo DS-U e dei senatori Zavoli e Dettori).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi dispiace far perdere un po' di tempo all'Assemblea ma questo è un tema veramente rilevante. Il Gruppo della Margherita voterà a favore di questo emendamento. Vorrei aggiungere qualche considerazione alle persuasive e convincenti riflessioni del senatore Giovanelli, rivolgendomi ai parlamentari della maggioranza affinché riflettano su questa norma. In modo particolare, vorrei rivolgermi ai parlamentari del Mezzogiorno, che conoscono qual è la struttura della proprietà edilizia nei loro territori. Che la norma sia scritta male è dimostrato proprio dalla lettera *a)* del comma 1.

Quale sarà il risultato? Si stabilisce da subito l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio al rischio calamità naturali. Cioè, chi è previdente e si assicura contro l'incendio avrà una soprattassa, per cui si premierà chi non è assicurato contro l'incendio.

Chi non potrà sopportare questo balzello (che – ripeto – colleghi della maggioranza, sarà elevato rispetto al tenore di reddito, e sappiamo cosa è successo con l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto), chi non potrà assicurarsi perché non ha un reddito sufficiente, non vedrà da parte dello Stato alcun intervento a suo favore in caso di calamità, anche se c'è una norma – che poi vedremo come sarà attuata – che prevede, nel caso di basso livello di reddito, un qualche intervento statale.

Vi chiedo: ma a Sarno, a Soverato, quante delle famiglie colpite da quegli eventi sarebbero state in grado di affrontare le spese di una costosa assicurazione contro le calamità naturali? Ci rendiamo conto che se una famiglia non potrà stipulare tale assicurazione non avrà alcun aiuto da parte dello Stato?

Pensate sia socialmente immaginabile che di fronte ad una grande calamità, per la quale questo meccanismo non funziona, lo Stato possa ritirarsi? Lo Stato dovrà comunque intervenire, e ancora una volta sarà bastonato il cittadino che avrà dato conto e retta ad una disposizione sbagliata prevista da una legge statale.

Quindi, riflettete qui al Senato; se non lo farete voi, mi auguro che sarà capace di farlo la Camera. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, questa mattina c'è qualche problema con le schede di votazione; prego i colleghi che hanno avuto difficoltà con il funzionamento della loro scheda di verificare la stessa durante la prossima dichiarazione di voto, per evitare che poi sorgano problemi in fase di votazione.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che il Gruppo UDC voterà contro l'emendamento 40.14 e anche contro gli altri dello stesso tenore, ma è molto preoccupato per l'insieme della nuova disciplina.

Per questo motivo, aggiungiamo le nostre firme all'ordine del giorno G40.1, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, sul quale richiamiamo l'attenzione del Governo perché possa riesaminare il significato della norma in sede di discussione del provvedimento alla Camera dei deputati.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Vota contro adesso!

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.14, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Alcuni senatori segnalano il mancato funzionamento delle schede di votazione).

Spero che tutti i problemi tecnici siano stati risolti, in modo tale che possa chiudere la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.16.

PIATTI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIATTI *(DS-U)*. Signor Presidente, consegno al Governo una riflessione sull'emendamento in esame, che spero possa essere ripresentato alla Camera dei deputati. È assurdo, infatti, estendere il regime previsto dall'articolo 40 anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli in quanto già la legge n. 185 del 1992 interviene in materia di calamità.

Nel 90 per cento dei casi gli agricoltori abitano a titolo principale la cascina o l'azienda. Con la norma prevista dall'articolo 40 imponiamo loro un'altra assicurazione.

Per le ragioni ricordate dal sottosegretario Vegas, la legge n. 185 del 1992 è stata corretta con la previsione delle polizze multirischio dalla Commissione agricoltura anche in occasione della precedente legge finanziaria. Ma a tutt'oggi non sono stati ancora emanati dal Governo i relativi decreti attuativi. Pertanto, quella è una norma-intenzione, cui non sono corrisposti atti reali.

Ricordo ancora che per effetto dell'articolo 40 – come hanno rilevato diversi altri colleghi – a molti cittadini alluvionati di recente nelle zone della Lombardia attraversate dall'Adda che non hanno ancora ricevuto

una lira si impone una tassa aggiuntiva. Questo è grave. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.16, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 40.170 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.18, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.19, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 40.21.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo all'Assemblea e, soprattutto, alla maggioranza. Ci troviamo di fronte a un Governo che dovrebbe essere sostenitore del libero mercato, ma che con l'articolo 40 del disegno di legge in esame obbliga i cittadini a sottoscrivere un'assicurazione contro i danni causati dalle calamità naturali.

Nel punto che chiediamo di sopprimere si prevede che il risarcimento avvenga solo nel caso in cui vi sia una dichiarazione di stato di calamità naturale. Un rapporto privato tra il cittadino e la compagnia di assicurazione è quindi garantito solo se da parte di un altro organo, e cioè del Governo, interviene la dichiarazione di stato di calamità naturale.

Tutto ciò stravolge non solo i princìpi dello Stato di diritto, ma anche la concezione del libero mercato, dal momento che un rapporto privato può essere garantito solo in presenza di una dichiarazione fatta da un altro organo pubblico.

Si possono verificare situazioni imbarazzanti perché questa norma non è trasparente; vi possono essere situazioni di diversità tra zone e zone, tra paese e paese, tra danno e danno.

Soprattutto, signor Presidente, si crea una situazione nella quale vi è discrezionalità da parte del Presidente del Consiglio, il quale dichiara lo stato di calamità: egli decide se l'assicurazione può intervenire a ristorare i danni. Ci siamo capiti, signor Presidente! *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

Peraltro, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 40.21, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*lettera* d)».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 40.21 e l'emendamento 40.20.

Metto ai voti l'emendamento 40.903, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.24.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo ed ai colleghi della maggioranza in particolare, perché è chiaro che avremmo preferito una dimostrazione di senso di responsabilità con il ritiro di questo articolo per tutte le argomentazioni esposte.

L'emendamento 40.24 cerca di intervenire sulla questione ponendo alcune regole. In conseguenza dell'approvazione dell'articolo così come proposto dalla maggioranza e dal Governo, si può verificare una situazione paradossale: i cittadini che vivono ed abitano in aree sottoposte a maggior rischio si troverebbero a pagare premi assicurativi maggiori (pen-

siamo, come è stato detto, a chi vive sulle falde del Vesuvio e dell'Etna o lungo le rive del Po e del Ticino), stravolgendo l'idea di solidarietà e stabilendo il principio che chi più rischia, più paga.

Con questo emendamento non stravolgiamo l'articolo, ma cerchiamo di introdurre alcuni elementi che ne mitighino l'iniquità. Indichiamo perciò al Governo la necessità di individuare sul territorio nazionale poche e limitate zone, per le quali definire tariffe assicurative, evitando la giungla dei premi assicurativi ed il rischio che si creino, appunto, condizioni in base alle quali chi più rischia più paga, stravolgendo l'idea di equità e soprattutto di solidarietà.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.24, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.26, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.27, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.28, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 40.310, 40.320 e 40.350 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 40.904, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.33.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 40.33, che è teso a correggere un meccanismo particolarmente perverso, addirittura disumano.

L'attuale formulazione prevede che si neghi qualsiasi forma di assistenza a colui che ha subìto una disgrazia, fosse anche una tragedia con lutti familiari, in ragione della sua imprevidenza. La solidarietà non può essere commisurata alla presenza o all'assenza della colpa; essa deve andare incontro a persone che si trovano a vivere situazioni di particolare disagio e di particolare bisogno, e le persone colpite da una disgrazia hanno un bisogno indipendentemente dal fatto di essere state previdenti o imprevidenti.

La disposizione che stiamo votando è davvero disumana; l'emendamento corregge questo aspetto prevedendo che lo Stato intervenga non già in funzione del reddito della persona bisognosa, bensì del danno che la stessa ha subìto. Votare a favore mi sembra il minimo che possiamo fare. *(Applausi del senatore Giaretta).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.33, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.905.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, forse sono un ingenuo, ma non capisco perché il Governo e il relatore abbiano espresso parere contrario su un emendamento il quale si limita ad affermare che non

già l'intervento sull'immobile che è stato danneggiato, bensì la messa in sicurezza del territorio e il ripristino ambientale restano a carico dello Stato secondo le norme vigenti.

PRESIDENTE. Non essendo nella condizione di fornire la risposta al quesito, metto ai voti l'emendamento 40.905, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 40.340, 40.40, 40.41, 40.42, 40.43 (testo 2), 40.44, 40.45, 40.46, 40.47, 40.48 e 40.51 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 40.49, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.52, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.53, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, identico all'emendamento 40.54, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.55 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.8, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G40.1, di cui è primo firmatario il senatore Eufemi.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, non ho capito se la dichiarazione del senatore D'Onofrio fa riferimento ad una riformulazione o all'attuale stesura dell'ordine del giorno, che rinvia ad una commissione interministeriale. Nella prima ipotesi non ho la possibilità di pronunciarmi, nella seconda l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il senatore D'Onofrio ha ascoltato?

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, capisco che dal punto di vista procedurale possa essere improprio, ma nell'intervento precedente ho voluto dire che l'ordine del giorno G40.1 in termini politici è fatto proprio

dal nostro Gruppo; quindi chiediamo di aggiungere ad esso la firma di tutti i senatori dell'UDC.

Nel merito, non intendiamo modificare il contenuto dell'ordine del giorno; diciamo soltanto che questo è il segno della nostra convinzione che alla Camera dovrà cambiare il contenuto di tale misura.

Se poi il Governo ritiene di dover modificare una parola, non ci preoccupa, si può fare. Il dato politico al quale desideriamo far riferimento è che alla base del voto contrario da noi espresso su vari emendamenti, soprattutto su quelli che sostanzialmente condividevamo, per pura ragione di lealtà di Governo, vi è la certezza che l'Esecutivo introduca una modifica alla Camera. *(Commenti dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, la dichiarazione del senatore D'Onofrio conforta il contenuto del testo; quindi, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo non ha difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno, ovviamente nel presupposto che il Senato approvi questo testo; poi alla Camera ci sarà, come è logico, un dibattito in seguito al quale si verificherà la possibilità di una modifica, anche se allo stato non diciamo che la norma è comunque da cambiare. *(Commenti dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 40.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, sarei tentato di dichiarare un voto favorevole visto che la maggioranza si è arresa ai nostri argomenti e ha detto che ci penserà la Camera. Mi verrebbe da dire: ve lo approviamo, poi gestitevi questa sciocchezza. Certo, è abbastanza imbarazzante venire in un'Aula parlamentare e sentirsi dire che per discutere e decidere c'è l'altra Camera; non so se è un argomento proprio del bicameralismo.

Comunque, il sottosegretario Vegas ha usato argomenti davvero singolari, parlando di passaggio morbido al mercato. Siccome penso che un po' se ne intenda, gli vorrei chiedere dov'è questo passaggio al mercato morbido (che forse è indicato dalla parola «graduale» riferita all'estensione dell'obbligo assicurativo a tutte le polizze), ma il passaggio al mercato qui proprio non esiste.

Si definisce passaggio al mercato un doppio movimento. Il primo è una fuga dello Stato dalla responsabilità, laddove si dispone che lo Stato

non risponde per quei cittadini che non sono assicurati: se questo è un passaggio al mercato, direi che è una fuga dalle responsabilità dello Stato-ordinamento, dello Stato-persona. Il secondo movimento è una pesantissima distorsione del mercato, a cominciare da quello delle assicurazioni. Quello del mercato è un tema al quale, almeno a parole, la maggioranza dichiara di essere sensibile, ma vedo che nei fatti è sensibile a qualcos'altro.

Vorrei far presente ai colleghi, che forse non hanno letto bene l'articolo, quale sia il meccanismo. C'è l'assicurazione obbligatoria per chi ha già una polizza antincendio e per quelli che la stipuleranno. Per gli altri che succede?

Avremo un Paese dove, ad esempio – facendo i debiti scongiuri – si verifica un terremoto in una città e in un condominio ci sono appartamenti assicurati e altri no; allora avremo l'intervento dello Stato al terzo, al sesto e all'ottavo piano, ma al primo, al secondo e al quinto piano gli inquilini hanno l'assicurazione e quindi lo Stato non interverrà.

Avremo un regime assicurativo per cui il cittadino dovrà chiedersi se stipulare o meno la polizza antincendio, però la domanda non sarà più sulla polizza antincendio, ma ovviamente sul collegamento obbligatorio. Il mercato delle polizze antincendio verrà distrutto da questo provvedimento, che aggancia un meccanismo di assicurazione per rischio da calamità ad un altro meccanismo che nulla a che fare con quella particolare tipologia di rischio e che varia. Peraltro, uno può sentirsi a rischio di incendio e invece, per esempio, essere a rischio terremoto: non si capisce perché ci debba essere un collegamento. Quindi, le stesse assicurazioni chissà cosa troveranno!

Inoltre, non si ha la più pallida idea di quanto costerà l'assicurazione di un appartamento a Venezia, o di un edificio monofamiliare a Catania, o di un immobile di una società immobiliare a Milano, e così via. Né si ha la più pallida idea di quanto lo Stato guadagnerà o risparmierà con questa operazione.

In queste condizioni il Governo parla di passaggio al mercato e ci chiede di votare perché poi provvederà la Camera a risolvere la questione. Tra l'altro, il senatore D'Onofrio ha preso atto che l'articolo che ci accingiamo a votare è un'enorme sciocchezza ed ha presentato un ordine del giorno il cui contenuto è l'opposto del dettato dell'articolo 40.

Delle due l'una: o si vota l'articolo 40 oppure si vota l'ordine del giorno con cui il Governo si impegna a fare un'altra cosa. Il Governo è riuscito a superare il principio di contraddizione esprimendosi a favore sia del suo testo sia dell'ordine del giorno. Effettivamente si tratta di un'operazione di grande intelligenza logica, ma non so bene dove condurrà.

Comunque, ritengo provocatorio e sciocco il testo che il Governo ha presentato, perché ha la pretesa di affidare al mercato la gestione del rischio da calamità. Francamente è una pretesa un po' ridicola. Ci sono alcune cose che devono essere senz'altro affidate al mercato, ma non ho mai visto quest'ultimo risolvere il problema del rischio da calamità. In ogni caso, se il Governo insisterà sulla sua proposta ci darà lo spazio per co-

municare ai cittadini che, anziché proporre meno tasse per tutti il Governo propone una nuova tassa obbligatoria sulla casa che – forse vergognandosi – correggerà alla Camera dei deputati.

Il mio Gruppo, naturalmente, voterà contro questo articolo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

MALAN *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, in considerazione dell'intendimento di individuare un migliore rimedio ai problemi del ristoro dei danni derivanti da calamità naturali.

Sottolineo, al contempo, l'importanza dell'ordine del giorno presentato da parte del Gruppo UDC, accolto dal Governo, al quale Forza Italia si associa. *(Commenti dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Comunico che sull'articolo 40 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 40.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.1, presentato dalla senatrice Bonfietti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 40.0.2 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.7, presentato dalla senatrice Boldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 40.0.8 e 40.0.9 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.10.

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, con l'emendamento 40.0.10 si pone l'attenzione su alcuni temi molto importanti collegati ai cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti.

Esso si riferisce, in particolare, al problema della siccità e della carenza di precipitazioni anche durante l'inverno, che assume ormai le caratteristiche di calamità per le zone montane. So che molti senatori sono sensibili al tema dello sviluppo dei Comuni montani e appenninici fortemente interessati dalla carenza di precipitazioni e quindi ostacolati nel processo di sviluppo.

Tenuto conto dell'articolato, sono disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno o a chiederne la votazione del solo comma 3, laddove tra l'altro, proprio in considerazione dei citati cambiamenti e dei conseguenti problemi, si stabilisce una precisa definizione dei rifugi di montagna quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro; potrà sembrare strano, ma si incontrano grossissimi problemi nell'applicazione di alcune norme vigenti. Si chiede, pertanto, senza oneri di spesa, di modificare il relativo regolamento.

So che può essere difficile affrontare il problema in occasione della discussione della legge finanziaria, ma è un tema di grande attualità, per cui chiedo al Governo la massima attenzione. In presenza del parere contrario sull'emendamento 40.0.10, chiedo al relatore ed al Governo se lo accoglierebbero qualora fosse trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere il loro parere al riguardo.

FERRARA, *relatore*. Il parere sarebbe favorevole; d'altronde, il senatore Rollandin si è confrontato su questo problema con il sottosegretario Vegas, che ha maggiori facoltà di espressione, stante la statuizione propria della parte da espungere e da trasformare in ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglierebbe tale ordine del giorno.

Quanto alla richiesta del senatore Rollandin di una eventuale approvazione del solo comma 3, faccio presente che la norma in questione è tecnicamente molto complicata e si riferisce a competenze diverse. Ho difficoltà, pertanto, ad accogliere tale indicazione in questa sede, non conoscendo esattamente le conseguenze possibili.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del relatore e del Governo, l'ordine del giorno G40.200 si intende accolto, con riserva di una formulazione congrua al diverso contenuto dispositivo dello strumento parlamentare, e non sarà posto ai voti. Chiedo comunque al senatore Rollandin di far pervenire il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.12.

MUZIO *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi che l'emendamento 40.0.12 pone all'attenzione dell'Assemblea – come è già avvenuto in occasione dell'esame della scorsa legge finanziaria sia al Senato che alla Camera dei deputati, quando il sottosegretario Vegas ha accolto ordini del giorno riferiti alla presente annualità e a problemi che non si risolvono con provvedimenti e ordinanze – la necessità di affrontare organicamente (e non con l'articolo 40, nel testo approvato) la questione dei danni provocati dalle calamità, in questo caso dalle alluvioni verificatesi nell'anno 2000.

Cittadini delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono stati colpiti per due volte dalle alluvioni, nel 1994 e nel 2000, con conseguenze sui beni immobili e mobili registrati; stiamo parlando delle automobili e del mobilio. Non si è cioè risolto, pur con l'impegno del Governo, il problema. L'acqua, quando raggiunge un livello di due metri, non intacca i secondi piani degli edifici, ma i *garage* e i primi piani. L'assicurazione farà delle differenze e si riferirà agli immobili siti nell'area colpita da una calamità provocata dalla disattenzione dello Stato rispetto al dissesto idrogeologico, le cui conseguenze subiscono cittadini inermi ed indifesi.

Nell'affrontare la questione – come ha riconosciuto il sottosegretario Vegas – si sarebbe dovuto tener conto di quanto denunciato dalle Regioni; questo peraltro non ha nulla a che fare con il centro-destra o il centro-sinistra. Questi problemi sono stati posti dai comitati degli alluvionati e dagli assessorati alla protezione civile delle Regioni interessate.

Ora, tanto per non menare il can per l'aia, sarebbe opportuno che il Governo dichiarasse in quest'Aula che non intende affrontare la questione. Infatti, passando al sistema assicurativo inventa una nuova norma che risponderà a determinati interessi; lo Stato abbandona così i cittadini che hanno subìto danni delle alluvioni del 2000.

In conclusione, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Muzio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.12, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.130, presentato dal senatore Demasi.

Non è approvato.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, poiché ci stiamo avvicinando rapidamente all'esame dell'emendamento 40.0.33, ne chiedo fin d'ora l'accantonamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta testé avanzata dal relatore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.14, presentato dai senatori Grillotti e Demasi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 40.0.30, 40.0.15, 40.0.18, 40.0.19, 40.0.400, 40.0.401 e 40.0.27 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.24, presentato dai senatori Grillotti e Demasi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.22, presentato dai senatori Grillotti e Demasi.

Non è approvato.

L'emendamento 40.0.33 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.36, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato propone una sostanziale riformulazione del testo dell'articolo 41 così come viene rassegnato all'Aula, frutto di una modesta rielaborazione da parte della Commissione che consiste soltanto nell'inserimento, fra i soggetti titolati ad effettuare prestiti fiduciari, di altri intermediari finanziari oltre alle banche.

Si tratta, signor Presidente, di una meritevole idea che viene realizzata, come spesso capita, in maniera del tutto sbagliata e soprattutto senza tenere conto dello stato dell'arte, cioè della normativa in materia di diritto allo studio universitario, dei canali attraverso i quali esso viene assicurato ed organizzato nel nostro Paese e del sistema complessivo in cui il diritto allo studio universitario si inserisce, che vede l'interazione delle Università con il sistema regionale.

L'iniziativa proposta sembrerebbe quasi estemporanea, priva com'è, fra l'altro, di qualsiasi legame organico con il Ministero dell'istruzione, il quale si vedrebbe espropriato della gestione di questi fondi, non si capisce bene perché, dalla società Sviluppo Italia che nulla ha a che fare con il sistema scolastico universitario o con il diritto allo studio nel nostro Paese.

Il testo dell'articolo 41 contiene già nelle prime righe un errore concettuale laddove richiama il disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione per affermare che «agli studenti capaci e meritevoli (...) possono essere concessi prestiti fiduciari...». Nel mio emendamento, poiché la

norma deve essere comunque precettiva, la formula adottata è «sono concessi». Peraltro, segnalo all'Assemblea che il tema avrebbe meritato una riconsiderazione più attenta, anche in considerazione dello scarsissimo successo conseguito dai prestiti d'onore.

Tornando all'errore concettuale rispetto al riferimento all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, va rilevato che esso non prevede solo che possano ottenere delle provvidenze gli studenti capaci e meritevoli, ma anche che essi debbano essere – con un termine all'epoca accettabile, oggi forse un po' arcaico – «privi di mezzi». Peraltro, nel nostro ordinamento l'essere «privi di mezzi» è stato ampiamente inverato da una serie di disposizioni che determinano le condizioni di reddito e di merito attraverso indicatori, tra l'altro abbastanza raffinati, che consentono di determinare le provvidenze destinate all'attuazione del diritto allo studio universitario.

Appare evidente che questo meccanismo non può essere completamente dimenticato, tanto è vero che gli attuali prestiti d'onore, che si possono definire comunque una sorta di prestito fiduciario, sono stati sempre erogati dal sistema regionale e rientrano nel fondo per il diritto allo studio universitario. Non vi è ragione, a mio modo di vedere, per sottrarre questa competenza, sia sotto l'aspetto dell'organizzazione che dell'erogazione, a soggetti che istituzionalmente e in base alla Costituzione hanno la relativa competenza.

Vorrei spendere un'ultima parola sull'assoluta incongruità della evocazione in questa materia della società Sviluppo Italia, in risposta a chi ha obiettato che essa si occupa anche di prestiti fiduciari a giovani imprenditori. In realtà, i prestiti fiduciari alle imprese, e quindi l'istruttoria o la gestione di questo tipo di prestito che è conferente con la natura, la qualità e l'impegno della Società Sviluppo Italia, non ha nulla a che vedere con i prestiti fiduciari a studenti o giovani laureati che affrontino le fasi di specializzazione.

In questo caso, ci sono gli enti per il diritto allo studio, ci sono le Regioni che hanno competenza concorrente e che anzi, secondo alcuni, in base al nuovo articolo 117 della Costituzione, avrebbero addirittura competenza esclusiva nella materia del diritto allo studio universitario, tanto è vero che la dottrina sostiene che già ora il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i parametri generali per l'erogazione di questi servizi sia, come dire, a cavallo tra l'incostituzionalità e la costituzionalità.

Io sostengo che è costituzionale un intervento dello Stato volto a determinare i princìpi di carattere generale, soprattutto perché si tratta comunque di erogazione di servizi sociali i cui *standard* sono di competenza dello Stato, ma penso che lo Stato si debba limitare a questo ed eventualmente – questa è una proposta alternativa – che possa costruire, attraverso un fondo integrativo presso il Ministero dell'istruzione, cui spetta la competenza, e quindi non presso il Tesoro, un sistema finanziario per il trasferimento alle Regioni delle risorse necessarie per l'assegnazione di questa specifica provvidenza.

Inoltre, e concludo, nell'emendamento da me presentato si prevede anche un'altra innovazione, cioè che eventuali eccedenze, che io stimo inevitabili perché il prestito fiduciario richiederà un particolare impegno per andare a regime, vengano impiegate per finanziare la cosiddetta mobilità internazionale, un altro dei punti negativi dell'attuazione del diritto allo studio universitario in questo momento nel nostro Paese, da cui derivano difficoltà per i nostri giovani studenti ad inserirsi nel mercato internazionale del lavoro.

In conclusione, ribadisco che, a mio parere, l'approvazione dell'articolo 41 non produrrebbe i risultati auspicati. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan).*

* D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 41.0.1, che propone la redazione di un Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati. Abbiamo deciso di presentare questa proposta a fronte delle reiterate discussioni in ordine alle difficoltà che i giovani laureati italiani evidenziano in merito all'accesso al mondo del lavoro. Come è noto, le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani laureati italiani sono state radiografate anche in sede di statistiche europee e quantificate in circa il doppio rispetto alla media europea.

Da questo punto di vista siamo in presenza di una situazione stranissima; abbiamo notevole bisogno di personale in possesso di formazione universitaria e superiore ma, al tempo stesso, non riusciamo a garantire lo sbocco al lavoro dei soggetti in possesso di questo tipo di formazione.

Riteniamo evidentemente che si determini una strozzatura troppo forte tra la domanda e l'offerta di lavoro, tale da richiedere un'iniziativa straordinaria di coordinamento, che, nella nostra proposta, non si limita all'individuazione di sbocchi lavorativi per il personale laureato. Vengono qui privilegiate alcune aree, come quella della ricerca e dell'innovazione e della valorizzazione dei beni culturali e audiovisivi, tutte e due molto significative dal punto di vista del *trend* di crescita del nostro Paese e in grado di incidere ulteriormente sulla competitività del sistema nazionale, ma si potrebbe iniziare a prevedere, per esempio, misure di orientamento più finalizzate a tale obiettivo. Si potrebbe, ad esempio, istituire una sede di coordinamento tra le iniziative nazionali e quelle che in sede regionale vengono assunte in proposito.

In ogni caso, signor Presidente, colleghi senatori, si potrebbe dare il segno di una risposta concreta ad una denuncia che tutti facciamo, compreso il Governo, delle difficoltà che i giovani laureati incontrano nel nostro Paese, ma alla quale non segue nulla di concreto.

La questione dei ricercatori, alla quale arriveremo, è un capitolo di questo stesso tema ed è proprio quello che dimostra che non esiste un'adeguata capacità di coordinamento delle iniziative con le necessità che tali problemi evidenziano nella vita di ogni giorno.

Per questo abbiamo proposto attraverso questo emendamento di realizzare un piano straordinario pluriennale teso a favorire l'accesso al la-

voro dei laureati inoccupati. Ci saremmo aspettati dal Governo un'altra risposta, anche perché, secondo la nostra proposta, il piano potrebbe entrare in funzione a costo zero, prevedendo, per una parte, un mero coordinamento delle iniziative esistenti e l'individuazione di strumenti efficaci di intervento.

Devo dire invece che fino ad ora non abbiamo avuto alcun segnale in questa direzione, né da parte del Governo, né della maggioranza e la cosa obiettivamente non ce la sappiamo spiegare se non con la voglia di chiudere gli occhi di fronte ad un problema grave per il quale è invece necessaria una risposta positiva. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zavoli).*

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 41.11, da me proposto, e sostenuto fino all'ultimo istante dal Gruppo di Alleanza Nazionale, risponde a un'esigenza di equità e vorrei dire anche di giustizia. Basti pensare, ad esempio, che uno studente universitario residente nella provincia di Caltanissetta, dove non esiste una sede universitaria, per poter frequentare un corso di studi universitari è costretto a spostarsi e soprattutto ad accollarsi dei costi assolutamente esosi, talvolta addirittura spropositati.

Sono considerazioni che dobbiamo recepire giorno per giorno e che da qualche mese sono salite agli onori della cronaca nazionale tramite servizi ripetuti e particolarmente dettagliati pubblicati, ad esempio, su «Il Sole 24 ORE» o sul «Corriere della Sera».

Nell'esaminare i costi che queste famiglie sono costrette a sostenere, dalle locazioni abitative, alle spese di viaggio, alle spese di vitto e a quant'altro, ci si rende conto come in questo momento in uno Stato civile e moderno come l'Italia esiste un sistema di ingiustizia: è come se una fascia di famiglie italiane fosse costretta a pagare una tassa che altre, nelle medesime condizioni, non pagano. Infatti, colui che risiede in una provincia sede di università può tranquillamente continuare a vivere a casa propria.

Per questo motivo siamo stati indotti a presentare l'emendamento 41.11 che non è né demagogico, come qualcuno ha ritenuto di sostenere, né particolarmente oneroso per le finanze dello Stato; infatti, 5 milioni di euro l'anno, cifra che può essere ridotta a seguito di un più attento monitoraggio, non si presenta come un peso particolarmente gravoso per le casse dello Stato.

Tuttavia, ci si rende conto che da parte del Governo si avverte l'esigenza di un maggiore approfondimento, così che nel caso in cui il Governo e il relatore dovessero insistere in un certo atteggiamento di perplessità sulla nostra proposta, saremmo anche disponibili a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Pertanto, in prima istanza insisto per l'approvazione dell'emendamento ma attendo di conoscere il parere formale del relatore e del rappresentante del Governo nel caso in cui decidessero di accogliere l'opzione dell'ordine del giorno. *(Applausi del senatore Tofani).*

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, l'emendamento 41.14 tende ad istituire un credito d'imposta nella misura del 4 per cento in favore di coloro che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza a corsi di istruzione post-universitaria all'estero. Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero.

Si tratta di un onere minimo assolutamente sopportabile a valere sulla voce del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, raccomando vivamente l'accoglimento dell'emendamento.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 41.0.2 si propone di rifinanziare la legge n. 269 del 1998 e la Commissione per le adozioni internazionali.

Ricordo che la citata legge contiene norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale in danno dei minori, tutti reati che il Parlamento europeo e il «Programma Dafne» inseriscono tra le più gravi violazioni dei diritti umani.

Ricordo anche che tale legge ha prodotto buoni risultati, come testimoniato dalla relazione al Parlamento sullo stato di attuazione, tanto che nel 2001 si è registrata una diminuzione del fenomeno del 43,1 per cento rispetto all'anno precedente.

È noto che il fenomeno dello sfruttamento sessuale si esercita prevalentemente su minori che vivono in ambienti degradati e in quartieri a rischio, carenti dal punto di vista dei servizi e ad alto tasso di abbandono scolastico.

Per questo motivo riteniamo che definanziare la legge n. 269 del 1998 sia un madornale errore perché impoverisce o fa venire meno servizi necessari e può portare nuovamente il fenomeno della prostituzione minorile ad un'ampiezza incontrollabile, soprattutto se si tiene conto del fatto che ad essere esposti sono in misura crescente i bambini e gli adolescenti immigrati che vivono spesso nella clandestinità.

L'entità e la natura di questo terribile fenomeno richiedono invece che si intervenga con servizi e controlli adeguati sia sul territorio, sia sull'uso del *web,* di *Internet*, che è diventato uno strumento portentoso di diffusione di materiale pornografico.

Chiediamo al Governo di accogliere questo emendamento, che prevede risorse minime per una legge che ha segnato un passo avanti rilevante nel contrasto alla prostituzione minorile. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Sarei favorevole all'accoglimento come raccomandazione di un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 41.11, anche se la decisione spetta al Governo.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Proporrei inoltre di accantonare l'emendamento 41.0.2, dal momento che allo stato attuale, dato l'andamento del dibattito, ci troviamo in una situazione non brillante relativamente agli accantonamenti in tabella A del Ministero dell'economia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.2.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.2, presentato dal senatore Cavallaro.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.3, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.5, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.8, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.9, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.10, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.11.

BONGIORNO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, insistiamo perché l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 41.11 sia accolto in quanto tale e non come semplice raccomandazione. Invitiamo ancora il relatore ed il rappresentate del Governo ad aderire a questa sollecitazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé avanzata.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Signor Presidente, desidero comunicare che l'ordine del giorno viene sottoscritto dall'intero Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.100 non sarà posto in votazione.

L'emendamento 41.12 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 41.13, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.14, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.1, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito formulato dal Governo di accantonare l'emendamento 41.0.2.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, accogliamo la proposta del Governo di accantonare l'emendamento, di cui comunque caldeggiamo una valutazione positiva; la finalità è infatti quella di combattere la prostituzione dei minori.

PRESIDENTE. L'emendamento 41.0.2 è dunque accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Vorrei modificare la collocazione del mio emendamento 42.3 (testo 2), trasformandolo in una proposta volta ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivido il parere del relatore. Concordo con la proposta di trasformare l'emendamento 42.3 (testo 2) in un autonomo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 42.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 42.1 e l'emendamento 42.2.

Metto ai voti l'emendamento 42.4, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 42.7 e 42.8 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 42.0.100, già emendamento 42.3 (testo 2), tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 42.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei far presente che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sulla copertura finanziaria dell'emendamento 42.3 (testo 2), ora trasformato in una proposta di articolo aggiuntivo. Tale emendamento dovrebbe essere accantonato perché la formulazione del parere sulla copertura è particolarmente complessa e non esistono le condizioni per esaminare la questione in Aula.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 42.0.100 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, spesso si parla di anziani e della valorizzazione del loro ruolo sociale, ma mancano poi le strutture e le articolazioni attraverso le quali questo ruolo si possa esplicare.

Con l'emendamento 43.0.1 si propone l'istituzione di un Fondo per la realizzazione di centri polifunzionali, per far sì che l'anziano possa, attraverso questi centri, esplicitare la propria personalità e avere un ruolo davvero attivo nella società.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 43.0.1, invito i presentatori a ritirarlo o a trasformarlo in un ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

L'emendamento 43.0.1 tratta di un problema rilevante perché la composizione della popolazione va, per certi aspetti felicemente, verso la terza età. Se presentato in termini di proposta modificativa, il Governo non è in grado di esprimere un parere favorevole, mentre è disponibile ad accogliere un ordine del giorno nel quale venisse trasformato l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 43.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 43.3 e 43.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 43.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.6, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.7, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.8, presentato dai senatori Cavallaro e Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a trasformare l'emendamento 43.0.1. in un ordine del giorno.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G43.100 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 43.0.2 e 43.0.3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 43.0.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, nella legge finanziaria dell'anno scorso fu stabilito – una previsione positiva – l'abbassamento dei limiti dei livelli di entità delle forniture e dei servizi al di sopra dei quali si sarebbe dovuta fare una gara ad evidenza pubblica, questo in omaggio anche a quanto è stato stabilito dalla Comunità Europea.

Il limite fu fissato dalla legge finanziaria dell'anno scorso a 50.000 euro. Ora, inaspettatamente, ad un anno di distanza, si dice che quelle disposizioni non si applicano «all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

Questo cambiamento è immotivato e peraltro in netta controtendenza con le deliberazioni della Comunità europea. Osservo che il limite a cui si tornerebbe, cioè 130.000 euro, per questa acquisizione di forniture e affidamento di servizi è molto elevato e consentirebbe la suddivisione di appalti entro lotti nell'ordine di 130.000 euro (circa 250 milioni delle vecchie lire) e determinerebbe una situazione molto pericolosa.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* BRUTTI Paolo) In sostanza, si potrebbe aggirare completamente la normativa. Per questo credo sia ragionevole tornare alla normativa introdotta appena un anno fa con la precedente legge finanziaria, che ha funzionato bene quest'anno, per cui non si vede la necessità di modificarla.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 44.1100 già presentato in Commissione che, tuttavia, merita alcune considerazioni.

Con esso proponiamo di introdurre un limite alla costituzione di nuove camere di commercio a seguito dell'istituzione di nuove Province. Riteniamo, infatti, necessario determinare una base minima data, appunto, dalle 40.000 imprese iscritte o annotate nel registro. Al di sotto di questa soglia si corre il rischio di spezzare un equilibrio economico e finanziario

e, di conseguenza, le entrate non sarebbero sufficienti per sostenere i costi di amministrazione e gestione. Proprio per evitare una situazione di difficoltà finanziaria vi sarebbe la necessità di ricorrere al fondo perequativo.

Interveniamo, tra l'altro, distinguendo tra imprese di capitali con pagamento in proporzione al fatturato ed imprese dove prevale il contributo lavorativo che verrebbe commisurato in misura fissa.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, il mio orientamento è lo stesso espresso dal senatore Eufemi, ed infatti abbiamo presentato due emendamenti quasi identici Pertanto, nella misura in cui il Governo esprimesse parere favorevole sull'emendamento appena illustrato dal collega Eufemi, ritirerei il mio aggiungendo la firma all'emendamento 44.1100.

Nel merito desidero rilevare che al di sotto di una certa soglia, individuata oramai nelle 40.000 imprese iscritte o annotate nel registro, le entrate che avrebbero le camere di commercio non sarebbero sufficienti per sostenere né i costi di gestione né quelli di amministrazione. Questa è la ragione per la quale, al fine di evitare il verificarsi fin dall'inizio di situazioni di deterioramento dell'attività delle camere di commercio, abbiamo proposto tale emendamento.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. L'emendamento 44.0.110 è una diretta conseguenza della mozione votata dall'Assemblea, volta ad incentivare la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori al seno.

In questo emendamento si chiede un ulteriore rimborso in caso di mastectomia totale, perciò di ricostruzione mammaria, per far sì che le donne possano avere un piccolo sostegno a fronte di una malattia così devastante, con la possibilità di eliminare alcuni danni, anche di carattere estetico, che aggiungono problemi di carattere psicologico agli altri che da tale malattia inevitabilmente derivano.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento presentato dalla senatrice Alberti Casellati, evidenziando che, qualora venisse approvato, comporterebbe un risparmio per la sanità perché associando gli interventi di asportazione e di ricostruzione, oltre ad un beneficio in relazione ai problemi di carattere psicologico per la donna – ben evidenziati dalla collega – si avrebbe anche un risparmio per la spesa sanitaria nazionale. Si tratta infatti di associare due DRG per l'azienda ospedaliera e di far sì che la persona sia sottoposta ad un unico intervento.

PRESIDENTE. La presentatrice, senatrice Alberti Casellati, è d'accordo?

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G44.1 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 44.0.10, riteniamo che la riformulazione degli attuali DRG sia una prerogativa del Governo, per cui il contenuto dell'emendamento potrebbe essere recepito in un ordine del giorno che potrebbe essere accolto.

Quanto all'ordine del giorno G44.1, conosciamo bene la cortesia della senatrice Donati e lo spirito ilare del senatore Ripamonti, ma sembra proprio uno di quelli «se la va la va» visto che si chiede al Governo di impegnarsi a sopprimere l'articolo cui l'ordine del giorno si riferisce. Il parere è pertanto contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti.

Quanto all'emendamento 44.1100 e seguenti, faccio presente che la disposizione, se introdotta così come scritta, a parte il carattere regolamentare, renderebbe incomprensibile il complesso della norma. Inoltre, limitando al solo 2003 anziché al triennio 2003-2005 l'applicabilità della disposizione che stabilisce il diritto annuale dovuto alle camere di commercio, nei primi due anni quest'ultimo non potrà essere superiore al 20 per cento del diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente.

Di fatto, dal 2004 si liberalizzerebbe l'importo di tale diritto, quindi bisogna vedere se la misura proposta è compatibile con il funzionamento delle camere di commercio. Pertanto, sarebbe opportuno ritirare gli emendamenti in questione e trattare la materia eventualmente in un provvedimento *ad hoc*.

L'ordine del giorno G44.1 non è accoglibile perché contraddittorio rispetto al voto che il Governo chiede a favore dell'articolo 44.

Passando agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, inviterei le presentatrici dell'emendamento 44.0.110 a trasformarlo in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere. Sulla questione del risparmio, certo, se le due operazioni venissero eseguite contestualmente un risparmio ci sarebbe; purtroppo però molti ospedali considerano la parte ricostruttiva come un intervento di carattere estetico anche quando in realtà è funzionalmente collegato all'aspetto di cura. Quindi sarebbe forse opportuno che l'argomento venisse meglio considerato nella parte attuativa della regolamentazione sanitaria e non direttamente attinente alla questione legislativa. Comunque, il Governo è favorevole all'accoglimento di un ordine del giorno di tale natura.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo e trasformo l'emendamento 44.0.110 nell'ordine del giorno G44.100, il cui testo è stato da me già depositato.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di apporre la firma delle senatrici del nostro Gruppo a questo ordine del giorno, ricordando che si tratta di un impegno assunto in occasione della votazione della mozione sui tumori femminili.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, se ho ben compreso l'intervento del Sottosegretario, egli ha affermato che l'emendamento 44.1100 del senatore Eufemi presenta *l'handicap* delle ultime tre righe, quelle che limitano l'applicabilità della disposizione al 2003. Poiché questa parte non figura nel mio emendamento, il senatore Eufemi potrebbe confluire su di esso se il Governo fosse disposto ad accoglierlo *(Il sottosegretario Vegas fa un cenno di diniego).*

Vedo che il Governo non è disposto ad accoglierlo, però è disponibile a che lo stesso principio venga trattato in un altro provvedimento. Possiamo nel frattempo presentare un ordine del giorno?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sarebbe meglio trattare il tema in altra sede perché non c'è solo la questione dei diritti, ma anche quella ordinamentale. Così come è scritta, la prima parte dell'emendamento (che è poi riprodotta anche negli emendamenti successivi) renderebbe non comprensibile la disposizione nel suo complesso. Quindi riterrei opportuno che l'emendamento venisse ritirato. Per contro, il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere all'ordine del giorno G44.100 le firme di tutte le senatrici della Margherita e ricordare al Governo che l'ordine del giorno, ancorché accolto, in mancanza di un'indicazione da parte del Parlamento e del Governo non verrà recepito dalle Regioni, come è già avvenuto in passato.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, anche noi chiediamo di apporre all'ordine del giorno G44.100 la firma delle senatrici del Gruppo dei Verdi.

IOANNUCCI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI *(FI)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere all'ordine del giorno, già da me sottoscritto, le firme di tutte le senatrici del Gruppo di Forza Italia. Vorrei ringraziare inoltre tutti i senatori del nostro Gruppo, che hanno chiesto unanimemente di aggiungere anche la loro firma a questo ordine del giorno.

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, intervengo per la stessa ragione di chi mi ha preceduto: chiediamo di aggiungere la firma di tutti i senatori e senatrici del Gruppo dell'Udeur all'ordine del giorno G44.100.

COZZOLINO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZOLINO *(AN)*. Signor Presidente, a nome di Alleanza Nazionale chiediamo di aggiungere la nostra firma all'ordine del giorno G44.100.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, praticamente è l'intero Senato a questo punto che ha sottoscritto l'ordine del giorno G44.100!

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, avendolo concordato con il relatore, ritiro l'ordine del giorno G44.1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Donati.

Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all'emendamento 44.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.1100.

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, le motivazioni addotte dal Sottosegretario non mi hanno molto convinto rispetto all'intervento ordinamentale.

In ogni caso, trasformo l'emendamento in un ordine del giorno volto a sanzionare questa decisione.

MAGNALBÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, condivido in pieno le osservazioni del senatore Vegas in merito a questi emendamenti. Penso che nemmeno l'ordine del giorno debba essere accolto perché si tratta di una materia che deve far parte di un provvedimento a sé stante, strutturato appositamente.

PRESIDENTE. Domando al relatore e al rappresentante del Governo se un ordine del giorno, adeguatamente articolato, possa essere accolto.

FERRARA, *relatore*. È evidente che il seppur contenuto dibattito mi induce a dover proporre di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, insiste per la votazione?

EUFEMI *(UDC)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G44.200 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 44.5, presentato dai senatori Salerno e Demasi.

Non è approvato.

L'emendamento 44.6 e l'ordine del giorno G44.1 sono stati ritirati.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. È inteso, anche se non mi soddisfa, che l'emendamento 44.6 di cui ero firmatario è ricompreso nell'ordine del giorno G44.200, cui chiedo quindi di aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Se intende aggiungere la firma non ci sono problemi, siamo d'accordo.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 44 (44.0.10a (testo 2), 44.0.70, 44.0.9 e 44.0.13) sono stati tutti ritirati, ad eccezione dell'emendamento 44.0.110, trasformato nell'ordine del giorno G44.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 45, che invito i presentatori ad illustrare.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, in buona sostanza la natura degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 45 rimanda ai problemi dei lavoratori esposti all'amianto, per cui ne chiedo l'accantonamento. Vorrei dare la possibilità anche ai colleghi dell'opposizione di non illustrare ora tali emendamenti, ma di intervenire nel corso della discussione che sicuramente svolgeremo sull'emendamento precedentemente accantonato relativo al problema dell'amianto.

PRESIDENTE. Possiamo allora procedere nel seguente modo: sarà mio compito richiamare gli emendamenti uno ad uno e, salvo diverse indicazioni da parte sua, inviterò i presentatori ad illustrarli.

Emendamento 45.0.40, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori. *(Il senatore Ferrara non si pronuncia)*. Senatore Ferrara, però, a questo punto, avendo sollevato il problema, lei deve dire se intende chiedere o meno l'accantonamento di tali emendamenti. Io debbo farli illustrare; se lei fa una proposta di accantonamento e di eventuale successiva illustrazione di alcuni emendamenti lo deve indicare alla Presidenza.

FERRARA, *relatore* Signor Presidente, a questo punto, come relatore, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione...

PRESIDENTE. Ma non è un problema di parere contrario: siamo ancora in fase di illustrazione.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, lei avrà sicuramente letto molto su Sisifo, quindi avrà una conoscenza certamente assai più estesa della mia circa la necessità di avere pazienza, specie in questi casi. Abbia allora pazienza e consideri anche la mia posizione. Io ho una necessità, quella di accantonare il problema dei lavoratori esposti all'amianto. A questo punto, chiedo di accantonare gli emendamenti 45.0.550, 45.0.500 e 45.0.800. Poi decida la Presidenza cosa altro fare.

PRESIDENTE. Ho capito, ma abbia pazienza anche lei: io ho l'esigenza di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, dopodiché lei mi dirà se alcune proposte di modifica vanno accantonate o meno.

Procediamo quindi con l'illustrazione degli emendamenti, poi lei farà le sue valutazioni; è un problema formale che risolviamo rapidamente.

IOVENE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 45.0.19, cogliendo l'occasione per illustrare anche i successivi 45.0.26 e 45.0.18.

La prima proposta emendativa riguarda la difesa delle coste calabresi. Come si sa, la nostra Regione dispone di circa 800 chilometri di coste, purtroppo a più riprese sottoposte a fenomeni erosivi che compromettono l'ambiente e anche una delle risorse fondamentali, quella del turismo. Occorre quindi un intervento particolare e specifico, che viene proposto con tale emendamento, che mi auguro possa essere sostenuto dai colleghi, soprattutto quelli della mia Regione, dalla maggioranza e da tutta l'Assemblea.

L'emendamento 45.0.26 riguarda invece l'estensione degli incentivi già previsti per l'industria alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e agli enti non commerciali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. Si tratta di proseguire un'azione già avviata nella passata legislatura, allorquando, proprio nell'ambito di una finanziaria, si era lavorato per estendere alle ONLUS gli incentivi e le agevolazioni previste per le piccole e medie imprese. Questo emendamento confermerebbe tali agevolazioni, proprio nelle materie che riguardano i bisogni sociali emergenti: sa-

nità, assistenza, cultura, educazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Infine, l'emendamento 45.0.18 riguarda l'aumento dei fondi per gli interventi rivolti al Mezzogiorno. Come si sa, questa finanziaria ha tagliato drasticamente i fondi per il Mezzogiorno. Questa proposta emendativa prevede in parte di restituire il maltolto e mi auguro che possa essere approvata. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BASSO *(DS-U)*. Signor Presidente, è troppo dire che il tema dei trasporti debba ricevere la stessa attenzione di quelli del lavoro, della sanità o della scuola, argomenti che comunque, come si sa, questo Governo trascura o tratta male.

Quel che è certo è che l'Italia abbisogna di infrastrutture e quella infrastrutturale è una delle sfide per stare al passo con l'Europa. Essa riguarda certamente la competitività economica del Paese ma anche gli *standard* di vita e la sostenibilità ambientale.

Le strade e le autostrade del Nord-Est sono quasi alla paralisi per l'intensità del traffico causato da auto e mezzi di trasporto pesante. Di questo passo, fra una decina d'anni a Venezia non sarà più sufficiente né il passante né il *tunnel.*

Servono scelte strategiche di programmazione vera. Questa è la ragione per la quale ho presentato l'emendamento 45.0.16 volto ad estendere ulteriormente il Sistema veneto di trasporto metropolitano di superficie e ad aumentare il traffico merci su rotaia, anche attraverso l'organizzazione ed il potenziamento del Sistema di rete «Autostrade viaggianti Nord-Est», sulla base del modello austriaco e svizzero. In quei Paesi i TIR sono stati tolti dalle strade e messi su rotaia. Lo si faccia anche da noi. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Ho già espresso il mio parere sugli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Lei ha solo chiesto un accantonamento. Come avrebbe potuto esprimere il suo parere sugli emendamenti aggiuntivi prima che i suoi colleghi li illustrassero?

FERRARA, *relatore*. Lo avevo già espresso, indipendentemente da quello che avrebbero detto i presentatori. Mi ero pronunciato in anticipo proprio perché avevo richiesto un accantonamento. Abbia ancora pazienza.

PRESIDENTE. Mi faccia capire per quale ragione lei non può esprimere il suo parere. *(Commenti del senatore Ferrara)*. Senatore Ferrara, lei non può reagire agli appunti della Presidenza come se fossero fatti perso-

nali. Stiamo cercando di seguire le procedure, che possono essere gradite o non gradite. Ci dica lei, serenamente, come dobbiamo procedere.

Sottosegretario Vegas, si pronunci lei.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la strada è molto semplice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 45; chiedo l'accantonamento dell'emendamento 45.0.550.

BEVILACQUA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(AN)*. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma agli emendamenti 45.0.19 e 45.0.18, per i quali già da ora annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.0.40, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.19, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.9, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.22, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.25, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.26, presentato dal senatore Iovene da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 45.0.21 e 45.0.11 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.18, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.12, presentato dal senatore Tonini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.13, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.16, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.17, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.0.24.

* BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero ricordare cosa stiamo votando e non soltanto ai colleghi del centro-sinistra, rammentando loro che quando siamo stati al Governo abbiamo emanato una legge specifica, ma soprattutto ai colleghi della maggioranza. In particolare, vorrei ricordarlo a quei partiti e a quei colleghi che in passato si sono occupati degli indennizzi per gli esuli, dal momento che è questo l'argomento di cui stiamo parlando.

Non ho intenzione di ripercorrere in questa sede una vicenda drammatica della nostra storia (credo che l'abbiamo tutti ben presente), né di polemizzare con quanti nel passato tentarono attività di strumentalizzazione a fine partitico o politico di tale vicenda.

Voglio soltanto ricordare a tutti che una legge è stata varata. A suo tempo, noi del centro-sinistra ci impegnammo perché fossero rivalutati i coefficienti relativi all'indennizzo; oggi vorremmo onorare tale impegno con l'emendamento in esame.

Vorrei ricordare che fino ad ora, ancora una volta, nulla è stato fatto e vorrei ricordarlo non soltanto per un tributo di coscienza e di rispetto per chi, italiano, per difendere la propria nazionalità pagò così duramente, ma

soprattutto per coloro, nella maggioranza, i quali si sono impegnati anche negli ultimi tempi per rivalutare gli stessi coefficienti.

Non vorrei che ogni tanto, magari nel giorno della memoria, ricordassimo queste vicende dimenticandole invece quando dobbiamo dare ad esse una risposta concreta. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giaretta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 45.0.24, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.0.27, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 45.0.850 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 45.0.550, 45.0.500, 45.0.800 e 45.0.810 sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 45-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame, ad eccezione ovviamente dell'emendamento 45-*bis*.1000 (testo 2 corretto) da me presentato, per il quale il parere è favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 45-*bis*.900.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento in votazione prevede la soppressione dell'articolo 45-*bis*, introdotto dalla Commissione, che finanzia un'unica università privata per la realizzazione di un policlinico. Dovrei sottolineare che, anche in questo caso, la valutazione del concetto di localismo è stata un po' approssimativa; posso riconoscere che, in relazione ad un importante investimento in campo medico, la definizione di localismo sia discrezionale, ma numerosi altri emendamenti erano puntuali nel riferimento al territorio. Il nostro Presidente aveva prestato grande attenzione al rigore nell'esame dei criteri di ammissibilità, mi sembra che in questo caso il rigore non sia stato eccessivo.

Al di là di questo aspetto formale, mi domando come sia possibile prevedere, in una manovra finanziaria, la riduzione a 200 milioni di euro del fondo degli investimenti a disposizione di tutte le università italiane e la contestuale attribuzione, al di fuori di ogni norma programmatoria, di un contributo puntuale, pari a 50 milioni di euro, ad un solo istituto universitario.

Con l'emendamento 45-*bis*.901, che è stato dichiarato inammissibile, avevamo cercato di finalizzare lo stanziamento al sistema universitario centro-meridionale operante nel campo biomedico. Quella sarebbe stata una norma utile e comprensibile, mentre l'attuale formulazione è assolutamente inaccettabile e offensiva delle oltre 60 università italiane che fanno ricerca ed effettuano investimenti; queste si domanderanno perché è mancato loro il santo in paradiso per avere un intervento. In questo caso bisogna proprio parlare di santi in paradiso. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45-*bis*.900, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(I senatori Garraffa e Pagano segnalano luci accese cui non corrisponderebbe la presenza di senatori. Il Presidente dispone accertamenti).*

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 45-*bis*.901 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 45-*bis*.1000 (testo 2 corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 45-*bis.*

TESSITORE *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario, nel disperato tentativo di difendere la sistematicità degli interventi pubblici, in modo particolare per quanto attiene al sistema universitario; purtroppo debbo aggiungere anche la difesa del ruolo pubblico delle università statali.

Ero abituato a pensare che il liberalismo non prevedesse l'utilizzazione privata del denaro pubblico, ma purtroppo mi debbo ricredere. Queste sono le motivazioni del voto contrario all'articolo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 45-*bis*, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 46 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, con una certa prudenza, perché vorrei non venisse colto alcuno spirito di contrarietà pregiudizievole, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, non dopo aver ricordato che gli stanziamenti complessivi destinati al Mezzogiorno e alle aree depresse dalla finanziaria di quest'anno sono notevolmente superiori nel loro complesso rispetto a quelli della finanziaria dell'anno

scorso, che erano già cospicui, e superiori a quelli delle finanziarie degli anni precedenti.

La possibilità di impegnare, già a decorrere da quest'anno, le risorse per gli anni successivi consente di avere un *plafond* complessivo di risorse che, unite agli stanziamenti dell'Unione Europea, possono effettivamente dare ulteriore spinta alle zone depresse e alle aree sottoutilizzate del Paese. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma all'emendamento 47.1 e dichiarare il mio voto favorevole.

Ancora adesso il Governo, nella persona del sottosegretario Vegas, ha insistito sul fatto che le risorse per il Sud sarebbero aumentate. Continuo a contestare quanto afferma il Governo. Tra l'altro, l'articolo del disegno di legge finanziaria che reca «Fondo aree sottoutilizzate» al comma 1 recita: «In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2700 milioni di euro per l'anno 2007.». Avevamo redatto e consegnato agli uffici della Commissione bilancio un quadro sinottico delle risorse affinché ne rimanesse traccia anche nel resoconto stenografico della discussione generale.

Il Governo si era impegnato sia in Commissione sia in Aula a produrre una tabella contabile riepilogativa – cosa che non ha fatto – mentre insiste, come del resto ha fatto il sottosegretario Vegas in sede di replica, sul fatto che il valore complessivo delle risorse impegnabili passa dai 46 miliardi della finanziaria 2003 ai 48,8 miliardi della finanziaria 2004, evidentemente includendo i 2.700 milioni di euro per l'anno 2007. Tutto ciò, tra l'altro, con un'arditezza contabile perché il triennio si riferisce agli anni 2004 – 2006 per cui questa attribuzione per il 2007 oltre ad essere un miraggio è anche in contrasto con il nostro ordinamento contabile.

Ma tornando al merito, signor Presidente, continuo a contestare le cifre. L'articolo 47 tratta del Fondo per le aree sottoutlizzate e i colleghi sanno bene che in esso confluiscono o devono confluire tutte le risorse di cui alle leggi n. 64 del 1986, n. 208 del 1998, n. 488 del 1999 e n. 388 del 2000 (la cosiddetta Visco Sud). Ora, con questa finanziaria vi saranno interventi aggiuntivi che si concretizzano nel modo seguente: 100 milioni di euro per il 2004 (circa 200 miliardi delle vecchie lire), 1611 milioni di euro nel 2005 e 6.350 nel 2006. Ma tutto questo si aggiunge al fatto che il Fondo per le aree sottoutilizzate già con l'assestamento ha subito una diminuzione della massa spendibile pari a 1.600 milioni

dai residui, con una rimodulazione di 1.200 milioni (spostati dal 2005 al 2006).

Per giunta, con il bilancio a legislazione vigente si legge che il Fondo per le aree sottoutilizzate con vari provvedimenti legislativi ha subito una diminuzione di 4.855 milioni di euro. In altri termini, si aggiungono 100 milioni di euro ad un fondo che si è ridotto a meno della metà. E lo stesso vale per l'altro fondo di dotazione: vengono stanziati 500 milioni di euro per il 2004 e per il 2005 e 1.250 per il 2006.

C'è il fatto che pure questo Fondo subisce una riduzione di 1.600 milioni dei residui, operazione effettuata con l'assestamento, ed una rimodulazione per cui si registrano 350 milioni di euro in meno già previsti nel 2004 e 6.500 miliardi di euro già previsti nel 2005. Il tutto viene trasportato per 6.850 milioni di euro al 2006.

A fronte di queste dolenti note sulle risorse effettivamente a disposizione, non voglio citare il problema delle infrastrutture perché qualche giorno fa abbiamo letto che il Sud scompare completamente dalla lista delle grandi opere approvate a livello europeo. Per restare in Italia, quasi tutte le infrastrutture previste sono concentrate al Centro Nord.

L'ho sempre detto: vi è un problema di *deficit* infrastrutturale al Centro-Nord, ma quello del Sud è più grave e per esso sono previsti 2,8 miliardi di euro, meno della metà dello stanziamento promesso e propagandato – al di là del miraggio –, di qualcosa che non avrà nemmeno carattere prioritario e chissà mai se sarà realizzato.

Restano quindi completamente irrisolti i problemi del finanziamento per il Sud e soprattutto le questioni sollevate con alcuni emendamenti sottoscritti anche da me che si riferiscono ai crediti d'imposta sulle nuove assunzioni nel Mezzogiorno, all'istituzione di un fondo di garanzia per il sostegno dell'alta imprenditorialità, agli incentivi al credito cooperativo nel Sud, agli incentivi per nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, come oggi sono chiamate, al rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area, al credito d'imposta per gli investimenti in tecnologia e ricerca a favore delle imprese nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, e così via.

D'altra parte, signor Presidente, è la Corte dei conti che in sede di audizione – mi rivolgo al sottosegretario Vegas, facendo riferimento alle sue affermazioni – ha detto che le risorse dedicate alla incentivazione delle aree sottoutilizzate non ricevono ulteriori finanziamenti rispetto a quelli già previsti e che, nel complesso, rispetto alla finanziaria 2003, gli stanziamenti appaiono ridotti. Siamo ancora quindi in attesa di una tabella riepilogativa delle cifre che l'onorevole sottosegretario Vegas ha voluto richiamare in termini di risorse impegnate.

Signor Presidente, le risorse della finanziaria per il Mezzogiorno sono inferiori a quelle previste dalle leggi finanziarie 2000 e 2001 del centrosinistra; quanto è previsto slitta al 2006 e al 2007: chi vivrà vedrà! Questo soprattutto si aggiunge a tagli agli enti locali e alle Regioni, in particolare meridionali. È una scelta pesante che finirà per incidere negativamente sul divario Nord-Sud che si era accorciato con i provvedimenti posti in essere

dai precedenti Governi e che invece si è andato aggravando dal 2002 in poi. *(Applausi del senatore Muzio).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.2, presentato dai senatori Bongiorno e Demasi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.5, presentato dal senatore Montagnino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.1, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.20, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.3, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.0.4.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 47.0.4, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori, al quale chiedo di aggiungere la mia firma, vuole nei nostri intendimenti mostrare come si potrebbero

fare – qualora se ne avesse la volontà politica – delle politiche attive per il Mezzogiorno.

Il Governo ci ha abituato a mirabolanti dichiarazioni sulle risorse destinate al Sud. La realtà è invece una politica di tagli, e laddove si stanziano i fondi siamo al gioco delle tre carte, perché in genere si tratta di risorse già destinate al Sud alle quali nottetempo si cambia l'etichetta per far sembrare che siano nuove ed aggiuntive; lo ricordava poco fa benissimo il collega Marino e non c'è bisogno di ripercorrere i suoi argomenti. La realtà è fatta di indicatori economici rivolti al basso; dopo la ripresa che si era avuta con i Governi del centro-sinistra, vediamo oggi il segno negativo nello sviluppo, nell'occupazione, negli investimenti, nelle risorse disponibili per le famiglie e per i consumi.

Questo emendamento e quello che lo precede, l'emendamento 47.0.3, propongono interventi concreti e possibili nei settori delicatissimi del credito e dell'investimento per stimolare un ciclo virtuoso. Nemmeno le statistiche addomesticate possono nascondere ormai le cifre negative che richiamavo e non ci sono seminari accademici che smentiscano tutto ciò, nonostante i valorosi sforzi del ministro Marzano che ogni tanto ci capita di ascoltare.

Per questi motivi ho chiesto di aggiungere la mia firma, e proprio per questo, per dimostrare i possibili e concreti interventi che potrebbero farsi qualora se ne avesse la volontà politica, su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 47.0.4, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.0.6, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.0.8.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, sono rimasto colpito dalla facilità con cui il relatore ha liquidato una serie di emendamenti che parlano del Mezzogiorno, esprimendo con grande disinvoltura parere contrario senza dire una parola, senza fermarsi un attimo su una questione nazionale di grande rilievo. Mi ha colpito anche l'atteggiamento del Governo che dice: i soldi ci sono, non date fastidio. Io credo che di risorse veramente nuove nella finanziaria non ce ne siano, anzi, si rimodulano le risorse già esistenti per il 2004, non si stanzia nulla di nuovo e si stanziano 2,7 miliardi per il 2007: campa cavallo che l'erba cresce.

La finanziaria rimuove completamente la questione del Mezzogiorno, come dimostra l'attenzione della maggioranza e del Governo. Non si cita il fatto fondamentale, cioè che il DPEF ha deciso e ribadito anche quest'anno di destinare agli investimenti per il Mezzogiorno il 45 per cento delle spese, percentuale che non viene assolutamente rispettata.

Per di più, se dovessimo considerare le risorse che vengono destinate attraverso lo spostamento degli investimenti fuori dal Patto di stabilità, fuori dal bilancio dello Stato, questa proporzione si aggraverebbe in senso negativo e ancor più preoccupante.

Vi è giustamente un grande sforzo nazionale per le grandi opere: il piano decennale proposto dal ministro Lunardi e il piano d'azione europeo che investe su opere indispensabili al Nord (i trafori, il corridoio 5, eccetera), mentre accade, in modo significativo che il tema del ponte sullo Stretto svanisce, viene rinviato nel tempo e non si sa più se verrà realizzato. Penso che questo sia il segno della mancanza d'attenzione delle forze di Governo.

Abbiamo cercato, con le nostre proposte, di porre rimedio a questa insufficiente attenzione da parte del Governo e proponiamo emendamenti che possano dare un contributo alla crescita del Mezzogiorno e contemporaneamente del Paese. Proponiamo, per intenderci, che venga ripristinato il credito d'imposta per favorire gli investimenti; che venga reintrodotto il credito d'imposta solo per il Mezzogiorno, quindi con una scelta precisa, per quanto riguarda il credito per la nuova occupazione. Facciamo quindi scelte compatibili con le difficoltà di bilancio, pensando che le risorse

oggi non utilizzate e presenti in quest'area del Paese possano dare un contributo forte alla crescita della Nazione.

Negli anni passati vi è stata una crescita del Mezzogiorno che fino al 2001 è stata maggiore rispetto al resto del Paese, ciò ha contributo alla crescita complessiva nel nostro Paese che è stata più alta rispetto agli altri Stati europei. Oggi vi è una inversione di tendenza e la crescita del nostro Paese risulta inferiore a quella degli altri Paesi europei anche perché si impedisce al Sud di dare un contributo. Credo che questa, signor Presidente, sia una questione su cui riflettere.

Noi proponiamo un'altra scelta che ci sembra importante e che riguarda la rinascita di un credito nel Mezzogiorno. Negli anni passati si è ristrutturato l'apparato creditizio nazionale, tutte le banche del Sud hanno perso il loro centro di comando nel Mezzogiorno. Oggi proponiamo di dare un credito d'imposta significativo alla nascita di banche cooperative che possono risolvere un problema delicato, quello della vicinanza, nella concessione del credito, alle piccole e medie imprese, che talvolta soffrono e si lamentano per un razionamento del credito.

Quelle che noi abbiamo presentato sono proposte mirate, che tengono conto di un bilancio povero, di un bilancio in difficoltà. Ci sorprende ancora, però, questa sordità da parte del Governo e della maggioranza per cui insistiamo su queste nostre proposte. Credo comunque che questa dimenticanza sia voluta: nel Governo prevalgono un'asse e un'impostazione che sono contro il Mezzogiorno. Questa è la realtà, e ci dispiace che tanti Ministri purtroppo si comportino come meridionali un po' apolidi perché non rappresentano bene gli interessi di questa parte dell'Italia.

Noi comprendiamo che non siete in grado di governare bene ed è per questo che pensiamo di essere pronti a prendere il vostro posto per governare bene l'Italia e per dare una speranza al Mezzogiorno. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Applausi ironici dal Gruppo UDC e del senatore Guzzanti).*

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intendo sottolineare l'importanza che il nostro Gruppo annette ai temi della ripresa dello sviluppo nelle aree arretrate, in modo particolare nel Mezzogiorno, per denunciare in questa sede come lo sforzo che è stato compiuto nella seconda metà degli anni Novanta ormai si vada vanificando.

Quei successi che erano stati raggiunti in termini di crescita dell'occupazione e del prodotto interno lordo, di innovazione nel senso della trasformazione dalla cultura dell'occupazione con posto fisso alla cultura dell'impresa, con la promozione di imprese diffuse sul territorio nel più alto numero percentuale nel Mezzogiorno rispetto a tutto il resto del Paese, con lo spostamento negli ultimi anni nel Mezzogiorno di alcuni

gruppi attraverso la cosiddetta contrattazione programmata stanno ormai mostrando il loro limite.

Il problema è che il Governo di centro-destra non ha proposto una linea alternativa; formalmente, ha accettato il disegno impostato dopo la fine dell'intervento straordinario, faticosamente realizzato e normato da parte del Governo e della maggioranza di centro-sinistra, che coniugava risanamento delle imprese e sviluppo del Mezzogiorno, senza annunciare un proprio disegno. Si è limitato ad apportare alcune modifiche alla normativa, che aveva determinato un impulso positivo a favore del Mezzogiorno, producendo invece un appesantimento burocratico ed un rallentamento dei processi di sviluppo.

Il dato significativo è che soprattutto negli ultimi sei mesi si registrano una regressione dell'occupazione nel Mezzogiorno, una diminuzione del numero di imprese sul territorio e soprattutto un affanno anche da parte di quelle imprese che, avendo scelto di intervenire nel Mezzogiorno, non hanno trovato un sostegno adeguato o non hanno nuovamente riscontrato che il Governo e l'amministrazione pubblica rispettavano gli impegni assunti; pensiamo solo all'elevato numero di imprese che hanno presentato la domanda relativa al credito di imposta, si sono viste tagliate queste prospettive ed hanno dovuto rinunciare o appesantire il loro bilancio.

Ora, signor Presidente, il Governo si è impegnato a reperire nuove risorse per il Mezzogiorno. Abbiamo contestato tale impegno, perché proprio nel periodo di maggiore crisi si limitano i fondi per il Mezzogiorno e gli stessi interventi, appesantendo la burocrazia e immaginando una serie di procedure che ostacolano, di fatto, la crescita della nuova imprenditoria e dell'occupazione.

Di qui la nostra proposta, come è stato già sottolineato dal senatore Caddeo, volta non solo a prevedere risorse aggiuntive per il Mezzogiorno, secondo i ritmi assicurati negli anni passati, ma anche ad eliminare una serie di procedure burocratiche, in modo da migliorare il flusso dell'intervento. Il ministro Marzano – che in questo momento non ci ascolta – si era anche lamentato e aveva bloccato tutta la contrattazione programmata, passata dal Ministero dell'economia al Ministero delle attività produttive, proprio perché voleva avere certezza delle risorse finanziarie presenti in bilancio.

Lo stesso ministro Marzano aveva annunciato il blocco della contrattazione programmata e dei contratti di programma perché non c'erano certezze sulle risorse; eppure, egli sa, come noi sappiamo, che alcune imprese, allocandosi nel Mezzogiorno, producevano nuovi investimenti e innovazioni. Vi sono diversi pacchetti di investimento all'attenzione del Ministero delle attività produttive e di Sviluppo Italia, soprattutto nei settori del turismo e delle innovazioni tecnologiche; eppure, non ci sono risorse.

Questa è la verità che non si ascolta ed in merito alla quale vorrei sentire il Ministro delle attività produttive. C'è disattenzione da parte di questo asse di Governo, che non solo non pensa al Mezzogiorno, ma ne rallenta i processi di sviluppo impedendo all'amministrazione dello Stato

di attuare gli impegni programmatici. Cosicché, il Parlamento si trova, a maggio o a giugno, a svolgere un dibattito generale sulle possibilità di sviluppo di questa area e a verificare poi lo svuotamento di tali politiche nella legge finanziaria.

Vorrei dire ai colleghi del Sud che per la prima volta, dopo alcuni anni, è ripresa l'emigrazione dal Mezzogiorno: ben 150.000 persone sono andate via dal Mezzogiorno nell'ultimo anno; soprattutto i giovani, soprattutto coloro che sono dotati di professionalità adeguata emigrano al Nord e oggi competono con gli immigrati da Paesi extracomunitari per un posto di lavoro. Stiamo tornando ad una condizione drammatica. Vorrei dire al ministro Marzano, se mi consente, che anche le aziende del Mezzogiorno che avevano mostrato vivacità e dinamismo oggi sono in difficoltà. Mi riferisco ad aziende come Divani & Divani e Natuzzi di Matera, che cominciano ad incontrare difficoltà.

L'emendamento 47.0.8 – lo dico ai nostri colleghi pugliesi – vuole essere un'iniezione di fiducia e di innovazione tecnologica: per dare a queste imprese, che hanno avuto successo negli anni più recenti e che al momento sono in difficoltà, un sostegno in questa fase della competizione.

Di qui l'emendamento 47.0.8, volto ad assicurare un credito d'imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2.

Se non dedichiamo al Mezzogiorno un'adeguata attenzione proprio in questa fase di maggiore crisi e aspettiamo che il ciclo riprenda per poi riesaminare la questione meridionale, commettiamo un grave errore, perché impediamo al Paese di crescere con i ritmi che ci si attende dal Mezzogiorno e manteniamo in Italia un'area pesante che non riesce ad adeguarsi ai ritmi di crescita europei.

L'obbligo e l'interesse nazionale richiedono un intervento nel Mezzogiorno, anche per concorrere alla formazione del reddito e alla ricchezza del Paese, cosa che il Mezzogiorno può fare. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).*

VIZZINI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(FI)*. Signor Presidente, prendo atto che un rituale ormai antico induce alcuni colleghi del Mezzogiorno a prendere la parola per dimostrare agli abitanti nelle zone di appartenenza che parlano dei loro problemi. Mi rendo conto che chi è eletto avverte anche questo tipo di esigenza; essa però deve essere soddisfatta ad una condizione: che si dica il vero quando si parla nell'Aula del Senato.

In merito alle risorse per il Mezzogiorno, di cui si tratta in questa sede anche facendo riferimento ai Governi della passata legislatura, ricordo le grandi tabelle fantasma del Governo Amato, che per il Mezzogiorno previdero enormi stanziamenti da attivare in un momento in cui

si erano già svolte le elezioni politiche, non esistevano le coperture finanziarie e il Governo dell'Ulivo sapeva che non avrebbe governato il nostro Paese.

Nel disegno di legge finanziaria di quest'anno le risorse per il Mezzogiorno sono aumentate rispetto al passato; si tratta di somme modulate diversamente e probabilmente qualcosa delle tabelle sfugge ai colleghi che hanno sollevato dubbi. *(Commenti del senatore Manzione).*

Mi piace poi richiamare in quest'Aula la testimonianza del governatore della regione Campania Bassolino, che in un recente convegno, alla presenza del vice ministro Micciché, certamente uno dei grandi protagonisti dello sviluppo del Mezzogiorno per l'attività che svolge nel Governo... *(Vivaci commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

VIZZINI *(FI)*. Colleghi senatori, una volta terminato il mio intervento, vi prego di prendere il telefono e chiamare i Governatori di centro-sinistra delle Regioni del Sud pregando loro di riferirvi cosa è stato detto nel recente convegno organizzato a Roma dal Ministero dell'economia e delle finanze. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

Questa è la realtà di cui dobbiamo discutere.

Vi prego, inoltre, di fare un altro esercizio. Capisco che è complicato, ma vi prego di farlo. *(Vivaci commenti del senatore Garraffa)*. Garraffa, pensa alle cose tue! Pensa a quello che hai fatto a Palermo! Hai massacrato una città!

GARRAFFA *(DS-U)*. Bugiardo!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego! Non interrompa!

VIZZINI *(FI)*. Hai dato il tuo contributo al massacro della città di Palermo! E ti sei occupato delle varianti del piano regolatore per portare gli ipermercati a Brancaccio! Vergognati! Vergognati! Ti devi vergognare! *(Il senatore Garraffa gesticola all'indirizzo del senatore Vizzini).*

PAGANO *(DS-U)*. Vizzini, vergognati tu!

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, la prego, mi faccia la cortesia di andare avanti serenamente nel suo intervento! E lei, senatore Garraffa, non faccia più nemmeno un gesto!

PERUZZOTTI *(LP)*. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

PAGANO *(DS-U)*. Ma i senatori di Alleanza Nazionale che dicono? Stanno a guardare?

VIZZINI *(FI)*. Signor Presidente, se posso concludere il mio intervento lo faccio.

PRESIDENTE. Certo, deve concludere.

VIZZINI *(FI)*. Pregherei i colleghi che hanno preso la parola di leggere i recenti rapporti dell'OCSE prima e del Fondo monetario internazionale poi, che esprimono giudizi sulle politiche attuate da questo Governo in favore del Mezzogiorno. Se li studino bene per vedere come si fanno le politiche per il Mezzogiorno! *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

PAGANO *(DS-U)*. Ma di che stai parlando?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.0.8, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Viste le contestazioni espresse, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.7, presentato dal senatore Montagnino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.0.80, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.0.9.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto su questo emendamento, che dispone stanziamenti aggiuntivi per gli anni 2004, 2005 e 2006, per richiamare una questione che ho sollevato in sede di discussione generale.

Si tratta di una questione che considero particolarmente delicata, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza e del Governo. *(Il ministro Marzano è impegnato in una conversazione).* Le dicevo, signor

Presidente, che vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza e del Governo su una questione che considero particolarmente delicata.

PRESIDENTE. Ministro Marzano, il senatore D'Amico intende porre una questione particolarmente delicata e chiede di essere ascoltato dal Governo.

Peraltro, senatore D'Amico, il sottosegretario Vegas la sta ascoltando con grande attenzione.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. La ringrazio, signor Presidente.

L'articolo 47, che abbiamo appena votato, dispone lo stanziamento di 2,7 miliardi di euro a favore del Mezzogiorno per l'anno 2007. Abbiamo tutti presente che l'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione prevede che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte. Immagino sia chiaro a tutti in quest'Aula, che il primo comma dell'articolo 47 è privo di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il meccanismo di copertura ordinario prevede che nuovi stanziamenti nel triennio di vigenza del bilancio vengano coperti con nuove entrate; ove i nuovi stanziamenti siano permanenti, ne deve essere prevista la copertura attraverso strumenti ed entrate permanenti.

Il meccanismo, utilizzato più volte in Parlamento, in base al quale, nell'ambito della vigenza triennale del contratto, venivano fatti slittare in avanti, agli anni posteriori, gli stanziamenti dall'anno immediatamente successivo a quello al quale si riferiva la legge finanziaria, non può essere esteso, come il Governo fa, fino ad un anno successivo a quello di vigenza del bilancio triennale.

In questa situazione, credo che il Parlamento dovrebbe riflettere mentre il Governo dovrebbe fornire in quest'Aula un'interpretazione del citato articolo 81 in base alla quale sia possibile, come avviene indubitabilmente, disporre un nuovo stanziamento senza prevederne la copertura, ovvero dovrebbe indicare in quale punto della legge finanziaria è prevista la copertura del primo comma dell'articolo 47.

In assenza di precisazioni, chiarimenti e, credo, correzioni del disegno di legge in esame, ritengo debba essere chiaro a quest'Aula che sta votando una legge finanziaria che vìola esplicitamente l'articolo 81 della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei essere chiaro con il senatore D'Amico e con l'Assem-

blea del Senato: la legge finanziaria non è scoperta e, soprattutto, non lo è per i motivi indicati dal senatore D'Amico.

Non dirò che la presentazione della legge finanziaria è stata autorizzata secondo i principi costituzionali, perché la questione non riguarda il primo vaglio di ammissibilità, che comunque è stato fatto. Risponderò attenendomi alla Costituzione e alla legge di contabilità n. 468 del 1978, e successive modificazioni, che ha dato attuazione al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

In base a tale comma, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Le nuove o maggiori spese e i mezzi per farvi fronte sono desumibili dall'interpretazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, operata dalla legge di contabilità nonché della legge n. 400 del 1988, relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, che fa riferimento anche alla redazione delle relazioni tecniche per i nuovi provvedimenti di spesa.

Nel passato esistono numerosi esempi, sia con riferimento agli stanziamenti regolamentati in tabella F, sia con riferimento alla legislazione previgente che è stata ritenuta valida. Mi riferisco, ad esempio, alla legge n. 206 del 1985 e alla successiva legge di recepimento delle modifiche del Concordato lateranense, la quale prevedeva il meccanismo dell'8 per mille, la cui copertura non fu indicata all'epoca bensì *a posteriori.*

La legge prevede che per il periodo di vigenza del bilancio triennale, cioè il triennio di esercizio, debba esservi una copertura contabile; quando questa spesa viene mantenuta, restano a bilancio le coperture per gli anni successivi. L'unica eccezione è rappresentata dalle disposizioni in materia pensionistica per le quali la quantificazione deve essere decennale.

Per ovviare all'inconveniente di non poter prevedere un piano di spesa pluriennale che vada oltre l'esercizio triennale, esiste il meccanismo previsto dal comma 7 dell'articolo 11-*bis* della legge di contabilità che consente, come clausola di salvaguardia, di valutare se, nel caso di sfondamento – e sarebbe questo un caso di specie –, si debba ricorrere a una nuova copertura o a una diminuzione della spesa. Questo meccanismo è stato rafforzato dal decreto-legge cosiddetto taglia-spese dello scorso anno, che consente di avere una sorta di clausola risolutiva espressa ove la legge di spesa dovesse eccedere le compatibilità di bilancio.

In parole più semplici, è sempre stato consentito per leggi di programmazione pluriennali, e anche con riferimento ai limiti d'impegno, di quantificare in bilancio spese che avranno attuazione in esercizi successivi al triennio di riferimento; la certezza per il sistema delle coperture, e cioè il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, deriva dal fatto che intervengono in ogni caso il disposto del comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge di contabilità e il decreto taglia-spese.

Il procedimento garantisce quindi il rispetto della Costituzione; è una prassi finora seguita che consente di programmare la spesa in termini pluriennali, con ragionevole certezza del mantenimento di risorse adeguate per il futuro, soprattutto quando essa ha attinenza con investimenti dello Stato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.0.9, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 47.0.10 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Paolo *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo illustrare in particolare gli emendamenti 48.16 e 48.17 che, assieme all'emendamento 48.4, si riferiscono alla medesima disposizione relativa alla determinazione delle tariffe con il cosiddetto meccanismo del *price cap.*

È noto a tutti i colleghi senatori che è in atto un contenzioso molto vasto tra la Società autostrade e il Governo in merito alle tariffe autostradali, in particolare con riferimento agli aumenti chiesti dalla Società autostrade. Il contenzioso si regge sul fatto che fino ad oggi il meccanismo che ha presieduto alle variazioni tariffarie è stato sostanzialmente basato sulla loro relazione con il variare del tasso di inflazione. In realtà, il sistema di variazione tariffaria si basa su un meccanismo assai più sofisticato e complesso, che dovrebbe impedire la realizzazione di extraprofitti.

Va da sé, ad esempio, che se le tariffe sono state commisurate ad un passaggio annuo di 50 milioni di auto qualora, per un aumento del traffico, si raggiungano 100 milioni di auto è evidente che, ferma restando la tariffa individuata in relazione ad una certa soglia di traffico per realizzare profitti di un certo livello, si realizzerà un profitto doppio, un extraprofitto.

Orbene, il Governo finalmente si preoccupa del problema con questo articolo e individua un meccanismo di *price cap* che, se pure è innovativo, non serve ad escludere che le concessionarie autostradali realizzino ingentissimi futuri extraprofitti.

Con i due emendamenti citati propongo, pertanto, una modifica del meccanismo individuato dal Governo, volto ad assicurare che qualora le concessionarie autostradali conseguano extraprofitti molto superiori a quelli assentiti in convenzione si intervenga per recuperare questi extraprofitti non già attraverso un ulteriore incremento delle tariffe ma attraverso un loro decremento.

Il provvedimento presentato dal Governo non garantisce questo meccanismo, quindi chiedo ai colleghi senatori di approvare queste modifiche che consentono almeno di mantenere i profitti delle concessionarie autostradali, che sono profitti da monopolio, entro i limiti assentiti nelle convenzioni stabilite tra concessionarie e Governo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MUZIO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi sono già soffermato sulla contraddizione insita nel testo del Governo in ordine all'assicurazione di cui all'articolo 40.

Come abbiamo visto e sperimentato, la discussione verteva sull'interesse a privatizzare i danni provocati dalle calamità naturali. La prova provata è che c'è un giudizio negativo da parte del Governo su questi emendamenti relativi all'Agenzia che sostituisce il Magistrato per il Po per il bacino delle cinque Regioni interessate, che, guarda caso, sono stati fatti propri anche dai colleghi Cambursano, Grillotti, Piccioni, nonché da altri, quindi indipendentemente da una valutazione puramente legata ai Gruppi parlamentari di appartenenza.

Nella sostanza, nel momento in cui ci si affida alle assicurazioni ci si dimentica delle necessità operative dell'Agenzia, che per occuparsi delle questioni infrastrutturali affidate alla sua competenza deve avere – come dicevo negli interventi precedenti – la garanzia di poter disporre dei mezzi e degli strumenti necessari.

Non solo, il rischio, con riferimento al bacino idrografico del Po è che, a fronte dell'interesse nazionale dichiarato nella legge n. 183 del 1989 e ad un riconoscimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di tale necessità, il Governo abdichi al ruolo di garante dell'interesse nazionale, che bisognerebbe rappresentare alle popolazioni interessate, non assicurando all'Agenzia le condizioni necessarie alla sua operatività. Ho già richiamato i dati – si prevede un organico di oltre 600 unità quando realisticamente sono solo 283 – e la necessità, per consentire il normale funzionamento dell'Agenzia, di attivare adeguate risorse e tutte quelle azioni positive necessarie per far sì che tale struttura, anche ai fini di un risultato legato al decentramento istituzionale, fornisca soluzioni operative.

Questo discorso non vale solo per il bacino del Po; a settembre fu convocata dal Presidente dell'AIPO una riunione, alla quale parteciparono parlamentari di tutti i Gruppi della Camera e del Senato, in ordine alle difficoltà di sopravvivenza della stessa Agenzia e quindi alla necessità, opportunità e urgenza di risolverne i problemi di carattere strutturale.

In Commissione il Governo e, in particolare, il relatore hanno tentato di capire come rispondere a tali necessità, però mi sembra che a oggi il relatore si sia dimenticato della sua consapevolezza del rischio che si corre all'interno della programmazione in ordine all'adeguamento delle risorse secondo le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria. Tale sottolineatura è stata fatta propria – ripeto – anche dalle Regioni e dagli enti locali con la raccomandazione al Governo di prevedere gli stanziamenti necessari per la programmazione della spesa, insistendo sulla necessità, con riferimento a quelle calamità naturali di cui tutti ci occupiamo in singole proposte emendative, di tentare un coordinamento di carattere preventivo e previsionale nella consapevolezza che, in assenza di ingegneri idraulici, di addetti amministrativi per il collaudo degli appalti, insomma di strutture di garanzia adeguate si rischia di dover semplicemente prendere atto che le calamità naturali producono i disastri che abbiamo conosciuto.

Pertanto, chiedo anche ai colleghi della maggioranza che hanno sottoscritto emendamenti analoghi di non limitarsi soltanto ad aderire a tali proposte, ma di concretizzare il loro impegno anche nel sostegno alla caratterizzazione strumentale delle risorse necessarie.

* D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 48.24, con il quale riproponiamo all'Assemblea una questione sulla quale a lungo ci siamo già soffermati in sede di discussione del decreto che ha istituto la Patrimonio dello Stato S.p.A, disciplinando contestualmente il passaggio alla stessa del patrimonio dello Stato.

Ricorderà molto bene, essendo peraltro stato uno dei protagonisti di quel dibattito, che in tale sede avevamo avuto assicurazione da parte del Governo che con successivo provvedimento sarebbe stata soddisfatta la richiesta di una migliore precisazione della disciplina per l'attivazione delle procedure, anche in relazione all'emendamento trasformato poi in un ordine del giorno, presentato dal collega Vizzini, nonché alla lettera che il Presidente della Repubblica aveva inviato al Presidente del Consiglio.

In realtà, a tali assicurazioni ha fatto seguito, attraverso il decretone, sul quale è stata posta la fiducia, un peggioramento della procedura, consentendo, attraverso il silenzio-assenso, previa verifica della sussistenza dell'interesse storico, culturale ed archeologico dei beni, il passaggio dei beni dello Stato addirittura in una lista di beni da alienare, non solo da trasferire alla Patrimonio S.p.A., al fine della cartolarizzazione.

Ci sembra che non si possa più ritenere possibile tutelare il patrimonio culturale italiano solo con le dichiarazioni di buona volontà del Ministro dei beni culturali o attraverso un atto piuttosto debole che il CIPE ha adottato in esecuzione del provvedimento che istituiva la Patrimonio S.p.A.

Ecco la ragione per la quale proponiamo in questa sede di tornare alla precedente normativa, cioè di rendere possibile il passaggio alla Patrimonio S.p.A. e la eventuale alienabilità dei beni solo alla luce delle procedure previste dal regolamento interministeriale adottati per effetto della legislazione della passata legislatura. È una norma che non dovrebbe incontrare grandi ostacoli, se non da parte di coloro che hanno deciso di svendere a qualunque costo e di privare il Parlamento e gli organi ministeriali dei necessari poteri di controllo su queste operazioni poco trasparenti. Ecco la ragione per la quale insistiamo perché l'emendamento sia approvato.

Desidero inoltre illustrare l'ordine del giorno G48.1, in materia di edilizia scolastica, in cui facciamo riferimento ad una recente indagine che ha evidenziato le gravi carenze, note a tutti, dell'edilizia scolastica nel nostro Paese dal punto di vista della sicurezza, con cifre notevolmente preoccupanti per chiunque guardi alla necessità di assicurare ai nostri giovani una condizione di maggiore sicurezza nella scuola.

Con tale ordine del giorno chiediamo al Governo di attivare un'iniziativa straordinaria nel settore dell'edilizia scolastica con riferimento alle esigenze della sicurezza e della idoneità dei locali destinati ad ospitare le attività scolastiche. Riteniamo non sufficienti gli stanziamenti messi a disposizione fino ad ora; peraltro, quelli previsti nella passata legislatura sono pressoché scomparsi – credo che su questo si soffermerà la senatrice Dato – essendosi attenuata l'impressione causata dai crolli verificatisi con il terremoto che ha colpito il Molise lo scorso anno.

Riteniamo che il Governo non possa rimanere disattento a tale problema e ci aspettiamo che, insieme all'intera maggioranza, dia almeno un segnale di apertura alla volontà di cominciare ad affrontare seriamente una questione essenziale nella vita del nostro Paese. *(Applausi del Gruppo Mar-DL-U e DS-U).*

DATO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sottosegretario Vegas, ahimé, sempre solo io l'unica eletta in Molise presente in quest'Aula a seguire le ferite di questa terra di fronte all'assoluta indifferenza di questo Governo. Lei, onorevole Sottosegretario, lo rappresenta qui dentro, ma sarebbe gustoso poter indirizzare direttamente al ministro Tremonti alcuni rimproveri. La sua insensibilità ferì molto i sindaci molisani durante la scorsa finanziaria: erano qui in Senato dove era anche il Ministro, che rifiutò loro un saluto in quelle ore così drammatiche. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

Sottosegretario Vegas, vorrei illustrarle gli emendamenti presentati a questo articolo, ma mi creda, è assolutamente oneroso imbarcarsi in quello che tutti sanno essere un rituale inutile, perché purtroppo non potrò né commuovere i vostri cuori né persuadere le vostre intelligenze, perché tutto è stato già deciso e in questa decisione il Molise non è entrato. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

Ad oltre un anno dall'immane tragedia che ha tutti commosso e che credo il Governo voglia continuare ad adoperare a scopo di immagine, non si muove nulla per rispondere agli interessi gravi ed urgenti di questo territorio che rischia lo spopolamento, la perdita totale di identità; e ne pagheremo le spese tutti, sottosegretario Vegas, perché, come qualche grande liberale ha avuto modo di dire, le sorti dell'Italia saranno le sorti del suo Mezzogiorno.

Nessuno si illuda di poter salvare una parte dall'altra: vorrei invitare chi sostiene di più le cause del Nord a domandarsi perché la Germania dell'Ovest si sia assunta onerosi debiti per unirsi alla Germania dell'Est, incoraggiandosi invece nel nostro Paese dinamiche esattamente opposte; interroghiamoci sulle politiche degli altri.

Attualmente il danno in Molise è stato stimato ammontare ad oltre 3.000 miliardi per la ricostruzione e a 1.500 miliardi per i danni derivanti dall'alluvione: non è stato dato praticamente nulla, soltanto il primo soccorso, l'emergenza. Addirittura il Governo regionale ha indotto alcuni proprietari di case danneggiate ad accettare un risarcimento di 20.000 euro per la ricostruzione: voi mi spiegate a cosa servono 20.000 euro per la

messa in sicurezza di un territorio così danneggiato, se possono servire a costruire case che rispettino ogni criterio antisismico?

Il Molise paga prezzi gravissimi – mi scusi se mi dilungo un momento, signor Presidente – perché presto sono persuasa che il presidente Berlusconi darà un saggio straordinario delle sue capacità di realizzazione costruendo un finto villaggio in una San Giuliano ormai deserta, in un territorio che si sta desertificando, dove la quasi totalità dei beni monumentali, degli edifici pubblici, delle scuole, lo stesso tribunale di Lavino che il nostro Ministro della giustizia vorrebbe togliere e che non ha neanche l'organico sufficiente per portare avanti le indagini su San Giuliano, sono stati danneggiati dal terremoto.

Un territorio in condizioni raccapriccianti, un territorio che, grazie ai propri sforzi e all'impegno dei Governi nazionali e locali di centro-sinistra, era riuscito ad uscire dall'obiettivo 1, iattura che oggi lo depaupera enormemente, in una situazione in cui si ha un fiume che delinea il confine tra Puglia e Molise e in cui al di qua del fiume le attività ricevono una serie di finanziamenti che al di là del fiume non esistono più, o sono assolutamente miseri.

In questa situazione, oltre ai danni specifici che ha avuto il Molise, voglio ricordare – in relazione alle promesse per il Sud – al senatore Vizzini, che si è erto con tale entusiasmo a difesa delle politiche del Governo per il Sud, che il Governo ha tolto al Sud, per esempio, il prestito d'onore, il credito d'imposta, il *bonus* per l'occupazione. Il tessuto industriale molisano, in modo particolare, sta implodendo. Le grandi industrie sono in crisi, vanno via, e le piccole e medie imprese tutti i giorni licenziano e mettono in mobilità. È una tragedia che ci viene annunziata ogni giorno, un tessuto produttivo distrutto.

Il Molise fornisce acqua al Paese (alla Campania, all'Abruzzo e alla Puglia), ma è privo delle infrastrutture per fruirne esso stesso; è privo di infrastrutture che garantiscano la produzione di quest'acqua nell'interesse della Regione Molise e del Paese intero. Non è stato fatto nessun investimento e il territorio è tra quelli del Paese che stanno peggio in termini di viabilità, di ferrovie, di infrastrutture di ogni tipo.

Di fronte a questo, signor Ministro, signor Sottosegretario, il Governo – che ignora il Molise in questa finanziaria – stanzia una cifra per la protezione civile complessivamente riferita a tutti i territori danneggiati, non solo al Molise. Signor Presidente, questa cifra però è stanziata e verrà utilizzata solo tramite ordinanze. Non vi sono criteri. Noi abbiamo presentato un disegno di legge che fissasse i criteri per la ricostituzione e l'erogazione delle cifre e voi impedite che questo disegno di legge possa essere discusso e approvato. Questo denaro verrà usato secondo interessi che non sono esattamente quelli del territorio danneggiato dalle calamità naturali.

Davvero, prego questo Parlamento di considerare con grande serietà il fatto che sta assolutamente misconoscendo la gravissima situazione di una parte del nostro Mezzogiorno, che aveva grandissime potenzialità e che sta affondando nel disinteresse di questo Governo di centro-destra-

Nord! *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Applausi ironici e commenti dai Gruppi FI e AN).*

D'IPPOLITO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei soltanto precisare che ho ritirato l'emendamento 48.0.90 e l'ho trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, sono veramente dispiaciuto, anche perché non vorrei che il ripetere costantemente una posizione di contrarietà potesse far intendere ai colleghi un non so che di sadismo. Vorrei invece che si rendessero conto che lo faccio con una qualche sofferenza.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 48.0.90, presentato dalla senatrice D'Ippolito, nonché sull'ordine del giorno G48.4 del senatore Forlani. Esprimo invece parere contrario sull'ordine del giorno G48.5.

PAGANO *(DS-U)*. Ma sull'ordine del giorno G48.1 il relatore è favorevole?

PRESIDENTE. Ha detto che soffriva, però nella sofferenza ha espresso contrarietà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, forse ho indotto in errore la senatrice Pagano, avendo espresso parere favorevole sulla trasformazione in ordine del giorno di un precedente emendamento della senatrice D'Ippolito.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G48.1, questo potrebbe essere accolto come raccomandazione. Vorrei però sollecitare il senatore D'Andrea, ed anche la cofirmataria senatrice Pagano, ad eliminare, nella premessa, la frase «evidenziata ancora nelle scorse settimane dalla ricerca Eurispes». Infatti, far riferimento ad atti esterni nella premessa di un atto di impegno al Governo significherebbe dare agli stessi una rilevanza sopraordinata rispetto ai lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Non credo vi siano obiezioni alla cassazione di questo passaggio.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, occorre però considerare che l'onorevole Vizzini ha citato l'OCSE ed altri enti, non so se a proposito. Comunque, non fa nulla; il riferimento all'Eurispes non è importante, anche perché si tratta di atti pubblici.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore e quindi è disponibile ad accettare nel senso sopracitato anche gli ordini del giorno.

La perorazione della senatrice Dato merita una risposta: il Governo è sempre disponibile ad ascoltare le varie istanze e ad accoglierle quando possono essere accolte. La disciplina integralmente nuova prevista dall'emendamento 48.0.6 francamente non consente di rimanere entro le compatibilità finanziarie ed è, come dire, un po' oltre rispetto alla media delle provvidenze che vengono erogate in caso di terremoti.

Circa la mancata presenza del ministro Tremonti, non posso fare a meno di sottolineare alla senatrice Dato che se ella si riferisce ad un evento accaduto in occasione della presenza in Senato dei sindaci dei Comuni terremotati, in base alle testimonianze di cui dispongo io, le cose non sono andate esattamente come lei stessa dice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.3, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 48.4, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.500, presentato dai senatori Grillotti e Demasi, identico all'emendamento 48.501, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.7, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.8, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.9, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.10, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 48.130, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «fiume Po».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 48.130 e gli emendamenti 48.110 (testo 2) e 48.120.

Gli emendamenti 48.370 e 48.380 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 48.15, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.16, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.17, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.18, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.190 (testo corretto), presentato dai senatori Grillotti e Demasi, identico all'emendamento 48.200 (testo corretto), presentato dal senatore Cambursano.

Non è approvato.

L'emendamento 48.220 (testo corretto) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 48.23, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.24, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 48.33 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 48.38, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno G48.1 (testo 2) è stato accolto come raccomandazione. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno G48.2, presentato dalla senatrice Dato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G48.3, presentato dalla senatrice Dato e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G48.4 non verrà posto in votazione.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G48.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

L'emendamento 48.0.14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.17, presentato dai senatori Curto e Tofani.

Non è approvato.

L'emendamento 48.0.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.6.

DATO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei spiegare come nasce l'emendamento 48.0.6, visto che il sottosegretario Vegas lo giudica azzardato e fuori misura.

L'emendamento 48.0.6 è il risultato di un lavoro intenso, estremamente positivo, condotto dal partenariato sociale, enti locali, regione Molise (governata dal centro-destra), sindacati e forze economiche. Inoltre, costituisce lo sviluppo di un impegno in qualche misura già adottato in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria dal nostro Parlamento. Per questo motivo mi stupisce la determinazione con cui viene respinto dal Sottosegretario.

Vi prego poi di prestare attenzione a quanto accade nelle scuole di quella Regione. Le mamme di Boiano si presentano incatenate davanti agli edifici scolastici dove non vogliono mandare i propri figli perché totalmente insicuri. Non è possibile che in Molise si lasci questo clima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.0.6, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 48.0.204, presentato dai senatori Tofani e Demasi, fino alle parole «2005 e 2006».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 48.0.204 e l'emendamento 48.0.205.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.7.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 48.0.7 per riprendere la discussione appena svolta, sulla base dell'intervento del senatore D'Amico, in merito al comma 1 dell'articolo 47.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, in particolare di quelli della maggioranza che sono stati eletti nel Mezzogiorno d'Italia, sul fatto che la risposta del sottosegretario Vegas alle osservazioni del senatore D'Amico è così traducibile: non è vero che c'è un problema di scopertura di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 47 (cioè 2,7 miliardi di euro per l'anno 2007 a favore delle aree sottoutilizzate), perché si è già fatto ricorso, in passato, a questo tipo di copertura; in particolare, il comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 costituisce una sorta di legittimazione della procedura seguita in relazione all'articolo al nostro esame.

Sotto il profilo formale, signor Presidente, mi pare che l'affermazione del Sottosegretario sia tecnicamente inesatta, poiché il comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 è una classica norma di intervento *ex post* quando si determina uno scostamento rispetto alle previsioni nell'attuazione della legge.

Signor Presidente, vorrei ricordare che il citato comma 7 recita: «Qualora, nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni (...)». In nessun modo quindi, a mio giudizio, il comma 7 dell'articolo 11-*ter* può essere usato per coperture *ex ante* a nuova legislazione.

Tuttavia, l'aspetto più grave si evince decrittando un po' l'intervento del sottosegretario Vegas e traducendolo in un italiano comprensibile anche a chi non si occupa della materia esoterica di cui si occupano il sottoscritto, il sottosegretario Vegas e i membri della Commissione bilancio.

Quando il sottosegretario Vegas afferma che l'intervento di 2,7 miliardi di euro per il Mezzogiorno è coperto richiamandosi al comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, vuol dire, tradotto in italiano, che nel 2007 richiamerà lo stesso comma 7 per dire che quei soldi non ci sono e non si possono spendere. Questo vuol dire!

Vorrei che fosse chiaro, colleghi del Mezzogiorno d'Italia, che la traduzione letterale dell'intervento del sottosegretario Vegas è la seguente: possiamo approvare una norma senza copertura perché prevediamo nel 2007 finanziamenti per il Mezzogiorno d'Italia che non verranno mai usati perché applicheremo il comma 7 dell'articolo 11-*ter* della legge 468 del 1978.

Un'ammissione così esplicita di un'intenzione non particolarmente benevola nei confronti del Mezzogiorno d'Italia, francamente, non l'ho mai sentita. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Morando rasenta il fatto personale e quindi sarei intervenuto a fine seduta.

Forse non sono in grado di esprimermi correttamente in italiano o di articolare bene il mio pensiero, ma credo che ciò che ho detto non possa essere interpretato secondo le intenzioni di chi ascolta. Ho detto un'altra cosa, e cioè che l'articolo 47 è coperto e che, in ogni caso, quand'anche non ci fosse la copertura, vi è un meccanismo di salvaguardia tale da garantirle comunque. Semplicemente questo.

PAGANO *(DS-U)*. Esattamente questo!

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. È la stessa cosa!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.0.7, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.0.8, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 48.0.90 è stato trasformato nell'ordine del giorno G48.100, che, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

L'emendamento 48.0.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.16.

GRILLOTTI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

FERRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, *relatore*. Signor Presidente, poiché sull'articolo 49 sono stati presentati numerosi emendamenti, soprattutto da parte di Gruppi interessati alle questioni ambientali, per consentire una trattazione più ampia della materia le chiedo di rinviare il seguito dei nostri lavori alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Ero già orientato in questo senso; mi sembra la decisione più ragionevole anche per la compattezza della discussione.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,50).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,40

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512)

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

EMENDAMENTI

39.1

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 40.000.

39.3

IOANNUCCI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro» *con le parole:* «5 milioni di euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 39

39.0.1

TURRONI

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39.0.1

(Misure di sostegno per le imprese in crisi)

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione anche attraverso una riorganizzazione della capacità produttiva promuovendo la sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra imprese committenti e imprese conto terzi;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del ministro delle attività produttive, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 30.000;
2066: – 30.000.

39.0.2

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni, Maritati

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39.0.2

(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le Società di servizi di cui al comrna 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comrna 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75%.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizloni:

a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

8) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

9) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

10) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

39.0.3

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

*Dopo l'articolo 39***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 39.0.3

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f)* del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi. 4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-*bis.*1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

"120-*bis)* case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-*ter)* prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

120-*quater)* prestazioni di servizi nautici e di servizi connessi alle attività nautiche;".

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali", sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"*a)* sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

3) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

4) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

7) articolo 11-*bis,* decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649"».

39.0.6

BAIO DOSSI, TOIA, VALLONE, DATO, GIARETTA, DETTORI, GAGLIONE, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39.0.6

(Modifiche al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.7

Soliani, Giaretta, D'andrea, Baio Dossi, Toia, Dettori, Monticone

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39.0.7

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

1. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

"*e*-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.8

Moncada, Ciccanti

Ritirato

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39.0.8

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 67.820;
2005: – 67.820;
2006: – 67.820.

39.0.9

MONCADA, CICCANTI

Ritirato

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39.0.9

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre I995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 244,77226 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 52.523;
2005: – 52.523;
2006: – 52.523.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sezione III

Altri interventi

Art. 40.

Approvato

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonchè l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto;

b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;

c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;

d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

e) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone

fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;

i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l'operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

EMENDAMENTI

40.2 (testo 2)

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

40.900

Eufemi

Id. em. 40.2 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

40.1

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Gasbarri, Giovanelli, Rotondo

Id. em. 40.2 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

40.3

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Id. em. 40.2 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

40.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 40.2 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

40.70

Ioannucci, Izzo

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo» *con le seguenti:* «esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «fabbricati privati», *inserire le parole:* «e quelli destinati ad attività produttive».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis):* «individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».

Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:

«*k)* previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».

Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:

«*l*-bis. previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini

su natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali».

40.9

CICCANTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo» *con le seguenti:* «esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali,».

40.10

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati ad uso abitativo,».

40.11

PEDRAZZINI, CHINCARINI, VANZO, MORO

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «sentiti» *con le seguenti:* «sentiti le competenti Commissioni parlamentari,».

40.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa vigente».

40.901

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

40.902

Eufemi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria».

40.15

Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «estensione obbligatoria» *inserire le seguenti:* «per le zone definite a rischio e estensione volontaria per le restanti zone».

40.13

Ciccanti

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «fabbricati privati», *inserire le parole:* «e quelli destinati ad attività produttive».

40.14

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «nonché» *fino alla fine del capoverso.*

40.16

Piatti, Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con esclusione dei fabbricati civili abitati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

40.170

Ciccanti

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».

40.18

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «fabbricati abusivi» *aggiungere le seguenti:* «in violazione delle norme urbanistiche di carattere nazionale, provinciale, comunale».

40.19

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi compresi quelli per i quali, in conseguenza del condono edilizio, si sia provveduto al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente;».

40.21

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Le parole : «*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

40.20

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

40.903

Cavallaro, Giaretta, Dato

Respinto

Al comma 1, lettera e), *alla parola:* «anche» *premettere le seguenti parole:* «, ferma restando la garanzia di equità e sostenibilità dei costi assicurativi nelle aree a maggior rischio di calamità naturali,».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

40.24

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «nei diversi settori» *aggiungere le seguenti:* «individuando cinque classi tariffarie per l'intero territorio nazionale».

40.26

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* previsione di livelli progressivamente crescenti dei premi assicuratici in funzione del valore degli immobili».

40.27

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

40.28

Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento statale, secondo l'entità del danno, per i danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone giuridiche private ovvero a persone fisiche».

40.310

Bettamio, Izzo

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera i)*, è inserita la seguente:*

«*i*-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni;».

40.320

Tarolli

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale

andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni».

40.904

Giaretta, Cavallaro, Dato

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

40.350

Ciccanti

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:*

«*l)* previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».

40.33

Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Respinto

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite» *con le seguenti:* «secondo l'entità del danno».

40.905

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in ogni caso, restano confermate le norme vigenti che prevedono il ripristino ambientale e la messa in sicurezza del territorio a carico dello Stato;».

40.340

Ciccanti

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l*-bis) previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali».

40.40

Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti d'impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti d'impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *sono apportate le seguenti modificazioni:*

Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):

2005: – 45.000;
2006: – 45.000.

40.41

Ciccanti

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti d'impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti d'impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):

2005: – 45.000;
2006: – 45.000.

40.42

IOANNUCCI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *sono apportate le seguenti modificazioni:*

Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):

2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

40.43 (testo 2)

PICCIONI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze

adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *sono apportate le seguenti modificazioni:*

Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):

2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

40.44
RONCONI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* In deroga alle procedure previste dal decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, la regione Umbria è autorizzata ad utilizzare i fondi previsti per gli interventi di ricostruzione nei territori interessati dalla crisi sismica del settembre 1997, anche per gli interventi di ricostruzione ancora necessari per i danni provocati dalla crisi sismica del 1979 in Valnerina».

40.45
CENTARO
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla attuazione di interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle calamità naturali nella provincia di Siracusa per le quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il soggetto competente può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

Limiti di impegno:

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 30.000.

40.46

IOANNUCCI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi, nel limite di un importo pari al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, gli interventi su opere ed edifici pubblici finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinanza di protezione civile 20 marzo 2003, n. 3274, sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime ordinanze saranno definite, assicurando il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché per il coordinato utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili per le medesime finalità».

40.47

PICCIONI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi anche gIi interventi urgenti per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica in atto. Per la realizzazione di tali interventi è riservata una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, da ripartire sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza da adottarsi ai sensi deIl'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con la medesima ordinanza saranno definite, assicurando il coinvolgi-

mento delle amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

40.48

Basile

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di prevenire catastrofi naturali e altri eventi onerosi, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per il potenziamento delle reti strumentali di osservazione, lo studio dei precursori delle eruzioni e dei terremoti e dei processi connessi all'attività vulcanica, l'ammodernamento e lo sviluppo dei centri dedicati a tali attività».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

40.49

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» *della tabella* «A» *di cui al comma 1 dell'articolo 54.*

40.51

Ioannucci

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* La dotazione del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 in euro 150 milioni annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del Fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del Fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme non spese entro ciascun esercizio sono riversate al Fondo ad incremento della dotazione dell'esercizio successivo».

40.52

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime».

40.53

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili adibiti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contributo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi"».

40.54

CICCANTI, FORLANI, RONCONI, MAGNALBÒ

Id. em. 40.53

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili adibiti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contributo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi"».

40.55

BERGAMO, TAROLLI

Ritirato

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai danni causati a cose e beni immobili privati da eventi eccezionali di marea nella laguna di Venezia per i quali non sia stato deliberato lo stato di emergenza».

40.8

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Alla rubrica dell'articolo 40 sostituire le parole: «di protezione civile» *con le parole:* «assicurativa ed indennizzo da calamità».

ORDINE DEL GIORNO

G40.1

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI, CICCANTI, TUNIS, TREMATERRA, CHERCHI, GABURRO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che in questi giorni è stato autorevolmente affermato «Occorre ideare un meccanismo per una polizza assicurativa volta a tutelare le persone ed i loro beni contro le calamità naturali», in modo da ridurre il gravame sulla spesa dello Stato ed assicurare, ai cittadini colpiti, più pronti e tempestivi interventi,

impegna il Governo affinché:

sia istituita una commissione interministeriale di studio con la partecipazione dei Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente, delle politiche agricole, della istruzione università e ricerca, delle infrastrutture e trasporti, della conferenza Stato-Regioni nonchè degli enti di ricerca (CNR ENEA INGV) attivi nel settore, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, con lo scopo di redigere le lineee di un progetto mirato alla creazione di un sistema, eventualmente partecipato dallo Stato, di assicurazione obbligatoria, contro gli effetti delle calamità naturali;

e nella stesura del progetto, si tenga conto delle esperienze in atto dei Paesi della Comunità Europea, degli USA e del Giappone, avvalendosi se del caso, a titolo di consultazione, della collaborazione delle associazioni di assicurazione e di riassicurazione presenti in Italia, nonché degli esperti operanti in seno ad associazioni dedicate purché senza fini di lucro.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 40

40.0.1

BONFIETTI, VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40.0.1

(Fondo regionale di protezione civile)

1. la dotazione del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138 comma 16 della legge 21 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi comprese le modalità di recupero al fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate».

40.0.2 (testo 2)
PICCIONI
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.2

(Fondo Regionale di Protezione Civile)

1. La dotazione del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabiIità per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del Fondo della protezione civile ferme restando le finalità del Fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ivi comprese le modalità di recupero al Fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate.

40.0.7
BOLDI, BRIGNONE, VANZO
Respinto

*Dopo l'articolo 40***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 40.0.7

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dal terremoto dell 'll aprile 2003)

1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono sospesi fino al 30 aprile 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo

periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2004: – 5.000.

40.0.8

Boldi, Brignone, Vanzo

Accantonato

*Dopo l'articolo 40***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 40.0.8

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

40.0.9

Piccioni

Accantonato

*Dopo l'articolo 40***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 40.0.9

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996, 1997, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 189 del 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

40.0.10

Ritirato e trasformato nell'odg G40.200

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.10

(Sviluppo del turismo montano)

1. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004. A decorrere dall'anno 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

2. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2004, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3 Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.

4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

Conseguentemente, alla tabella B, ridurre di 10 milioni di euro l'accantonamento per il 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze.

40.0.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40.0.12

1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

"*6.* Ai soggetti che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 è assegnato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse recate dalla voce Ministero dell'economia e delle finanze *di cui al comma 1 dell'articolo 54.*

40.0.130

Demasi

Respinto

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40.0.130

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Il Ministro dell'interno, attraverso gli uffici competenti, anche decentrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con personale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli organici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e permanenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

Ministero degli affari esteri:

2004: – 5.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: – 5.000;
2005: – 10.000.

40.0.14
Grillotti, Demasi
Respinto

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.14

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente all'articolo 54, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 20.000;
2006: – 30.000.

40.0.30
Lauro
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.30

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 20 000;
2006: – 30.000.

40.0.15
LAURO
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.15

1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, possono essere modificati con delibera del CIPE».

40.0.18
LAURO
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.18

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente: "alla"».

40.0.19
LAURO
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.19

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le

parole: "alla data del 1º gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno un anno, all'atto della presentazione della domanda"».

40.0.24

Grillotti, Demasi

Respinto

*Dopo l'articolo 40***,** *inserire il seguente:*

«Art. 40.0.24

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 11 comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "alla data del 1º gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno un anno, all'atto della presentazione della domanda,"».

40.0.22

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.22

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell'attrazione degli investimenti, Sviluppo Italia SpA promuove, stipula e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati "Contratti di localizzazione", nei quali sono inseriti.

2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle Attività Produttive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Svi-

luppo Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative risorse.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Gli accordi dì programma quadro "Contratti di localizzazione" possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.

5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle attività produttive formulata d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».

40.0.400 (già 42.0.5)

LAURO

Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.400

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell'attrazione degli investimenti, Sviluppo Italia S.p.A. promuove, stipula e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati "Contratti di localizzazione", nei quali sono inseriti.

2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle attività produttive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Sviluppo Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative risorse.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Gli accordi di programma quadro "Contratti di localizzazione" possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.

5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle attività produttive formulata d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».

40.0.401 (già 42.0.4)
Lauro
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.401

(Interventi nel capitale di rischio delle aziende)

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, é istituito un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è gestito da Sviluppo Itali S.p.A. nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigenti, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, per gli scopi e nelle forme di cui al presente articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle Regioni.

2. Sviluppo Itali è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al presente articolo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione UE 2001/C – 235/03 relativa agli "aiuti di Stato e di capitale di richio". Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuto di stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE.

4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese così come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono approvate dal CIPE, su proposta del Ministro delle Attività Produttive. In particolare, il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.

6. I rapporti, anche finanziari, tra il Ministero delle Attività Produttive e Sviluppo Italia sono disciplinati da apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sviluppo Italia S.p.A. presenta semestralmente al Ministero una relazione

sugli interventi effettuati e sull'attività svolta in attuazione del presente articolo. Il Ministero delle attività produttive presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati

da Sviluppo Italia S.p.A. in conformità del presente articolo».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 20.000;
2005: – 30.000;
2006: – 50.000.

40.0.27
LAURO
Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.27

1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevolazioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusivamente al sindacato del giudice civile».

40.0.33
NOCCO, IZZO, GENTILE
Accantonato

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40.0.33

(Provvidenze ai profughi italiani rimpatriati)

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997, dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 1.464;
2005: – 869;
2006: – 869.

40.0.36

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Respinto

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40.0.36

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque, la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».

ORDINE DEL GIORNO

G40.200 (già em. 40.0.10)

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 40.0.10.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 41.

Approvato

(Prestito fiduciario per studenti)

1. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera *a)* di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.

EMENDAMENTI

41.1

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.2

Cavallaro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - *(Prestiti fiduciari agli studenti) – 1.* In attuazione del disposto dell'articolo 34 terzo comma della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica n.509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)* della legge n. 390/1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera *a)* della legge n. 390/1991 sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2004, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi i conto interessi sui prestiti fiduciari" dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla correspon-

sione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

8. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti allo scopo per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio integrative per la mobilità internazionale degli studenti, da fruire nell'anno accademico successivo.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

41.3

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» *con la parola:* «sono».

41.4

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «fiduciari» *con le altre:* «a interesse zero e a scadenza settennale».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei superalcolici è aumentata del 94,5 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

41.5

D'andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Betta, Modica, Pagano, Manieri, Cortiana, Togni

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fino al conseguimento della laurea specialistica, nonché della partecipazione a master e a corsi strutturati di Alta Formazione, ove non integralmente finanziati da diverse istituzioni pubbliche».

41.8

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e agli studenti» *fino a:* «n. 289».

41.9

Brunale, Vitali, Caddeo

Respinto

Al comma 3, le parole da: «gestito» *fino a:* «sentita la» *sono sostituite dalle seguenti:* «ripartito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di».

41.10

Tessitore, Pagano, Modica

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, dopo la parola: «Bolzano» *le parole:* «, la CRUI e la CUN».

41.11

Bongiorno, Demasi, Grillotti

Ritirato e trasformato nell'odg G 41.100

Apportare le seguenti modificazioni:

«Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis.* Gli studenti universitari, iscritti ai regolari corsi di laurea di facoltà non operanti nel territorio della provincia di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di locazione abitativa sostenute per frequentare i corsi di studi, se riportanti una media di voti non inferiore ai 24/30, 80/100 negli esami di maturità per gli studenti del 1º anno del corso di laurea, o se il nucleo familiare di appartenenza gode di un reddito complessivo non superiore ai 25.000 euro annui. Il rimborso è limitato ad una spesa massima di 500 euro mensili ed è dovuto solo in presenza di contratti debitamente registrati. A tal fine è istituito un Fondo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La dotazione del fondo di cui al comma 2 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004. La dotazione del fondo di cui al comma 3-*bis* è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004. I fondi possono essere incrementati anche con i contributi di regione, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati"».

41.12

Ciccanti

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le garanzie rilasciate dal Fondo sul rimborso dei prestiti fiduciari sono escutibili per intero, alla data di inadempimento dell'obbligato principale, a semplice richiesta della banca o degli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».

41.13

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 5.

41.14

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis.* Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione postuniversitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

5-*ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

5-*quater.* Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

5-*quinquies.* Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n.241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5-*sexies.* Le disposizioni di cui ai commi dal 4-*bis* al 4-*quinques* si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2004.

5-*septies.* Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4-*bis* al 4-*septies*».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione dei seguenti commi si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze *della tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 53 della presente legge.*

ORDINE DEL GIORNO

G41.100 (già em. 41.11)
Bongiorno, Demasi, Grillotti
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

ritenuto che l'Italia è il Paese che conta meno residenti universitari in Europa;

rilevato che è grave il disagio di tanti studenti, costretti a frequentare facoltà operanti in province diverse e distanti dalla propria, con costi spesso spropositati;

considerato che ciò viola l'eguale diritto allo studio sancito della Costituzione;

considerato, infine, che fino ad oggi l'istituto del "prestito d'onore" non ha avuto i riscontri positivi immaginati;

impegna il Governo a verificare la possibilità:

a) di prevedere ipotesi di rimborso delle spese di locazione abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede;

b) a ricercare fondi da destinare alla realizzazione di strutture residenziali universitarie.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 41

41.0.1
D'andrea, Treu, Montagnino, Soliani, Monticone, Coviello
Respinto

*Dopo l'articolo 41***,** *inserire il seguente:*

«Art. 41.0.1

(Piano per il lavoro dei giovani laureati)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il

Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 19987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati", di seguito denominato "piano".

2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla seguente disposizione:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato».

41.0.2

ANGIUS, ROTONDO, FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, BATTAFARANO, CADDEO, DI GIROLAMO

Accantonato

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41.0.2

(Rifinanziamento della legge n. 269 del 1998, per il contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori e della Commissione per le adozioni internazionali)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 80, comma 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stabilite in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 5.000.

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

Approvato

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

EMENDAMENTI

42.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Le parole: «*Sopprimere l'articolo*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei superalcolici è aumentata del 91,5 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

42.2
Cavallaro, Magistrelli
Precluso

Sopprimere l'articolo.

42.4
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni
Respinto

Sopprimere le parole: «o in contenzioso».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 65,5 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

42.7
Fasolino
Ritirato

Al secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», *con le seguenti:* «novanta giorni».

42.8
Fasolino
Ritirato

Sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla comunicazione», *con le seguenti:* «in tre rate, il 50 per cento all'atto della comunicazione, il 30 per cento dopo i primi tre mesi ed il 20 per cento dopo sei mesi».

42.3 (testo 2)
Il Relatore
V. em. 42.0.100

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei contenziosi atti i o passivi dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 156, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Commissario liquidatore dell'EFlM in liquidazione coatta amministrativa e i Commis-

sari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo, riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi se dovuti al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di ciascuno dei crediti dell'EFIM e delle predette società, e a non più del 50 per cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente all'entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. Le proposte di cui al precedente periodo non possono avere corso qualora dal complesso delle adesioni da parte dei debitori e dei creditori non scaturiscano economie per i bilanci, unitariamente considerati, anche tenendo conto dei costi connessi alle procedure di contenzioso, dell'EFIM e delle predette società. I pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai Commissari liquidatori nei termini perentori previsti dal decreto di cui all'ultimo comma 1-*quinquies.* Decorsi inutilmente tali termini, si intenderanno rilasciati favorevolmente. A pagamento avvenuto l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendente con spese legali compensate, e il debito o credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbimento di ogni pretesa a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e comunque ad esso collegata. I Commissari liquidatori non potranno procedere ad alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato la proposta, salva l'esistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le transazioni per le quali i rispettivi Commissari liquidatori abbiano già formulato al comitato di sorveglianza o all'autorità di vigilanza la richiesta di parere o di autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica alle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 156, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I Commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti risultanti da richiesta scritta antecedente all'entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal comma 1-*bis*. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai creditori chirografari, all'importo per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile in base all'applicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma 1-*bis.*

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla Società Armamenti e Aerospazi spa in liquidazione, alle Società Firme spa in liquidazione e sue società controllate.

1-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti al Commissario liquidatore dell'EFIM e i liquidatori delle altre società interessate di cui al precedente comma 1-*quater*, stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei precedenti commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*».

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 43.

Approvato

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

2. Per la gestione del Fondo, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

EMENDAMENTI

43.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Pizzinato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

43.2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Id. em. 43.1

Sopprimere l'articolo.

43.3

Ciccanti

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari». *Allo stesso comma, dopo la parola:* «risultati» *sopprimere le parole:* «o alle scelte gestionali».

43.4

Basile, Girfatti, Barelli

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «predisposti per l'attuazione di accordi sindacali o statuti societari». *Allo stesso comma, dopo la parola:* «risultati» *sopprimere le parole:* «o alle scelte gestionali».

43.5

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Pizzinato

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In sede di assegnazione delle risorse viene data priorità alle imprese che aderiscono a si-

stemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO, Ecolabel, EMAS)».

43.6

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Pizzinato

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Non possono comunque accedere al Fondo le imprese nei confronti delle quali siano state definitivamente accertate violazioni per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e nei confronti delle quali siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

43.7

Brunale, Vitali, Caddeo

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e alle province autonome».

43.8

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Il Fondo viene impiegato con precedenza assoluta per incentivare i processi di partecipazione dei lavoratori alle imprese in crisi».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 43

43.0.1

Alberti Casellati, Lauro

Ritirato e trasformato nell'odg G43.100

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43.0.1

(Fondo di innovazione e sperimentazione socio-sanitaria per la longevità)

1. Viene istituito – per la durata di tre anni con un versamento annuo di euro 1 milione – il Fondo di Innovazione e Sperimentazione Sociosanitaria per la Longevità con lo scopo di promuovere la progettazione e la realizzazione di Centri Polifunzinali e Multidimensionali in grado di favorire l'affermazione della persona anziana come soggetto protagonista ed il ruolo sociale positivo della 3a Età.

2. Per Centri Polifunzionali e Multidimensionali si intendono complessi collocati all'interno di parametri urbani cittadini formati da strutture – di natura socio-sanitaria, residenziale, culturale formativa, sportiva. educativa, religiosa, laboratori, atelier artistici, atelier informatici, wellness, con spazi di socializzazione, di giardinaggio, imprenditorialità, etc. – raccordare in forma sistemica ed integrata per il pieno recupero della multidiversità psicofisica e demografica della persona anziana nel contesto interattivo sociale e nelle dinamiche esistenziali singole e comunitarie. Nel Centro Polifunzionale e Multidimensionale si realizzano. con il coinvolgimento attivo di persone anziane, vari servizi quali a titolo indicativo e non esaustivo:

a) riabilitazioni post acuzie ospedaliere;

b) formazione e monitoraggio di attività assistenziali rese al domicilio di persone non autosufficienti;

c) centro diurno volto alla informazione, formazione, supporto, sostegno a nuclei familiari che al loro interno sono colpiti dalla presenza di persone non autosufficienti;

d) cura integrale di persone anziane non autosufficienti;

e) accompagnamento, anche alloggiativo, di persone anziane con percorsi di longevità sana ed attività per un loro efficace reinserimento organico nel tessuto civile;

f) promozione di attività di comunità e di solidarietà anche nei confronti degli altri anziani;

g) stimolo alla dimensione culturale e spirituale delle persone della 3º Età;

h) implementazione del versante relazionale e tecnologico degli operatori;

i) promozione di attività intellettuali e creative delle persone anziane;

j) campus di soggiorno a cicli residenziali per aggiornamenti tecnologici, professionali, etc. disponibili a persone disabili per infortuni sul lavoro.

3. Le Regioni istruiscono i progetti presentati da enti pubblici e privati e li inviano al Ministero della salute. I progetti approvati dal Ministero vengono assegnati alle Regioni per essere seguiti e monitorati su base di relazione documentata, al fine di ottenere elementi probatori in tema di riduzione della spesa sanitaria, di qualità della vita, di valore aggiunto alla collettività, di coesione sociale.

4. Nell'istruire i progetti, le Regioni possono ammettere iniziative che presentano l'inesistenza di qualsivoglia barriera edilizia, architettonica, culturale, sociale, e che sviluppino concrete collaborazioni pubbliche o private, secondo logiche non elitarie, ma propositive per larghe fasce della popolazione.

5. Requisito preferenziale sarà considerato il rapporto con Compagnie di Assicurazione le cui polizze coprono i rischi della non autosufficienza attraverso la corresponsione di servizi resi da questi Centri, senza il ricorso ad integrazioni pubbliche sanitarie».

Alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.

43.0.2
BETTAMIO
Ritirato

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43.0.2

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo dl cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni della legge 19 luglio 1993 n. 236 per l'anno 2004, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo compresi

gli operatori turistici con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle Finanze, *apportare la seguente modifica:*

legge n. 408 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell'1,2 per cento.

43.0.3

BETTAMIO

Ritirato

*Dopo l'articolo 43***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 43.0.3

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993 n. 236, per l'anno 2004 in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più 50 di dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 54; al comma 1, tabella A ivi allegata voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 140.000;
2005: – 105.000;
2606: – 70.000.

43.0.5

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

*Dopo l'articolo 43***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 43.0.5

(Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane)

1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 50.000.

ORDINE DEL GIORNO

G43.100 (già em. 43.0.1)

Alberti Casellati, Lauro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 43.0.1

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

Approvato

(Affidamento di servizi)

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

«*9*-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

EMENDAMENTI

44.1

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.2

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Id. em. 44.1

Sopprimere l'articolo.

44.1100

Eufemi, Iervolino

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 44.6, nell'odg G44.200

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione territoriale" *sono inserite le seguenti:* purché il numero delle imprese iscritte o annotate nel registro di cui all'articolo 8 della legge n. 580/93 non sia inferiore a 40.000 e alla lettera *c)*, comma 4, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole "sezioni speciali del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché per

le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese". Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "per gli anni 2003, 2004 e 2055" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2003"».

44.5

SALERNO, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione territoriale" sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese iscritte o annotate nel registro di cui all'articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a 40.000 e alla lettera *c),* comma 4, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "sezioni speciali del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché per le imprese individuali le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n.366, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

44.6

BETTAMIO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 44.1100, nell'odg G44.200

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione territoriale" sono inserite le seguenti: purché il numero delle imprese iscritte o annotate nel registro di cui all'articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a 40.000 e alla lettera *c),* comma 4, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "sezioni speciali del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n.366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

ORDINI DEL GIORNO

G44.1

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

l'articolo 44 del disegno di legge n. 2512 propone una deregolamentazione totale, in materia di infrastrutture, degli ambiti imposti dall'articolo 24 della legge finanziaria per l'anno 2003, in cui sono previsti limiti e regolamentazioni per l'acquisto di beni e servizi;

ritenuto che il provvedimento appare un capovolgimento di indirizzi del tutto ingiustificato, rispetto ad una normativa emanata un anno fa dallo stesso Governo ed approvata dal Parlamento con l'obiettivo di aumentare l'efficienza della spesa pubblica, la concorrenza e la trasparenza nella pubblica amministrazione;

ritenuto inoltre che la norma citata non influisce nell'*iter* procedurale delle opere strategiche che godono già di una specifica normativa semplificatoria ed accelerata per la loro realizzazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 44 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004.

G44.200 (già emm. 44.1100 e 44.6)

Eufemi, Iervolino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'articolo 44del disegno di legge n.2512,

valutata la necessità di introdurre un limite alla costituzione di nuove Camere di Commercio in seguito alla istituzione di nuove province

valutata l'opportunità di creare Camere di Commercio con una base inferiore a 40.000 imprese iscritte a registro, perché ciò determinerebbe un'insufficienza di risorse finanziarie e un precario equilibrio economico-finanziari, con la necessità di ricorrere e gravare sul fondo perequativo;

la necessità di distinguere tra imprese di capitale e imprese dove è prevalente il lavoro dei soci in relazione al contributo annuale da pagare rispettivamente in relazione al fatturato e a misura in cifra fissa,

impegna il Governo a risolvere con idoneo provvedimento le problematiche di cui agli emendamenti 44.1100 e 44.6.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 44

44.0.10a (testo 2)

SANZARELLO, LAURO

Ritirato

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44.0.10

(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie)

All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

"9-*bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la fornitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a rischio la vita dei pazienti: 'sale operatorie, terapie intensive, pronto soccorsi, rianimazioni, unità coronariche, terapie intensive neonatali'.

44.0.70

BIANCONI

Ritirato

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44.0.7

1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:

"È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco delle imprese che svolgono attività di impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento. Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione, aggiornamento annuale e cancellazione dall'elenco di cui al comma precedente"».

44.0.9

BIANCONI

Ritirato

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44.0.9

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, lettera *tt)*, dopo la parola: "medie" è aggiunta la seguente: "e grandi"».

44.0.110

ALBERTI CASELLATI

Ritirato e trasformato nell'odg G44.100

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44.0.11

(Interventi per la ricostruzione mammaria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l'attuale DRG nn. 257 e 258) di euro 2.000 in caso di ricostruzione mammaria con lembo eseguita contestualmente alla mastectomia totale.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l'attuale DRG n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mammaria differita con lembo».

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 4.000;
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.

44.0.13
Lauro
Ritirato

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44.0.13

(Indennizzi a favore di cittadini, enti e società italiani)

1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la corresponsione di ulteriori indennizzi a cittadini, enti e società italiani, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all'estero».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: 30.000;
2005: 30.000;
2006: 30.000.

ORDINE DEL GIORNO

G44.100. (già em.44.0.110)
Alberti Casellati, Bianconi, Boldi, Ioannucci, D'Ippolito
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 44.0.110.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato

(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 45

45.0.40

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.4

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera *a),* la parola: "quattro" è sostituita dalla parola: "cinque";

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-*ter*. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti,

sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro".

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente, possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e del Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

4. All'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112".

5. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"15-*bis*. Le controversie in merito all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».

45.0.8

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45.0.8

1. Per il finanziamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Dipartimento dei trasporti terrestri dal comma 10, dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stanziati 120 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis.*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso».

45.0.19

Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45.0.19

(Difesa delle coste calabresi)

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabresi, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

45.0.9

Vicini, Murineddu, Caddeo, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni

Respinto

*Dopo l'articolo 45***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 45.0.9

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: "e i terreni di uso civico e di proprietà collettiva posseduti dagli enti indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1894 n. 397, regolamentati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

45.0.22

Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini

Respinto

*Dopo l'articolo 45***,** *inserire il seguente:*

«Art. 45.0.22

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionale approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee" sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze, *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

45.0.25

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini, Toia, Bedin, Martone, Marino

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45.0.25

(Riforma della legislazione del turismo)

1. All'articolo 10 della legge 135 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: "di rotazione" sono sostituite con le parole: "in conto interessi attivi e passivi";

b) al comma 1, le parole: "di rotazione" sono sostituite con le parole: "in conto interessi attivi e passivi";

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di euro 5 milioni annui per il triennio 2004-2006.».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

45.0.26

Iovene, Toia, Martone, Bedin, Bonfietti, Piatti, Marino

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.26

(Incentivi alle ONLUS e agli enti non commerciali)

1. All'articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti,

condizioni e decorrenza dell'estensione alle ONLUS e agli enti non commerciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, 381, operanti nei settori della sanità, dell'assistenza, della cultura, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n.112 del 1998.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

45.0.21

CICOLANI

Ritirato

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45.0.21

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. All'articolo 31, comma 15, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2002"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, alla tabella A apportare la seguente variazione:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 4 milioni di euro;

2005: – 4 milioni di euro;

2006: – 4 milioni di euro.

45.0.18

Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45.0.18

(Interventi rivolti al Mezzogiorno)

1. A decorrere dall'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2004, di 400 milioni di euro per l'anno 2005 e di 700 milioni di euro per l'anno 2006, da ripartire con apposite delibere CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 400.000;
2005: – 400.000;
2006: – 700.000.

45.0.11

Zanoletti

Ritirato

Dopo l'articolo 45, introdurre il seguente:

«Art. 45.0.11

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni.

2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa.

3. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;

Ministero della difesa:

2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

45.0.12
Tonini
Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.12

1. A decorrere dall'anno 2004 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per la corresponsione di ulteriori indennizzi a cittadini, enti e società italiane, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all'estero».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

45.0.13
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini, Toia, Bedin, Martone, Marino
Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.13

(Sostegno ai Centri di Mobilità)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, il Ministero delle infrastrutture e trasporti d'intesa con il Ministero della salute,

fissa le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, all'organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla giuda delle persone con disabilità, nonché, i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

45.0.16

Basso, Baratella, Viviani, Caddeo, Treu, Crema, Giaretta, Bedin

Respinto

*Dopo l'articolo 45***,** *inserire il seguente:*

«Art. 45.0.16

(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci nell'area Nord-Est del Paese)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d'incarico all'ANAS Spa e alle infrastrutture Spa per il:

a) completamento della 2a e 3a fase del Sistema di Trasporto Metropolitano di Superficie (SFMR) e relative linee di adduzione e bretella con aeroporto di Tessera; adeguamento strutture, linee e stazioni del Nord-Est; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari, Treno ad Alta Frequenza (TAF);

b) completamento del Sistema di rete «Autostrade viaggianti Nord-Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali Nord-orientali: tangenziale di Mestre: Autostrada A4, bacino Pordenone, Vicenza, Varese, Brescia; transiti: Brennero, Tarvisio, Villa Opicina, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci;

c) finanziamento destinato all'acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 350.000;
2005: – 300.000;
2006: – 300.000.

45.0.17
Vitali, Brunale, Bonfietti
Respinto

*Dopo l'articolo 45***,** *inserire il seguente:*

«Art. 45.0.17

(Promozione dei veicoli a trazione elettrica)

1. Sono esenti dall'IVA fino al 31/12/2005 gli acquisti di veicoli a trazione elettrica effettuati da soggetti residenti nelle città superiori a 100.000 abitanti e nelle aree ad alto interesse turistico e ambientale».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

45.0.24
Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta
Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45.0.24

(Finanziamento indennizzi ex-Jugoslavia)

1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938:Coefficiente di rivalutazione

Fino a lire 100.000600
da lire 100.001 a 200.000300
da lire 200.001 a 500.000100

da lire 500.001 fino a 1.000.00060
da lire 1.000.001 fino a 5.000.00040
oltre i 5.000.00020».

Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):

2004: + 150.000;
2005: + 150.000;
2006: + 150.000.

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:

2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.

45.0.27

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Respinto

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.27

1. L'articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

"*1.* All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche":

a) Il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario":

c) il comma 10 è soppresso;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

45.0.850

Tarolli, Pasinato

Ritirato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.850

1. Il decreto del Presidente della Repubblica n.180 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono così modificati:

"*1.* Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: 'di comunicazione o di trasporto' sono aggiunte le seguenti: 'nonché le aziende private'.

2. La rubrica della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è così sostituita: 'Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di soggetti privati'.

3. L'articolo 34 'Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, è abrogato.

4. Al primo alinea del primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: 'a norma del presente' sono aggiunte le seguenti: 'e precedente'.

5. L'articolo 47 'Garanzia per i prestiti' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato"».

45.0.550

SCHIFANI, NANIA, MORO, D'ONOFRIO

Accantonato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.550

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All'onere relativo all'applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.500

FORCIERI, LONGHI, MORANDO, CADDEO, PIZZINATO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, BATTAGLIA Giovanni, MONTAGNINO, BATTAFARANO, MUZIO, ROTONDO, DETTORI, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, SALVI, DI GIROLAMO, TONINI, STANISCI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BASSO, BRUNALE, CALVI, CHIUSOLI, PASCARELLA, GUERZONI, MACONI, MASCIONI, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO, PASQUINI, PIATTI, TESSITORE, VISERTA COSTANTINI, GIOVANELLI, BUDIN, PASSIGLI, GARRAFFA, BARATELLA, FASSONE, VILLONE, IOVENE, DE ZULUETA, GASBARRI, CORRADO

Accantonato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.500

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di

cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All'onere relativo all'applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.800

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Accantonato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.800

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All'onere relativo all'applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.810

Ripamonti, Malabarba, Battafarano, Montagnino, Pagliarulo

Accantonato

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.810

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Al fine del recepimento delle sentenze della Corte costituzionale che allargano i benefici a tutte le categorie di lavoratori esposti all'amianto, ai lavoratori che hanno fatto la domanda di riconoscimento dell'esposizione e dei benefici previdenziali o che la faranno prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, o che hanno in corso una causa legale per il medesimo motivo, continua ad applicarsi l'articolo 13, comma 8 della legge 257 del 1992, come sostituito dalla legge 271 del 1993. All'onere relativo all'applicazione del presente comma, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

ARTICOLO 45-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45-*bis.*

Approvato con un emendamento

(Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario)

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno

2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

EMENDAMENTI

45-bis.900

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

45-bis.901

Giaretta, D'andrea, Soliani, Monticone, Baio Dossi, Gaglione

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'obiettivo 2» *fino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «agli obiettivi 1 e 2, è assegnato al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, di cui alla legge n. 537 del 1993, l'importo aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005, da destinarsi al potenziamento della ricerca biomedica svolta nell'ambito dei policlinici universitari».

45-bis.1000 (testo 2 corretto)

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 è elevato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure per il sostegno della ricerca nel settore biomedico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 600;
2005: – 600;
2006: – 600.

ARTICOLO 46

Art. 46.

(Proroga dei termini per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2512-*quinquies*).

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sezione IV

Aree sottoutilizzate

Art. 47.

Approvato

(Fondo aree sottoutilizzate)

1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per l'aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui al-

l'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».

4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

EMENDAMENTI

47.1

Coviello, Veraldi, Montagnino, Manzione

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la partecipazione delle regioni ricomprese nelle aree dell'obiettivo 1».

47.2

Bongiorno, Demasi

Respinto

Alla fine del comma 3, lettera a)*, aggiungere le seguenti parole:* «nonché le aree colpite da eventi sismici».

47.4

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 61 della legge 27 dicembre n. 289, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresì, con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, indicati da ANCI, UPI e UNCEM"».

47.5

Montagnino

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "dell'85 per cento" con la seguente: "massima".

4-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 47

47.0.1

VERALDI, IOVENE, COVIELLO, BASTIANONI, MONTAGNINO, MANZIONE, MARINO, VILLONE

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47.0.1

(Nuova disciplina dei crediti d'imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la

qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

47.0.20

VERALDI, IOVENE, MARINO, MARINI, FILIPPELLI, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47.0.20

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

47.0.3

Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale, Marino

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.3

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al capo V del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, costituite fra il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in particolare la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 6.000;
2005: – 4.500;
2006: – 3.000.

47.0.4

Caddeo, Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, Marino, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.4

(Incentivi per i nuovi investimenti nelle aree sotto utilizzate)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali

sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione".

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee, il Ministro delle attività produttive procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma versato entro il termine

per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891)*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 400.000;
2005: – 400.000;
2006: – 400.000.

47.0.6

VERALDI, IOVENE, MARINO, MARINI, FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.6

(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area stipulati nella regione Calabria)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di programmazione negoziata, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i contratti d'area e i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.8

Coviello, Veraldi, Treu, Iovene, D'andrea, Montagnino, Dato, Scalera, Manzione, Marino

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.8

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato; *b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

47.0.7

Montagnino

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.7

(Interventi per la regione siciliana)

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

47.0.80 (già 45.0.20)

Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Caddeo

Respinto

*Dopo l'articolo 47***,** *inserire il seguente:*

«Art. 47.0.80

1. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall'anno 2004, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 1, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.*

47.0.9

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.9

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.10

Chirilli

Ritirato

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47.0.10

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 170 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *alla legge n. 468 del 1978,* Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*, apportare la seguente variazione:*

2004: – 170.000.

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sezione V

Investimenti vari

Art. 48.

Approvato

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *f)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto

degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.

8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo almeno quadriennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.

9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI

48.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Sopprimere il comma 1.

48.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «La legge 21 dicembre 2001 n. 443, è abrogata».

48.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi».

48.4

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, GASBARRI

Id. em. 48.3

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, ad eccezione» *fino a:* «futuri atti aggiuntivi,».

48.500

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

All'articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* Al comma 1, dopo le parole: "dalla gestione dell'opera stessa" aggiungere le seguenti: "ovvero da attività strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell'area economicamente interessata dalla stessa,". Sopprimere le parole: "da un'analisi costibenefici e". Dopo le parole: "così come approvato" inserire le parole "dallo stesso CIPE".

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "dell'ammontare necessario a realizzare l'infrastruttura secondo le previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE".

c) Al comma 6 sopprimere le parole: ", anche nell'interesse dei soggetti finanziatori".

d) Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis.* I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"».

48.501

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio

Id. em. 48.500

1. Al comma 1, le parole: «dalla gestione dell'opera stessa» aggiungere le seguenti: «ovvero da attività strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell'area economicamente interessata dalla stessa,». Sopprimere le parole: «da un'analisi costibenefici e». Dopo le parole: «così come approvato» inserire le seguenti: «dallo stesso CIPE».

2. Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «dell'ammontare necessario a realizzare l'infrastruttura secondo le previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE».

3. Al comma 6 sopprimere le parole: «, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori».

4. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

48.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «proventi derivanti dall'opera», *aggiungere le seguenti:* «Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'analisi costi benefici è necessario che siano specificati come criteri di valutazione: la riduzione dell'emissione di anidride carbonica così come prevista dagli accordi di Kyoto e delle emissioni climalteranti, la riduzione dell'incidentalità come prevista dalle direttive europee, le quote di trasferimento del trasporto merci dalla gomma al mare ed alla rotaia e al trasporto pubblico collettivo per le persone, la valutazione ambientale strategica (VAS). Con questi criteri deve essere riformulata dal Cipe la proposta delle infrastrutture prioritarie finanziabili».

48.8

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'analisi costi-benefici e il piano economico-finanziario dovranno essere validati dal Nucleo tecnico di consulenza presso il Ministero dell'economia e delle finanze (NARS) e dal CIPE».

48.9

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «essere concesso», *aggiungere le altre:* «esclusivamente a soggetti pubblici».

48.10

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla Cassa Depositi e Prestiti».

48.130

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «*Dopo il comma 2*» a: «fiume Po.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* In attuazione dell'articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce Ministero dell'economia e delle finanze *della tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 54.*

48.110 (testo 2)

Grillotti, Demasi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* In attuazione all'articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

48.120

Cambursano

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In attuazione dell'articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po.».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

48.370 (già 49.370)

Piccioni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse continuative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite direttamente all'Agenzia Interregionale per il fiume Po.».

48.380 (già 49.380)

CICCANTI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse continuative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite direttamente all'Agenzia Interregionale per il fiume Po».

48.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «con il metodo» *fino alla fine dell'articolo, con le altre:* «dal CIPE».

48.16

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, GASBARRI

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* del conseguimento dell'obiettivo del tasso annuale di produttività, prefissato dal regolatore per un periodo di almeno cinque anni. Scostamenti positivi o negativi dal tasso prefissato, rilevati alla fine di ogni anno, modificano di un'uguale entità le tariffe per l'anno successivo, eliminando sia extra profitti che perdite».

48.17

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Gasbarri

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera b) *inserire il seguente capoverso:* «Qualora nella tariffa sia compresa una quota finalizzata al finanziamento di investimenti assentiti in convenzione, tale quota è commisurata separatamente nella tariffa e non è soggetta ad indicizzazione. Se gli investimenti si discostano da quelli stabiliti nel periodo, di altrettanto viene ridotta, in percentuale, la quota corrispondente della tariffa. La verifica viene compiuta annualmente».

48.18

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-*bis.* costi derivanti dal monitoraggio del carico ambientale e dalla manutenzione delle opere per la mitigazione ambientale».

48.190 (testo corretto)

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l'Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni facenti parte dell'AIPO possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge n.225 del 1992, d'intesa con le Regioni che compongono l'AIPO.».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, legge 10 agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/P), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

48.200 (testo corretto)
CAMBURSANO
Id. em. 48.190 testo corretto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l'Assetto idreogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzata a provvedere con contributi quidicennali ai mutui che le Regioni facenti parte dell'AIPO possono stipulare allo scopo. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 225 del 1992, d'intesa con le Regioni che compongono l'AIPO.».

Conseguentemente, alla tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, legge 10 agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/P), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

48.220 (testo corretto)
PICCIONI
Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle popolazioni ed ai territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal piano per l'assetto idrogeologico redatto

dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni che compongono l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le Regioni che compongono l'AIPO.».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, legge 10 agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/P), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Per ciascuna delle annualità 2004, 2005 e 2006 sono assegnate all'Agenzia Interregionale per il fiume Po risorse pari a 50 milioni di euro per far fronte ad intereventi strutturali, manutentivi e di rilocalizzazione di unità abitative esposte ad inondazioni gravanti sulla rete idrografica di competenza e nel rispetto del Piano per l'Assetto idrogeologico, approvato con DPCM 24.05.2001. A tal fine l'Agenzia dovrà predisporre un piano esecutivo da trasmettere al Ministero dell'Ambiente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze *della tabella A di cui al comma 1, dell'articolo 54.*

48.24

D'andrea, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta, Caddeo, Marino

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. e da questa alla Infrastrutture dello Stato S.p.A. dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490 potrà avvenire solo in conformità con quanto previsto dal DPR 7 settembre 2000, n. 283».

48.33

Lauro, Grillo, Girfatti

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A favore del trasporto marittimo è autorizzato lo stanziamento complessivo di 240 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le Autostrade del mare».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 80.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.

48.38

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per l'ampliamento ed il miglioramento dell'autostrada A3 è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all'ANAS».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.

ORDINI DEL GIORNO

G48.1 (testo 2)

D'Andrea, Soliani, Acciarini, Tessitore, Monticone, Cortiana, Franco Vittoria, Modica, Betta, Manieri, Pagano, Togni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevata la gravissima situazione in cui versa l'edilizia scolastica, in particolare nelle regioni meridionali, tenuto altresì conto dell'imminente scadenza del termine per la messa a norma di legge di tutti gli edifici pubblici;

considerato che si sono arrestati i flussi finanziari che, per effetto della legge 11 gennaio 1996, n. 23, hanno consentito almeno la continuità degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici,

impegna il Governo:

a definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un piano pluriennale per l'edilizia scolastica, per rimuovere gli elementi di insufficiente sicurezza e la situazione di precarietà e di non corrispondenza ai requisiti di funzionalità didattica adeguata agli indirizzi formativi previsti dalla legislazione vigente;

a promuovere la revisione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 concernente norme tecniche ed indici minimi di funzionalità didattica, al fine di adeguarle alle mutate esigenze.

(*) Accolto dal Governo. come raccomandazione con la soppressione nella premessa, dopo la parola: «meridionali» delle parole: «,evidenziata ancora nelle scorse settimane dalla ricerca *Eurispes*».

G48.2

Dato, Cavallaro, Magistrelli, D'andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Cambursano

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria non corrisponde alle esigenze minime di adeguamento dell'edilizia scolastica, drammaticamente emerse nel Paese in occasione del recente terremoto del Molise,

impegna il Governo:

1) ad individuare le risorse adeguate all'esigenza di non interrompere la continuità dei finanziamenti garantita negli ultimi tre anni;

2) ad indirizzare tali finanziamenti alla programmazione della contrazione dei mutui da parte degli enti locali interessati alla messa in sicurezza degli edifici e in particolare di quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

3) a ricercare le forme di coordinamento necessarie a reperire le risorse utili agli interventi relativi all'adeguamento delle scuole alle norme di sicurezza, manutenzione degli impianti, mappature dei rischi, formazione ed informazione dei lavoratori e degli studenti;

4) a favorire la costituzione degli organismi paritetici territoriali sulla sicurezza, previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nella regione, in stretto coordinamento con l'organismo paritetico nazionale, anche con il coinvolgimento di genitori e studenti;

5) a riconoscere un ruolo attivo del responsabile della prevenzione e della protezione, delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei rappresentanti per la sicurezza (RSL) presenti nelle scuole e previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, anche attraverso specifici raccordi tra le diverse istituzioni scolastiche e la disponibilità di fondi contrattuali;

6) a proporre una iniziativa nazionale che parta dalla regione Molise sui temi della sicurezza nella scuola».

G48.3

Dato, Cavallaro, Magistrelli, Dettori, Cambursano, Bastianoni, Giaretta, Scalera

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

il grave evento sismico che ha colpito il Molise il giorno 31 ottobre 2002 e l'alluvione successiva del 25 gennaio 2003 hanno causato vittime e disastrose rovine, oltre che seri danni agli edifici del capoluogo;

e che tale disastroso evento ha inferto un colpo mortale all'economia molisana, già precaria a causa di difficoltà storiche oltre che contingenti,

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente per l'utilizzo dei fondi straordinari destinati a quest'area, con particolare riferimento al controllo e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, impegnando in questa verifica tutte le strutture predisposte, compresa la protezione civile; ad intervenire con ulteriori finanziamenti straordinari a favore delle zone colpite dal terremoto e dalla alluvione, destinati non solo alla ricostruzione ma anche al rilancio economico e sociale, con particolare riferimento alle infrastrutture (ad esempio nel campo del trasporto viario e ferroviario e delle infrastrutture sanitarie) ed allo sviluppo economico e turistico.

G48.4

Forlani, Ciccanti, Ronconi, MagnalbÒ, Tarolli, Sodano Calogero, Trematerra, Forte, Cherchi, Pellegrino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

è necessario garantire alle popolazioni dell'Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre 1997 tempi adeguati per completare la ricostruzione;

è necessario inoltre adottare provvedimenti necessari alla ripresa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza, già disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003;

a far sì che i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, possano essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

a far decorrere dal 1º gennaio 2005 il termine per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto della proroga della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2003, n. 3265, sino al 1º gennaio 2004, sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero;

a prorogare al 31 dicembre 2004 sia il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno 18 dicembre 2001, n. 3168, già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, sia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 24 febbraio 1999, n. 2947, relativamente ai contributi di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 10, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002».

(*) Accolto dal Governo.

G48.5

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Il Senato, in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che al comma 1 dell'articolo 48, si è ritenuto di prescrivere una analisi costi-benefici ed un piano economico-finanziario per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

considerato inoltre che, secondo quanto previsto, tali analisi e piani devono semplicemente accompagnare la richiesta di approvazione del progetto preliminare e di assegnazione di risorse al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

ritenuto che sia invece opportuno che le analisi costi-benefici e i piani economico-finanziari abbiano una accertata validità dal punto di vista economico-gestionale,

impegna il Governo:

a prevedere una formale validazione di dette analisi e piani, da parte del Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e del CIPE, includendo tale obbligo nel già richiamato comma 1 dell'articolo 48 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.14
IZZO
Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.14

1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni è consentita la riprogrammazione degli interventi precedentemente ammessi al finanziamento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di cantiere per l'anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile la cantierabilità delle opere nel corso dell'anno 2004».

48.0.17
CURTO, TOFANI
Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.17

1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 o successive modificazioni ed integrazioni è consentita la riprogrammazione degli interventi precedentemente ammessi al finanzia-

mento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di cantiere per l'anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile la cantierabilità delle opere nel corso dell'anno 2004».

48.0.5

CICCANTI

Ritirato

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.5

1. Al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture informatiche del Ministero della giustizia è riconosciuta allo stesso "la quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli istituti bancari e gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5 e 7 codice di procedura civile e 34 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non riscosse dai creditori o non reclamate dai debitori". La suddetta quota parte è acquisita dallo Stato e deve essere versata dagli istituti bancari e dagli uffici postali alla Tesoreria centrale dello Stato. Le risorse di cui sopra vengono mantenute in bilancio per essere riaccreditate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sul capitolo d'investimento destinato alle spese informatiche del Ministero della giustizia, decorsi dieci anni dalla chiusura del fallimento o dall'ordinanza di distribuzione ai sensi degli articoli 541 e 542 codice procedura civile o dalla data di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 598 stesso codice o dalla definizione, comunque, della procedura.

2. Il cancelliere comunica senza ritardo all'istituto di credito o all'ufficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la data di cui al comma 1 onde consentire, al decorso del termine, il versamento di cui al medesimo comma.

3. Per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui agli articoli 541, 542, 598 codice procedura civile o si sia già verificata la chiusura della procedura o l'estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria a verificare l'esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici postali interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.

4. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso il termine di 10 anni e di cui al comma 1, procederanno all'immediato deposito delle somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in caso contrario vi procederanno alla maturazione del termine decennale relativamente alle somme residuate su ciascun deposito e agli interessi maturati».

48.0.6

DATO

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.6

(Interventi straordinari in favore delle popolazioni del Molise colpite dagli eventi calamitosi di ottobre-novembre 2002 e gennaio 2003)

1. In favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nella regione Molise e al fine di consentire un adeguato risarcimento del danno subìto e una ripresa delle attività produttive e della crescita regionale, sono disposte le seguenti provvidenze aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.

2. La restituzione dei contributi e dei premi di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (PCM) n. 3253 del 29 novembre 2002, prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 e ulteriormente differita con l'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 n. 3300, avviene a partire dal 50º anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. La riscossione dei contributi e dei premi avrà luogo secondo la modalità di cui al citato articolo 7, comma 2.

3. Al fine di indennizzare complessivamente il territorio investito dagli eventi ed, in particolare, le imprese colpite, ivi comprendendo anche le imprese di grandi dimensioni, è disposto uno stanziamento, a valere sul Bilancio dello Stato e con previsione nella tabella C) attinente i fondi della Protezione Civile, pari a un miliardo e novecento milioni di Euro, da erogare in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 2000 e per l'intero territorio colpito dagli eventi calamitosi è disposta la sospensione del pagamento dell'IRAP, per il tempo necessario a favorire la ripresa delle attività produttive e comunque per almeno 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge La relativa quota è a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che garantiranno l'invarianza del gettito tributario regionale e secondo uno specifico provvedimento del Ministro dell'economia, da emanarsi sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione e su proposta di un apposito Comitato tecnico paritetico Ministero – Regione, istituito con decreto del Ministro dell'economia, con funzionamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Le agevolazioni in atto sia contributive che fiscali per assunzioni incentivate di cui all'articolo 7, 2 comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 sono prorogate per ulteriori 36 mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

6. I lavoralori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga dell'iscrizione e del relativo trattamento indennitario, ove rispettate, per ulteriori 24 mesi.

7. Per interventi di Programmazione negoziata regionalizzata, da definire con specifica Delibera CIPE, è previsto un finanziamento a valere sul bilancio dello Stato pari a 60 milioni di Euro da rateizzare, in via prioritaria, attraverso gli strumenti attuativi in essere.

8. Per la progettazione definitiva, per gli studi e le indagini occorrenti, in prosecuzione di quanto disposto dall'articolo 144, comma 11, della legge n. 388 del 2000 e dell'aggiudicazione effettuata per il progetto preliminare, nonché per la realizzazione del collegamento autostradale A 1-A 14, Termoli San Vittore, necessario nel primo tratto anche per il superamento delle criticità connesse all'esercizio dell'invaso del Liscione, sono stanziati 150 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato.

9. Per il finanziamento della progettazione definitiva degli studi di fattibilità di cui alla Delibera CIPE 70/98 e degli strumenti di programmazione regionale, riguardanti l'area interessata, valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui legge n. 144 del 1999, è stanziato l'importo di 2,5 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato.

10. Il contributo per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo associato, a norma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è raddoppiato per i comuni interessati dagli eventi calamitosi. Restano invariate le modalità per la fruizione dello stesso.

11. Misure straordinarie per il potenziamento degli interventi per la sicurezza sociale nell'area colpita al fine di impedire l'infiltrazione di fenomeni malavitosi, sono definite d'intesa fra la regione Molise, gli Enti locali e le Prefetture competenti.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

48.0.204 (già 52.016)

Tofani, Demasi

Le parole da: «*Dopo l'articolo 48*» a: «*2005 e 2006"*.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.204

1. In considerazione della Circolare del Dipartimento della protezione civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione effettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e dell'11 maggio 1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equiparata ad "A", di euro 169.878.056 in priorità "B" e di euro 20.766.763 in priorità "C", si autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli armi 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 30 milioni;
2005: – 30 milioni;
2006: – 30 milioni.

48.0.205 (già 52.0.17)

Tofani, Demasi

Precluso

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.205

1. In considerazione della Circolare del Dipartimento della protezione civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione effettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e dell'11 maggio 1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equiparata ad "A", si autorizza la spesa di 19.094.728 euro per ciascuno degli armi 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 19.094.728;
2005: – 19.094.728;
2006: – 19.094.728.

48.0.7

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.7

(Istituzione del punto franco di Gioia Tauro)

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia Tauro. Alla delimitazione del punto franco si provvede, d'intesa con la regione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le politiche agricole.

2. L'area di cui al comma 1 è considerata punto franco per quanto concerne:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

3. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Calabria.

4. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell'area di cui al comma 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

5. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti importati.

6. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 5 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè destinati all'attività produttiva.

7. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

8. Nel punto franco di cui al comma 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

9. Il Governo, d'intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 8.

10. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punto franco.

11. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia Tauro:

a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;

b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;

c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;

d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;

e) definisce condizioni agevolative per I'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;

f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;

g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.

12. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.

13. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

48.0.8

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marino

Respinto

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48.0.8

1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi nel Piano d'impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti della stessa vantati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell'ambito delle procedure di regolazione delle partite debitorie dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse derivante dall'applicazione del precedente comma 1 sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata a decorrere dall'anno 2004 un limite d'impegno quindicennale di euro 7 milioni da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la contrazione di mutui».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 7.000;
2005: – 7.000;
2006: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

48.0.90 (già 44.0.6)
D'IPPOLITO, LAURO
Ritirato e trasformato nell'odg G48.100

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48.0.90

1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti nel Piano d'impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti dalla stessa vantati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell'ambito delle procedure di regolazione delle partite debitorie previste dall'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decorrere dall'anno 2004 un limite d'impegno quindicennale di euro 7 milioni da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la contrazione dei mutui».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

limiti di impegno:

2004: – 7.000;
2005: – 14.000;
2006: – 21.000.

48.0.13
NOCCO
Ritirato

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48.0.13

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, da realizzarsi sulla base dall'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata della presente legge, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata dodecennale pari a euro 23 milioni annui a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 23 milioni di euro;
2005: – 23 milioni di euro;
2006: – 23 milioni di euro.

48.0.16
GRILLOTTI
Ritirato

*Dopo l'articolo 48***,** *inserire il seguente:*

«Art. 48.0.16

1. È abrogato l'ultimo periodo del comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalle parole: "Detti beni" a: "permutati"».

ORDINE DEL GIORNO

G48.100 (già em. 48.0.90)
D'IPPOLITO, LAURO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512,

premesso che:

la società Ferrovie della Calabria s.r.l, è una società a completa partecipazione pubblica costituita ai sensi dell'articolo 31 della legge 144 del 1999 e le relative quote sociali sono di proprietà dello Stato;

le quote sociali della suddetta società, non sono state ancora trasferite allaRegione, così come ordinariamente previsto nell'ambito del processo di decentramento disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, essenzialmente in ragione di un netto rifiuto da parte della Regione Calabria a subentrare nella titolarità delle quote sociali in assenza di garanzie circa il reperimento di risorse necessarie ad avviare un piano di rilancio dell'azienda, funzionale a consentire un miglioramento della sua competitivita nell'ambito di uno scenario di mercato caratterizzato da accresciuti livelli di concorrenzialità;

di fatto risulta impossibile non sotto l'aspetto procedurale, ma anche nell'ottica di una parità di trattamento con le altre Regioni, procedere ad una rinegoziazione degli Accordi di Programma sottoscritti con la RegioneCalabria a seguito dei quali sono state assicurate risorse per circa 28 milioni di euro a fronte degli oltre 300 milioni ritenuti necessari per il rilancio dei servizi ferroviari svolti dall'azienda di cui trattasi; unica possibilità di dar corso ad un'eventuale erogazione di risorse a carico della finanza statale è costituita da un intervento diretto in favore della società Ferrovie della Calabria le cui quote sociali, come evidenziato in precedenza, sono riconducibili alla proprietà statale.

Considerato che:

risulta evidente l'interesse a creare condizioni di maggiore competitività in capo all'azienda anche al fine di evitare nel prossimo futuro il concretizzarsi, a seguito della piena attuazione della liberalizzazione del settore, di situazioni di difficile gestione sotto il profilo della salvaguardia dei livelli occupazionali che in ultima analisi, stante l'attuale assetto societario, finirebbero per coinvolgere istituzionalmente l'Amministrazione statale ed avere riflessi sulla finanza pubblica.

Tenuto conto:

dell'impossibilità di una rinegoziazione dell'Accordo di Programma Stato-Regione Calabria, in attuazione della delega prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997,

impegna il Governo,

ad adottare ogni misura idonea ad accelerare la definizione da parte della Regione Calabria del pagamento dovuto, tenuto conto che il credito vantato dall'azienda non è stato ancora definitivamente liquidato e per tale ragione risulta instaurato un contenzioso innanzi al giudice amministrativo;

altresì a valutare soluzioni alternative adeguate a favorire il risanamento tecnico ed economico delle Ferrovie della Calabria, attraverso la trasformazione del credito della società Ferrovie della Calabria in incremento di capitale sociale, trattandosi di un'azienda di proprietà del Ministero delle infrastnitture e trasporti.

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.2512.Emm.40.2 (t.2),40.900,40.1,40.3,40.4 Sodano T. e a., Eufemi,Maconi e a, Ripamonti e a, Muzio e a	240	239	007	096	136	120	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2512. Em. 40.15, Pedrazzini e altri	245	244	002	111	131	123	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2512. Em. 40.14, Maconi e altri	250	248	004	109	135	125	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2512. Prima parte em. 40.21, Sodano T. e altri	217	215	001	083	131	108	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2512. Em. 40.24, Maconi e altri	231	230	001	096	133	116	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2512. Articolo 40	236	234	001	131	102	118	APPR.
7	NOM.	DDL n. 2512. Em. 40.0.12, Muzio e altri	199	196	000	063	133	099	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2512. Em. 41.2, Cavallaro	217	216	000	082	134	109	RESP.
9	NOM.	DDL n. 2512. Em. 45.0.24, Bordon e altri	233	232	002	091	139	117	RESP.
10	NOM.	DDL n. 2512. Em. 47.0.4, Caddeo e altri	236	234	000	090	144	118	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 1

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F		F	C	F	F	F	F
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	F	F	F	F		F	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	F	C	C		C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO									F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	A	C	C	F	C		C	C
AZZOLLINI ANTONIO							C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	C		F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
BARELLI PAOLO		C	C	C	C	F	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO			F	F	F	C		F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	C		F		F
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	C	F		F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	F		C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI						C	C	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F		F	F				F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C		C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F			C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 2

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
BOLDI ROSSANA LIDIA	C		F	F			F	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	C		F		
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BORDON WILLER					F	C	F		F	
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	C		F	F	F
BRUTTI MASSIMO										F
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F		C		F		F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BUDIN MILOS						C			F	F
CADDEO ROSSANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO								C	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CALVI GUIDO						C	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
CAMBURSANO RENATO	F	F				C	F	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F		F	C	F		F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CASILLO TOMMASO		F	F		F			F		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F	F	F	F	C	F	F		F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C		C	
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 3

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
CHINCARINI UMBERTO	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	F		C	C	C
COLETTI TOMMASO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C							
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C		C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO		F	F						F	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	A	C	A	A	C	F	C	C	C	C
CURSI CESARE	C	C	C						M	
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C				C	
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F	C	F		F	F
D'AMICO NATALE						C	F		F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO						C	F	F		F
DANIELI FRANCO	F	F	F							
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C		C	C		C
DATO CINZIA		F							F	F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 4

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO								C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F	F	F	C				
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	C			F	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F		F	C	F	F		
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	A	A	C	C	C	F	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C		C	F	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F		F		F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	F	F			F		
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C		
FISICHELLA DOMENICO									P	P
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	C	F		F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORMISANO ANIELLO	F	F							F	

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 5

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	F	F	F	F	C		C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F		F	C	F	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	C			F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	F	C			F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	F	C		C	
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
GUBERT RENZO	A	F	F	F	C	C	C		C	C
GUBETTI FURIO			C	C	C	F		C	C	C
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F		C	F		F	F
GUZZANTI PAOLO			C	C		F	C			C
IANNUZZI RAFFAELE		C	C	C	C	F	C		C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C		C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C		C	F	C	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
LABELLARTE GERARDO	F	F	F	F						
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	A	C	C	C	C	F		C	C	C
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	C	F		F	F
LONGHI ALEANDRO	F		F		F	C	F		F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C		F	F	F

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 6

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F		C		F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F		F	C	F	F		F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MANCINO NICOLA						C	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	A	C	A			A	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA									F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F						F	F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	C		F		
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO								F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C		F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MEDURI RENATO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	F	C		C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MONTI CESARINO			F	C			C			C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F		F	C	F	F	F	F
MORO FRANCESCO	C	F	F		F	C			C	C

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 7

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
MORRA CARMELO	A	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F		F	C		F	A	
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	C	F		A	F
NANIA DOMENICO									C	
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI			F		F	C			F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.			C	C	C	F	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	F		C	C	C
OCCHETTO ACHILLE			F	F	F	C			F	F
OGNIBENE LIBORIO	F	A	C	C	C	F	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F			F	C		F	F	F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	F		C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F		F			F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO		F	F	F	F		C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLICINI PIERO	C	C	C							C
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	F				C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	A	F	F			C	F		F	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C				
PIANETTA ENRICO	C	C	A	C	C	F	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	C	F	F		F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	F	C		C	C

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 8

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
PILONI ORNELLA	F	F	F		F	C	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE	C	F	C				C	C		C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	F		C			C			C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
RIGHETTI FRANCO				F		C		F		
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	C		F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F		F	C	F	F		F
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C			C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SALVI CESARE	P	P	P	P	P	P	P	P		
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F		C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C		C		C	F	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		C	C	C	C	F		C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C			F	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C					
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F			F		F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 9

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F		C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	C		F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	F		F		C	C		C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO		F	F		A				C	C
TOFANI ORESTE	C	C		C	C	F	C	C	C	C
TOGNI LIVIO	F	F	F		F	C	F	F		F
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	F	C		F	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C		
TONINI GIORGIO	F	F	F			C				
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C			F	C	C	C	
TREU TIZIANO			F			C	F	F		F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	F		C	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F	F		F			F		
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F	C			F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	F	C		C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F			C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F			C	F	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	C		F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F		F	C		F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F		F	F

Seduta N. 0491 del 13-11-2003 Pagina 10

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	C		F	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Sambin Stanislao Alessandro
Modifiche all'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, «Misure in materia fiscale», concernente l'imposta sui beni ammortizzabili dalle imprese (2576)
(presentato in data **12/11/2003**)

Sen. Bettoni Brandani Monica, Mascioni Giuseppe, Baio Dossi Emanuela, Carella Francesco, Di Girolamo Leopoldo, Liguori Ettore, Longhi Aleandro, Tonini Giorgio
Interventi finanziari per la formazione dei medici specialisti (2577)
(presentato in data **13/11/2003**)

Sen. Bergamo Ugo
Modifiche alla legge 4 ottobre 1986, n. 652 (2578)
(presentato in data **13/11/2003**)

Sen. Bergamo Ugo
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (2579)
(presentato in data **13/11/2003**)

Sen. Bergamo Ugo
Modifiche all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, al fine di sostenere le politiche di mobilità (2580)
(presentato in data **13/11/2003**)

Sen. Amato Giuliano, Pagano Maria Grazia, Soliani Albertina
Delega in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media (2581)
(presentato in data **13/11/2003**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, con lettera in data 6 novembre 2003, la quarta relazione semestrale (2 maggio 2003 – 2 novembre 2003) sull'attività svolta dall'Ufficio stesso.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 29 ottobre 2003, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, lettera *1)*, della legge della Regione Campania1º luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM) (*Doc*. VII, n. 102). Sentenza n. 324 del 15 ottobre 2003.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2003, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Salerno, per gli esercizi dal 2000 al 2002 (*Doc*. XV, n. 190).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

del Consiglio regionale della Valle d'Aosta concernente la predisposizione, da parte del Governo italiano, di un progetto di legge di ratifica della firma del Protocollo addizionale della Convenzione ONU contro la tortura (n. 101), trasmesso alla 3ª Commissione permanente;

della regione Toscana sullo stralcio dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 di accompagnamento alla Legge finanziaria 2003 relativamente alla questione dell'amianto (n. 102), trasmesso alla 5ª Commissione permanente.

Detti documenti, sono stati trasmessi ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 12 novembre 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 92

BARELLI: sulla realizzazione dell'ufficio del Difensore civico nel comune di Roma (4-04888) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

BATTAFARANO: sulla ristrutturazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie (4-04707) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

BONGIORNO: sulla confisca di beni alla mafia (4-02054) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

CAMBER: sul declassamento delle operazioni aeroportuali dell'aeroporto di ronchi dei Legionari (4-02923) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

CORTIANA: sulla situazione del traffico a Milano (4-00677) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)*

CORTIANA ed altri: sulle irregolarità nella presentazione di emendamenti in sede di discussione dei documenti di bilancio del comune di Milano (4-04195) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

COSTA: sugli appalti delle opere pubbliche (4-04934) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

CUTRUFO: sull'abrogazione della tassa di stazionamento prevista dalla legge n. 51 del 1976 (4-04697) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

DALLA CHIESA, TOIA: sulle irregolarità nella presentazione di emendamenti in sede di discussione dei documenti di bilancio del comune di Milano (4-04136) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

DE PAOLI: sulla realizzazione di un centro ricettivo turistico sportivo nel comune di Breno (4-03853) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali)*

FABRIS: sugli interventi di rimodulazione degli aeroporti nazionali (4-04101) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

sulla gestione del comune di Spezzano Sila (4-04206) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

sull'attivazione della sala radar di Milano (4-04240) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

FALCIER ed altri: sulla «Casa del combattente» di Caorle (4-04685) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)*

FALOMI: sul sito Internet dell'Aero Club d'Italia (4-04407) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

GIOVANELLI: sul maltempo verificatosi nel novembre 2002 nell'Italia settentrionale (4-03553) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)*

GUBERT: sull'immatricolazione delle macchine agricole (4-03660) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

KAPPLER: sulla ristrutturazione di un edificio di proprietà del demanio sito a Nettuno (4-03201) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)*

MANFREDI ed altri: sulle problematiche relative all'aeroporto di Milano Malpensa (4-03517) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

sulle problematiche relative all'aeroporto di Milano Malpensa (4-03518) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

MANZIONE: sulla situazione urbanistica nel comune di Battipaglia (4-04905) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

PERUZZOTTI: sull'ENAV (4-00625) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

SERVELLO: sulle norme relative al condono edilizio (4-05126) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

SODANO Tommaso: sulla situazione urbanistica nel comune di Itri (4-00554) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

SPECCHIA: sull'ammodernamento della strada statale n. 7 nel tronco Grottaglie-Brindisi (4-04606) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

sull'ammodernamento della strada statale n. 7 nel tronco Grottaglie-Brindisi (4-05181) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

STANISCI: sulla movimentazione del carbone nel porto di Brindisi (4-04381) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

sulla situazione degli uffici postali della provincia di Brindisi (4-04963) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)*

STIFFONI: sull'applicazione delle norme relative alla patente a punti ai cittadini extracomunitari (4-04907) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

STIFFONI, TIRELLI: sulla società Gea World (4-03336) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)*

THALER AUSSERHOFER: sulle sanzioni amministrative per la sosta dei veicoli (4-04704) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

Interpellanze

PASSIGLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

la caserma della Costa San Giorgio a Firenze, già sede della Scuola di sanità militare, di proprietà del Ministero della difesa, è un bene di grande pregio e notevole valore storico-culturale;

esisteva una legittima aspettativa, da parte della città, che l'immobile rimanesse nel patrimonio pubblico e comunque venisse destinato ed utilizzato per iniziative culturali,

si chiede di conoscere:

a quale fase sia giunta la procedura di sdemanializzazione e di vendita, e se essa sia reversibile;

quali vincoli, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, siano oggi esistenti sull'immobile in questione;

se, in considerazione dell'elevato valore non solo storico-artistico ma ambientale del bene in questione, il Governo non intenda apporre nuovi e più estesi vincoli;

se il Ministro in indirizzo non intenda comunque adoperarsi perché il bene venga ceduto alla regione Toscana, al comune di Firenze o ad altro Ente pubblico, garantendo così l'assenza nella compravendita di qualsiasi fine speculativo.

(2-00465)

PASSIGLI. – *Ai Ministri delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il 26 aprile 2001 si è svolto a Firenze un incontro tra le delegazioni governative italiana ed indiana che si è concluso con la firma di un Protocollo d'intesa che ha posto le premesse per la crescita degli investimenti, la realizzazione di *joint venture* e di progetti comuni nella formazione, per le *web application* e, più in generale, per le applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), finalizzate allo sviluppo di nuovi mercati, all'innovazione delle imprese e alla formazione delle risorse umane;

hanno partecipato all'evento, insieme ai Ministeri dell'industria, del commercio con l'estero, degli esteri e al *Forum* per la società dell'informazione della Presidenza del consiglio, le Associazioni delle imprese (Confindustria, Anie, Federcomin, Anee), l'ICE e «Sviluppo Italia»;

il Protocollo, stipulato nell'ottica di una crescita economica di entrambi i Paesi, riguarda diverse aree chiave come lo sviluppo dei *software* innovativi, la tele-medicina, il commercio elettronico, *l'e-Government*, le tecnologie e la sicurezza delle reti. In particolare, tra le finalità del Protocollo vi è quella di avviare *joint venture* nel campo della formazione per rimediare al severo *skill shortage* che ha finora penalizzato lo sviluppo delle applicazioni delle nuove tecnologie in Italia;

il sistema produttivo italiano è fortemente orientato verso l'estero. Per accelerare il processo di internazionalizzazione delle nostre imprese e per estendere la diffusione del «Made in Italy» nel mondo è necessario avviare iniziative concrete con *partner* commerciali e tecnologici allargando le opportunità di interscambio di prodotti e di conoscenze,

si chiede di sapere:

quale risulti essere, ad oltre due anni dalla stipula del Protocollo, il suo stato di attuazione;

come i Ministri in indirizzo intendano dare corso, o implementare i termini dell'accordo i cui obiettivi e le cui finalità ad oggi risultano essere attuali e di proficuo interesse per entrambi i Paesi;

per quali ragioni non sia più possibile consultare *on line* il testo del protocollo d'intesa Italia-India al seguente indirizzo web: *www.palazzochigi.it/fsi/ita/novita/comunicati/Comunicato'260401.html*, mentre risulta essere attualmente disponibile *on line* al seguente indirizzo web: *www.innovazione.gov.it/ita/newsletter/newsletter30.rtf*, nella *Newsletter* 30 – 7 maggio 2001, la notizia relativa alla firma dell'accordo Italia-India.

(2-00466)

Interrogazioni

NIEDDU, MURINEDDU, DETTORI, CADDEO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

da notizie diffuse dalla stampa si è venuti a conoscenza di un incidente occorso ad un sottomarino americano della classe «Los Angeles», che avrebbe urtato sui fondali scogliosi della Secca dei Monaci davanti all'isola di Caprera riportando gravi danni;

la notizia è giunta alla stampa italiana dopo più di due settimane dall'incidente e soltanto in occasione della rimozione del Comandante dell'unità e del Commodoro della «squadriglia sottomarini 22» di stanza in Sardegna nella base della Maddalena;

il sottomarino che ha urtato i fondali davanti a Caprera è classificato come Ssn 768 Hartford, e si tratta di un'unità lunga 110 metri, a propulsione nucleare, dotata di armamento strategico costituito da siluri e missili *cruise,* se le condizioni operative lo richiedono anche armati con testate atomiche;

paradossalmente la notizia è stata diffusa per primo da un giornale locale di New London nel Connecticut, dove si trova il porto da cui si è mossa l'unità navale americana per il suo periodo di attività semestrale nel Mediterraneo, per informare la comunità locale del rientro anticipato a casa dell'equipaggio;

si è trattato, come emerge dalle notizie sopra riportate, di un incidente serio e grave, la cui dinamica non è stata affatto chiarita, come non è stato ancora chiarito il giorno esatto in cui l'incidente è avvenuto, e le mosse successive compiute dall'unità navale, che al momento risulta in riparazione in un porto non identificato del Mediterraneo,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano sia stato informato dell'incidente, con quale tempestività e in quale misura;

se il Governo sia in grado di fornire elementi certi, al Parlamento e all'opinione pubblica sulle conseguenze che l'incidente potrebbe aver provocato e se siano state fatte, o siano in programma, rilevazioni e accertamenti sul luogo dell'incidente e sul percorso seguito dall'unità navale prima e dopo l'incidente stesso;

come giudichi il Ministro in indirizzo le circostanze che hanno impedito la tempestiva diffusione della notizia in una situazione generale che non è più quella della contrapposizione tra grandi potenze.

(3-01314)

BATTISTI. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la Fondazione Ugo Bordoni è un'organizzazione senza fine di lucro istituita nel 1952 allo scopo di promuovere la ricerca scientifica teorica e applicata nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica;

fino al 2000 l'organo tutore della FUB è stato il Ministero delle comunicazioni, mentre il quasi totale finanziatore è stato Telecom Italia;

la FUB ha svolto fino al 2000 attività di ricerca in sei settori: radiocomunicazioni, comunicazioni ottiche, protezione dell'informazione, reti di telecomunicazione, comunicazioni multimediali, evoluzione delle telecomunicazioni;

per la Fondazione lavoravano circa 150 dipendenti tra ingegneri, fisici, economisti, esperti di interfacce e personale tecnico e amministrativo;

la crisi della Fondazione ha avuto materialmente inizio nel 2000 dal rifiuto di Telecom, ormai privatizzata, di finanziare per intero l'Ente; l'allora ministro Salvatore Cardinale, in accordo con i sindacati confederali, decise, nel luglio 2000, di commissariare la Fondazione, nominando il dott. Mario Scali commissario allo scopo di tamponare i fondamentali problemi di bilancio, riscrivere lo Statuto e reperire nuovi soci e nuovi finanziamenti, avviare il processo di ricollocamento di parte sostanziale del personale in parallelo all'approvazione di un decreto che avrebbe dovuto garantire l'assorbimento dei dipendenti della FUB nel Ministero delle comunicazioni;

l'attuazione degli obiettivi del commissariamento ha dato luogo: al pensionamento anticipato di quasi tutti i dirigenti della Fondazione e di alcuni dipendenti; al blocco degli stipendi e alla sospensione a tempo indeterminato di tutti i *benefit*; alla disdetta del contratto integrativo; alla costituzione di una «Nuova Fondazione Ugo Bordoni», con conseguente obbligo per i dipendenti di sottoscrivere una cessione di contratto; al mutamento del ruolo del Ministero da tutore a vigilante; all'ingresso, come soci fondatori, dei principali operatori di telefonia; al reperimento di fondi (per il periodo 2001-2003: circa 27.000.000 di euro per attività di interesse del Ministero delle comunicazioni; circa 20.000.000 di euro, provenienti da parte della vendita delle licenze dell'UMTS, per costruire una rete di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico; circa 4.500.000 euro dai finanziatori privati); al peggioramento delle condizioni psicologiche in cui veniva svolta l'attività lavorativa; all'esodo verso il privato di circa 50 tra i migliori ricercatori; al sostanziale impoverimento dell'attività di ricerca;

il proposito dichiarato della Nuova Fondazione Bordoni è l'accrescimento della collaborazione e della funzione di supporto nei confronti del Ministero delle comunicazioni, date le nuove funzioni che il Ministero è andato ad assumere;

in realtà la Bordoni ha cessato di svolgere, praticamente per intero, attività di studio ed analisi e produzione scientifica (a testimonianza di ciò si veda il sito della Fondazione, in cui sono riportate pubblicazioni solo fino al 1999);

l'attività di produzione di rapporti, quando è presente, viene affidata a consulenti esterni;

l'attività effettiva dell'Ente e dei suoi dipendenti è diventata quella di diffondere e promuovere le iniziative del Ministro e del Ministero e di realizzare mediazioni di interesse tra i vari operatori/soci, tra cui anche la RAI;

le due attività che costituiscono, ad oggi, il fulcro ufficiale della missione della FUB sono la supervisione della sperimentazione operativa nella transizione verso la televisione digitale terrestre (sperimentazione che si svolge attraverso la FUB stessa) e il progetto di monitoraggio dei campi elettromagnetici;

la Fondazione Bordoni sta realizzando, con la collaborazione delle Arpa (Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente), il Piano nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici predisposto dal Ministero delle comunicazioni, ed emette un bollettino elettronico chiamato «Fub Informa» per segnalare le varie fasi di questo lavoro;

la FUB ha allestito il «BluBus», pullman per il monitoraggio itinerante dei campi elettromagnetici («l'iniziativa nasce dalla necessità di dare un'informazione equilibrata su un argomento su cui si è letteralmente fatto terrorismo psicologico a danno dei cittadini. Per fare questo, si è pensato di girare l'Italia e di misurare sul campo sia la paura degli Italiani nei confronti delle antenne di telefonia mobile, sia la distribuzione dei ripetitori sul territorio italiano e il loro funzionamento, anche in vista del catasto delle antenne che dovrà censire tutti gli impianti attivi. La partenza del "BluBus" ci consentirà anche di tenere tutta l'Italia sotto controllo» – dichiarazione del ministro Gasparri, Roma, Piazza del Popolo, 27/06/03);

storicamente la FUB non ha mai avuto competenze specifiche sullo studio dell'ambiente, sulle problematiche epidemiologiche delle emissioni inquinanti, sull'analisi degli effetti di lungo periodo sulla collettività di sostanze o fenomeni di natura dubbia;

la misurazione dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici è quindi coordinata dal Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con la FUB, che ha all'interno del consiglio di amministrazione membri partecipanti di grandi dimensioni che operano nel settore delle telecomunicazioni,

si chiede di sapere:

se non risulti evidente che, per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, controllori e controllati siano i medesimi soggetti, alla luce delle considerazioni svolte anche dalla Corte dei conti che, in un ar-

ticolo apparso su «Il Sole 24 ore» del 15-08-03, afferma: «appare dubbia l'opportunità di un congiunto affidamento a uno stesso soggetto privato, anche se dovesse essere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico, di compiti finalizzati all'esercizio dei compiti di programmazione e regolazione del Governo e di funzioni imprenditoriali di realizzazione di una vasta rete di monitoraggio. Tanto più – osserva la Magistratura contabile – che la Fondazione include fra i propri membri partecipanti di imprese di grandi dimensioni che operano nel settore delle telecomunicazioni»;

come sia possibile ottenere un'informazione equilibrata viste le condizioni;

se, considerando la delicatezza del tema, non si ritenga necessario uno studio scientifico e *super partes*, visto che sembra venir meno anche uno studio scientifico deontologicamente corretto;

se il trattamento riservato alla Fondazione Bordoni non incrementi il fenomeno della «fuga di cervelli» dal nostro Paese;

quali provvedimenti si intenda prendere per i dipendenti, sui quali grava un trattamento economico bloccato da oltre quattro anni e il concreto rischio di un ricollocamento senza il mantenimento dell'anzianità economica e giuridica fin qui maturata;

quali garanzie si offrano a quei dipendenti che, sottoposti a un radicale cambiamento dell'attività lavorativa e a uno svilimento della professionalità senza contropartite, continueranno a lavorare per una Fondazione, eccessivamente esposta politicamente, di cui non si riesce a valutare lo stato dei conti finanziari e le prospettive future.

(3-01315)

BRUTTI Massimo. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nella città di Roma ex enti previdenziali, ora trasformati in enti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, compagnie assicurative e istituti bancari sono proprietari di migliaia di immobili, costruiti in passato con consistenti contributi dello Stato;

da alcuni mesi si assiste, nella stessa città di Roma, ad un aumento ingiustificato dei canoni di locazione degli appartamenti, in particolare quelli di proprietà degli ex enti previdenziali, con incrementi che variano dall'80 per cento al 120 per cento all'atto del secondo rinnovo del contratto di locazione, creando sconcerto e disperazione tra gli inquilini, che non hanno nessuna possibilità contrattuale alternativa;

gli inquilini interessati da tali aumenti sono prevalentemente anziani, operai e cittadini a reddito basso o medio basso, e questi aumenti rappresentano per loro un peso difficilmente sostenibile, arrivando ad assorbire in molti casi più del 50 per cento delle entrate e gravando su economie spesso già al limite della povertà;

tenuto conto che:

la legge n. 431 del 1998, al fine di evitare sperequazioni e ingiustizie sociali a carico dei locatari, prevede, fra le altre disposizioni, la possibilità di applicare canoni agevolati alle locazioni laddove esista un ac-

cordo territoriale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, consentendo agli inquilini di pagare meno e ai proprietari di usufruire di consistenti agevolazioni fiscali;

gli ex enti previdenziali, le compagnie di assicurazione e gli istituti bancari proprietari degli immobili, secondo notizie raccolte, pur invitati a discutere dei contratti agevolati dai comitati di inquilini e dai loro rappresentanti, dimostrano un atteggiamento contrario a tali strumenti di agevolazione previsti dal legislatore,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare per correggere la tendenza in atto, in particolare nella città di Roma, che porta i citati enti ad incrementare in modo eccessivo i canoni di locazione a carico degli affittuari economicamente più deboli;

quali azioni si intenda perseguire e quali risorse finanziarie mettere a disposizione affinché vi sia una più consistente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 431 del 1998, volte ad evitare, ove possibile, sperequazioni e ingiustizie sociali, anche in considerazione della dimensione piuttosto vasta del problema e delle sue ripercussioni sociali ed economiche.

(3-01316)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MODICA, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, TESSITORE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

risulta al primo interrogante che coloro che si recano in negozi di giocattoli di Pisa per acquistare doni per i figlioli si vedono consegnare, insieme con il pacco e lo scontrino, anche un volumetto colorato di circa 30 pagine dal titolo: «Qui Quo Qua – Viaggio alla scoperta della nuova scuola»;

il medesimo volumetto è stato distribuito nelle edicole, in associazione con quotidiani e periodici nazionali;

sulla copertina del volumetto è riportata in alto la sigla della nota società editoriale Disney e in basso il logo della Repubblica italiana con la scritta «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», mentre sul retro compaiono il logo di un non meglio identificato «Servizio per la comunicazione», un elenco di collaboratori tra cui la ditta Epierre di Milano, cui è dovuta l'ideazione e la realizzazione del progetto, e infine il *copyright* della Disney;

all'interno del volumetto, dopo il testo di una dichiarazione del Ministro in indirizzo, vi è una descrizione dei contenuti della legge n. 53/03 centrata sullo *slogan* «Una scuola tutta nuova ...», inframmezzata da vignette tipicamente «disneyane» e da una sorta di storia a fumetti della saga di Paperopoli intitolata «Qui Quo Qua e il mistero di Safares»;

alcuni dei titoli dei temi trattati sono: «Affari in famiglia», «Prima ... in prima», «Parola di *tutor*», «Imparare fa rima con fare», «Hello world! Arriva l'inglese», «*Computer*, che passione», «Tutti insieme educatamente», «Il *portfolio* («Questo termine indica comunemente la raccolta significativa di ciò che un soggetto sa fare: una sorta di catalogo dei propri prodotti per dimostrare l'abilità in un determinato settore, un po' come una cassetta *demo* per un musicista»);

per la curiosità di chi legge, la misteriosa parola «Safares» risulta essere una specie di acronimo del motto «Saper, saper fare, saper essere»;

considerato che il volumetto è sostanzialmente un'accattivante e acritica presentazione pubblicitaria di una legge-delega il cui primo decreto attuativo attende ancora il parere del Parlamento mentre dei successivi non si ha ancora notizia, come non si ha notizia del 99% dei finanziamenti che il ministro ha ufficialmente dichiarato necessari per la scuola a fronte dell'1% di cui è stato effettivamente proposto lo stanziamento in sede di legge finanziaria 2004,

si chiede di conoscere:

quali procedure amministrative il Ministero abbia adottato per affidare gli incarichi di progettazione, realizzazione, edizione, stampa e distribuzione di tale volumetto;

quale sia la tiratura del volumetto, quali ne siano i canali e i tempi di distribuzione e quali siano stati i costi dell'iniziativa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale iniziativa assomigli molto più ad una campagna promozionale natalizia che ad una corretta comunicazione pubblica su un tema di così grande importanza e trasversalità come quello della scuola;

se non ritenga di dover impegnare maggiori risorse intellettuali e finanziarie del Ministero per rispondere alle forti preoccupazioni che in questo momento attraversano il mondo della scuola – studenti, docenti, ausiliari-tecnici-amministrativi, genitori – su temi delicati e di grande importanza sociale, quali ad esempio i percorsi educativi e formativi a tempo pieno, il sostegno agli alunni disabili, la sicurezza degli edifici scolastici, l'attuazione dell'autonomia, i fondi di funzionamento delle scuole, l'impegno formativo nella scuola dell'infanzia, la centralità e la valorizzazione dei docenti, il reclutamento dei nuovi docenti.

(4-05610)

VALLONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

il piano territoriale di coordinamento della provincia di Torino, adottato dal Consiglio provinciale con D.C.P. n. 621-71253 in data 28 aprile 1999 e approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 291-26243 in data 1º agosto 2003, prevede l'elettrificazione della linea ferroviaria Chivasso-Aosta e la realizzazione di un nuovo raccordo sulla linea Torino-Milano, con la conseguente realizzazione di una bretella che da Montanaro (Torino), passando ad est dell'area Lancia, si innesta sulla linea ad Alta Velocità;

lo studio di fattibilità approntato da Rete Ferrovie Italiane non tiene conto di tale piano territoriale;

l'Assessore ai trasporti della Regione Valle d'Aosta, on. Luciano Caveri, sarebbe determinato ad escludere, nonostante il succitato piano territoriale, la città di Chivasso dalla linea ferroviaria Aosta-Ivrea-Chivasso;

da tale eliminazione la città di Chivasso subirebbe un notevole ostacolo allo sviluppo del suo territorio, nonché gravissimi disagi ed esiziali danni economici per i circa 24.000 abitanti ed i circa 65.000 utenti del Basso canavese e dell'Oltrepò chivassese;

da tale variante deriverebbe, altresì, un sicuro aggravio dei costi di realizzazione dell'opera (dieci chilometri di linea ferroviaria, oltre a due ponti sui fiumi Orco e Malone) e nessun guadagno in termini di tempo di percorrenza;

esistono valide alternative al progetto di eliminazione del passaggio a Chivasso dalla summenzionata linea ferroviaria, di minore impatto economico ed ambientale, nonché rispettose del rilevante bacino di utenza e degli storici legami del Chivassese con l'Eporediense;

la città di Chivasso ed il suo *hinterland* sono attualmente penalizzati, altresì, dai lavori dell'Alta Velocità, e tale penalizzazione sarà ulteriormente aggravata dalla futura riduzione dei collegamenti con Milano (verranno soppressi, infatti, 38 treni interregionali Torino-Milano e sostituiti con regionali limitati a Novara), con conseguenti disagi sia in termini di tempo di percorrenza, che economici,

si chiede di conoscere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in relazione alla variante della linea ferroviaria menzionata in premessa;

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno intervenire allo scopo di scongiurare una ingiustificata penalizzazione del territorio chivassese, anche alla luce della futura riduzione dei collegamenti con Milano, la cui utilità sociale ed economica è agilmente comprensibile.

(4-05611)

CAMBURSANO, D'ANDREA, MAGISTRELLI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

nel Paese si continua a registrare un costante aggravamento della funzionalità complessiva del sistema giudiziario e del servizio giustizia, che ha l'effetto di dilatare ulteriormente – spesso fino a livelli insostenibili – i tempi già lunghi richiesti per la risposta giudiziaria, al punto tale da determinare una vera e propria situazione di denegata giustizia;

in particolare, numerosi tribunali e distretti giudiziari di tutto il Paese lamentano da tempo l'impossibilità di far ricorso alla verbalizzazione delle udienze per esteso ed in tempo reale, a causa dell'esaurimento, fin dai primi mesi dell'anno, dei fondi ministeriali stanziati per il 2003 per il finanziamento dei servizi di stenotipia; addirittura, in molte sedi giudi-

ziarie è diventato problematico persino effettuare le ordinarie copie fotostatiche degli atti giudiziari;

come conseguenza di questa situazione, molti tribunali del Paese stanno disponendo il rinvio delle udienze per mancanza dei fondi necessari a coprire le spese della registrazione;

secondo recenti notizie di stampa («L'Unità», 12 novembre 2003, p. 1, «Castelli nega i fondi, boss in libera uscita»), l'ultima e clamorosa conseguenza di tale gravissima disfunzione degli uffici giudiziari potrebbe essere la scarcerazione nel febbraio 2004 di presunti *boss* e affiliati di rilievo del *clan* mafioso «Strisciuglio», accusati di omicidio e di traffico di stupefacenti, oltre che coinvolti nella sanguinosa faida tra famiglie malavitose rivali che ha recentemente colpito la città di Bari;

tale eventualità risulterebbe tanto più grave e inaccettabile in quanto ripetutamente e con largo anticipo segnalata dalla Procura di Bari e dalla competente Direzione distrettuale antimafia, secondo la ricostruzione dei fatti operata nel medesimo articolo;

in risposta a queste ripetute sollecitazioni, il Governo – attraverso il sottosegretario Vietti – con un comunicato d'agenzia («Ansa», 11 novembre 2003, h. 20,57) ha, per un verso, minimizzato la segnalazione della Procura, affermando che è «fuori luogo» qualsiasi allarmismo su questa materia, e per altro verso ha «assicurato un ulteriore stanziamento di 200.000 euro da destinare al servizio di stenotipia»;

a fronte di queste dichiarazioni non risulta tuttavia disposto alcun incremento della dotazione dei fondi ministeriali per il 2003, né tanto meno – in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 – risulta che il governo abbia provveduto ad adeguare gli stanziamenti per il prossimo anno, in misura tale da garantire la piena funzionalità dei servizi di stenotipia su tutto il territorio nazionale;

in particolare, il disegno di legge finanziaria per il 2004 opera addirittura un taglio dei fondi destinati alla giustizia e riduce drasticamente gli stanziamenti, già insufficienti, per il settore dell'informatizzazione: da una dotazione pari a 83 milioni di euro per il 2003 si passa all'attuale previsione di appena 40 milioni di euro per il 2004,

si chiede di sapere:

con riferimento ai procedimenti giudiziari in atto, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire che nessuna eventuale scarcerazione per decorrenza di termini possa essere direttamente o indirettamente messa in relazione a esigenze di rinvio connesse alla mancanza di risorse per i servizi di stenotipia;

se non si ritenga:

di dover sollecitare un congruo incremento dei fondi ministeriali a questi servizi destinati, promuovendo a tal fine un'apposita iniziativa emendativa, del Governo o del relatore, nell'ambito della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2004;

che un settore tanto importante e sensibile per la vita democratica – quale il settore giudiziario – necessiti prioritariamente di riforme orientate a renderlo più efficiente e funzionale alle istanze della società, anche

in termini di tempestività della risposta giudiziaria, e non già di riforme come quelle prospettate fino ad oggi dal Governo, essenzialmente orientate a comprimere o limitare l'indipendenza della magistratura, con grave detrimento per l'equilibrio delle istituzioni democratiche;

che un adeguato impegno finanziario del Governo nella dotazione strutturale e infrastrutturale del sistema giudiziario sia indispensabile per porre un argine al grave stato di inefficienza in cui versa il sistema giudiziario, che peraltro ha già causato al nostro Paese innumerevoli condanne da parte delle Corti europee, a cagione delle violazioni dei diritti fondamentali della persona causate dalle condizioni e dei tempi di celebrazione dei processi.

(4-05612)

BERGAMO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la Società Trenitalia, con ampio risalto su stampa, radio e televisione ha, tra l'altro, evidenziato come vi siano 46 treni giornalieri sulla tratta Milano Venezia della divisione passeggeri

sui manifesti murali, inoltre, evidenzia la maggiore comodità e sicurezza del viaggio in treno rispetto ad altri vettori, in particolare nel periodo delle nebbie;

si tratta di un'iniziativa condivisibile e sostenibile se non fosse che, soprattutto nella fascia serale delle giornate lavorative, il collegamento Venezia SL/Milano C.le è assolutamente carente, in quanto l'ultimo treno utile per la città lombarda parte da Venezia alle ore 19.54. Nelle ore seguenti, infatti, parte da Venezia (ore 20.00) un treno Euronight che espleta esclusivamente servizio letti e cuccette per viaggiatori diretti all'estero ed un treno espresso (ore 22.43) che non effettua servizio viaggiatori a Milano C.le;

si precisa, infine, che il primo treno in arrivo nella città lombarda di prima mattina è previsto alle ore 08.55, un orario per molti già avanzato rispetto agli impegni di studio e lavoro;

si ritiene necessario, quanto meno, rendere giornaliero il treno IC n. 1508, che circola attualmente nei soli giorni festivi e parte da Venezia alle ore 20.54;

inoltre, si può istituire la fermata per servizio viaggiatori a Milano C.le dell'Espresso n. 358 (da Venezia a Brescia l'Espresso n. 358 svolge regolare servizio viaggiatori) e intervenire eventualmente sulla composizione del treno con l'aggiunta di carrozze,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo considerato che un intervento significativo della divisione passeggeri sulla tratta Venezia – Milano, come proposto, oltre ad un discorso di socialità e funzionalità del servizio, porterebbe ad una maggiore affluenza sull'intera offerta.

(4-05613)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

recenti disposizioni dell'ENAC hanno mutato le procedure strumetali di avvicinamento dei velivoli sugli aeroporti di Brindisi e di Bari, portando i limiti di visibilità a 5000 metri ed il *ceiling* a 1500 FT, con una limitazione dovuta alla mancata conformità delle *strips* di sicurezza delle piste alla normativa ICAO e nazionale.

le conseguenze sulle condizioni generali dell'aeroporto di Brindisi, già fatte presenti in precedenti interrogazioni, sono senz'altro gravi, a fronte anche del fatto che, con condizioni di visibilità e di *ceiling* inferiori a quelle previste, potrebbero non essere autorizzate, dai controllori di torre e di avvicinamento, le procedure strumentali di avvicinamento dei velivoli sull'aeroporto;

il traffico aeroportuale potrebbe ricevere gravi contraccolpi da questo provvedimento, soprattutto a fronte dei disagi legati alle condizioni metereologiche, che già nelle scorse settimane hanno provocato un blocco dello scalo brindisino a causa della pioggia;

le ripercussioni sul traffico gestito potrebbero, altresì, consistere in possibili dirottamenti dei voli in arrivo o in lunghe attese sulle radioassistenze che servono gli aeroporti a quote medio-alte in attesa del miglioramento delle condizioni metereologiche;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti;

se e come intenda intervenire per far sì che l'aeroporto di Brindisi funzioni al meglio e per riportare i sistemi di atterraggio strumentale nei limiti precedenti alle ultime disposizioni dell'ENAC.

(4-05614)

BERGAMO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il decreto 5 ottobre 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23.10.2000) stabilisce i nuovi titoli professionali marittimi e i requisiti minimi obbligatori per la gente di mare, recependo le disposizioni internazionali emanate dall'IMO nella prima Conferenza dei paesi aderenti, tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

l'articolo 1, comma 2, titolo *c)*, stabilisce che per imbarcarsi in qualità di «ufficiale di navigazione» bisogna essere in possesso, fra le altre cose, del diploma di scuola secondaria superiore, cioè non è più indispensabile essere in possesso di un diploma conseguito presso un Istituto tecnico nautico o professionale marittimo;

l'entrata in vigore dei nuovi titoli era prevista per il 1º febbraio 2002, ma continue deroghe ne hanno rimandato l'applicazione fino ad oggi;

il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 324 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12/08/2001), ha emanato il regolamento di attuazione delle direttive nn. 94/58/CE e 98/

35/CE relative ai requisiti minimi della formazione della gente di mare, stabilendo fra le altre cose, nell'allegato II, lettera *b)*, i criteri per l'accreditamento od il riconoscimento di Istituti di formazione marittima ed i programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima,

si chiede di sapere:

a quale soggetto sarà affidata la formazione e l'addestramento necessari ad un diplomato generico per intraprendere la professione di ufficiale di navigazione;

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo e quali supporti e mezzi intendano mettere a disposizione per promuovere l'obiettivo di un'adeguata formazione professionale;

se, seguendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 9/5/2001, un ente diverso dalla scuola pubblica possa essere riconosciuto quale Istituto di formazione marittima in grado di formare/addestrare sia un diplomato generico, sia un diplomato nautico con un'azione di «formazione continua» necessaria, con i nuovi requisiti richiesti, anche per un passaggio di ruolo da «operativo» a «direttivo».

(4-05615)

PASSIGLI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la legge finanziaria 2004 prevede il blocco delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

questo blocco impedisce a circa 1.700 persone, che hanno vinto un regolare concorso pubblico per ricercatore nelle università e negli enti pubblici di ricerca italiani, di accedere ai ruoli;

moltissimi tra tali ricercatori sono pronti a lasciare l'Italia e hanno già preso contatti con istituzioni di ricerca estere;

a fronte dei ripetuti e recenti appelli del Presidente della Repubblica, in cui il Capo dello Stato chiede al Governo di trovare i fondi per la ricerca e garantire la possibilità di lavoro ai giovani ricercatori, considerati e riconosciuti tra i migliori, non si intravedono soluzioni definitive;

malgrado le ripetute affermazioni dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie e delle attività produttive sull'importanza vitale della ricerca per il recupero di competitività della nostra economia, alle parole non ha fatto seguito alcun fatto concreto,

si chiede di sapere:

quali passi il Governo intenda finalmente compiere per porre fine a questo assurdo stato di cose;

se il blocco all'assunzione dei 1700 vincitori di concorso si ponga in aperta discrepanza con le misure previste nella legge finanziaria 2004 per far rientrare i ricercatori dall'estero;

se il Governo non ritenga che il non dar corso alla assunzione dei 1700 vincitori si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione che, prevedendo che si acceda mediante concorso all'impiego nelle pubbliche

amministrazioni, non lascia al Governo la discrezionalità di non procedere all'assunzione dei vincitori di tali concorsi.

(4-05616)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie*. – Premesso:

che alcuni giorni or sono il Presidente delle cantine sociali di Puglia ha lanciato con grave allarme che, se i fatti denunciati rispondessero al vero, vi sarebbe un gravissimo danno al settore vitivinicolo pugliese e a quello italiano più in generale;

che in particolare alcuni imbottigliatori e confezionatori del Nord Italia acquisterebbero, pagando in dollari, enormi quantità di vino di provenienza argentina per poi diffonderlo sul mercato attraverso la Spagna e il Portogallo, spacciandolo per vino comunitario;

che questa operazione risulterebbe molto conveniente in quanto il vino verrebbe acquistato a prezzi più bassi rispetto a quelli imposti dall'Unione europea, e ciò sarebbe una grave violazione delle norme europee che regolamentano il mercato vitivinicolo;

che è necessario che gli organi preposti al controllo a livello comunitario e nazionale verifichino subito se quanto innanzi indicato risponda al vero e l'entità del fenomeno in atto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali urgenti iniziative intendano assumere.

(4-05617)

PASSIGLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che: Trenitalia Spa ha programmato la creazione di due coppie di Eurostar con tratta giornaliera Milano-Roma-Milano per le quali – oltre le stazioni di testa – sono previste esclusivamente le seguenti fermate intermedie: Milano Rogoredo, Bologna, Roma Tiburtina, con l'esclusione di fermata alle stazioni di Firenze, si chiede di sapere:

se tale notizia risponda a verità;

quali motivi inducano Trenitalia Spa a eliminare qualsiasi fermata a Firenze, anche nelle stazioni di Firenze Rifredi o di Firenze Campo di Marte, tanto più in considerazione delle fermate previste nelle stazioni di Milano Rogoredo, di Bologna e di Roma Tiburtina;

se l'esclusione di una fermata intermedia a Firenze nella tratta prevista dalla suddetta coppia di Eurostar sia motivata dalla necessità di abbassare il tempo di percorrenza, e in tal caso come tale necessità si concilii con le fermate di Milano Rogoredo, di Bologna e di Roma Tiburtina;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire su Trenitalia Spa al fine di ripristinare una fermata alla stazione di Firenze, come è consuetudine di tutti gli Eurostar. Mai, infatti, sino ad oggi è stata eliminata nei percorsi Eurostar la fermata a Firenze, considerata la rilevante importanza turistica ed economica della città, al centro di uno dei più importanti distretti industriali d'Italia.

(4-05618)

PASSIGLI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

risulta all'interrogante che l'Esercito intenderebbe disporre dal 1º gennaio 2005 lo spostamento della sede dell'Ispettorato per il reclutamento da Firenze a Roma;

negli scorsi anni l'Esercito ha già predisposto la soppressione della sede fiorentina del Comando della Regione militare tosco-emiliana;

è stata trasferita nella capitale la Scuola di Sanità militare, e in tale occasione fu assicurato il mantenimento della sede in Firenze dell'Ispettorato per il reclutamento,

si chiede di sapere, pur comprendendo la necessità di razionalizzare la dislocazione territoriale degli Uffici dell'Esercito, per quali ragioni la città di Firenze sembra essere particolarmente penalizzata, visto che altre città sedi di importanti strutture militari non risultano essere state toccate da tale programma di razionalizzazione della dislocazione territoriale.

(4-05619)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che nel Comune di Dinami, piccolo centro delle Serre, precedentemente all'intervento di razionalizzazione degli ultimi anni, svolgevano con efficienza e continuità il proprio lavoro tre uffici postali, servendo i 3200 residenti nei centri abitati di Dinami, Melicuccà e Monsoreto;

che i predetti uffici, oltre a svolgere le normali operazioni di *routine,* vantavano ingenti capitali depositati dai tanti emigranti;

che con l'intervento di razionalizzazione dell'Ente Poste il personale andato in pensione non è stato sostituito, ed è stata quindi disposta l'apertura a giorni alterni e discontinui, per lo più con personale provvisorio;

che nonostante i cittadini si siano mobilitati più volte per segnalare la difficile situazione il problema a tutt'oggi non è stato risolto, e la conseguenza scaturita è una situazione di notevole disagio per gli utenti del territorio, soprattutto per gli anziani costretti a file estenuanti, segnatamente in occasione del pagamento delle pensioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda assumere nei confronti delle Poste Italiane affinché venga garantito un servizio efficiente e duraturo, attento non solo alle esigenze delle Poste ma, soprattutto, alle necessità e ai bisogni degli utenti nelle suddette località;

se non ritenga necessario intervenire per sollecitare all'ente Poste un più razionale utilizzo del personale.

(4-05620)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01314, dei senatori Nieddu ed altri, su un incidente occorso ad un sottomarino americano.

€ 10,24